

*Documenti elaborati  
dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ed approvati  
dall'Assemblea del 21-23.09.2005 tenutasi ad Ostia Lido*

---

## INDICE

- Pag. 3 Documento politico generale
- Pag. 18 Documento politico in tema di modifiche statutarie con allegato documento tecnico  
Commissione Statuto
- Pag. 28 Documento di sintesi Commissione Ordinamento Professionale
- Pag. 32 Relazione esplicativa e bozza atto costitutivo e statuto società a responsabilità limitata tra  
professionisti
- Pag. 48 Documento di sintesi Commissione Ordinamento Giudiziario
- Pag. 52 Documento di commento sui decreti legislativi di attuazione della riforma  
dell'ordinamento giudiziario approvati dal Consiglio dei Ministri del 23.09.2005
- Pag. 57 Documento di sintesi Commissione Processo Civile
- Pag. 65 Documento di sintesi Commissione Famiglia e Minori
- Pag. 71 Documento congiunto Commissione Processo Civile e Commissione Famiglia e Minori  
di commento Legge 80/2005
- Pag. 74 Documento di sintesi Commissione Penale
- Pag. 76 Documento di sintesi Commissione Fallimentare
- Pag. 79 Documento con richiesta al Consiglio Ministri d'Europa di inserimento  
nella Commissione per il monitoraggio del sistema giustizia in Italia

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, riunita in Ostia, (Roma), nei giorni 21/23 ottobre 2005,

### PREMESSO

- che l'oramai imminente XXVIII Congresso Nazionale Forense, prima sessione di Milano, dovrà assumere importanti determinazioni, sia per quanto riguarda la riforma non più rinviabile dell'ordinamento professionale forense, sia per quanto concerne i principali temi di politica giudiziaria, che già hanno formato oggetto di attenzione dell'avvocatura in occasione del precedente XXVII Congresso Nazionale Forense di Palermo 2003;
- che il livello di analisi, di elaborazione tematica e di progettazione raggiunto nell'ultimo decennio dall'avvocatura politicamente organizzata, meno condizionato, rispetto ad altre categorie, dal perseguimento di interessi particolari, ha consentito di fare emergere l'insieme spesso contraddittorio di interessi che si muove attorno al mondo della Giustizia;
- che, tuttavia, le riflessioni e le soluzioni offerte dall'avvocatura, se per un verso hanno sempre suscitato l'attenzione ed il dichiarato interesse di esponenti di tutti gli schieramenti politici, in concreto - forse perché prive di richieste di natura più brutalmente sindacale da usare come arma di contrattazione - hanno dovuto cedere quasi sempre il passo alle difficoltà di ogni maggioranza di affrontare, in modo complessivo e sistematico, situazioni altrimenti non risolvibili, mentre taluni interventi normativi - ultimo il caso degli artt. 149 e 150 del nuovo Codice delle Assicurazioni - hanno rappresentato, anche nelle dichiarazioni di chi ne ha promosso l'adozione, un incomprensibile attacco al ruolo del difensore ed un implicito insulto alla dignità della categoria;
- che i campanelli d'allarme lanciati dall'avvocatura fin dalla metà degli anni '90 - allora in assoluta solitudine - sull'ingestibilità di un sistema caratterizzato da una lunga e contraddittoria sequela di interventi tampone, avulsi da qualunque "studio di fattibilità" o "di impatto ambientale", hanno portato l'Italia a subire la mortificante procedura di infrazione europea, sulla quale l'OUA è intervenuta con due edizioni del Controrapporto, ed oggi ci espongono addirittura al "commissariamento";
- che è precisa volontà dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana adempiere nel miglior modo possibile al mandato ricevuto, facendosi carico, oggi come per il passato, di sottoporre all'esame ed alla valutazione dei delegati e congressisti, e più in generale dell'intera avvocatura italiana, una sintetica valutazione, che analizzi l'attuale situazione di persistente, irrisolta, crisi del sistema giudiziario - oggetto anche in questa consiliatura di numerosi documenti e prese di posizione dell'OUA - e faccia il punto dell'attività svolta e delle proposte, accolte e non, formulate per la risoluzione di detta crisi;
- che, peraltro, in considerazione della gravità del momento, e della opportunità offerta dal cadere l'appuntamento congressuale, nelle due sessioni previste, a cavallo delle prossime elezioni politiche, l'OUA ha ritenuto oggi ancor più doveroso realizzare compiutamente la propria funzione, facendosi anche parte attiva nel dibattito congressuale;
- che tale decisione è peraltro correlata alla consapevolezza che gli avvocati italiani hanno, in questa occasione, la responsabilità di affrontare con maturità un Congresso importante e di puntualizzare assieme il senso profondo dei rilevanti mutamenti in atto, con un serio approccio ai problemi elencati nella scaletta tematica che specifica in dettaglio il titolo congressuale e fornendo, per quanto possibile, una risposta, anche coraggiosa, al malessere ed al disagio dell'intera Avvocatura;
- che la disamina delle singole questioni collegate alla riforma ordinamentale, ha già formato oggetto di riflessione nell'appuntamento preliminare rappresentato dalla Conferenza Nazionale dello scorso aprile a Napoli, dalla quale sono emerse disponibilità e proposte anche grandemente innovative,

- sino a poco tempo prima del tutto impensabili, delle quali una classe politica sempre piu' sorda alle grida dei professionisti italiani e degli avvocati in particolare, non ha saputo sin qui fare tesoro;
- che alla propria responsabilita' gli avvocati italiani non possono e non vogliono sottrarsi: valutare e decidere quale debba essere la linea politica futura dell'avvocatura, naturalmente analizzando passato e presente ed indagando per quanto possibile il futuro, partendo dal presupposto - oramai indefettibile - che la rappresentanza politica, che tutti hanno iniziato ad apprezzare e che tanti meriti ha acquisito in questo decennio, debba continuare ad esistere e ad operare e non abbia concluso il suo cammino, essendo, anzi, oggi piu' che mai necessaria.
  - che, in esecuzione della scelta operata, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha inteso predisposizione il presente documento politico, da sottoporre all'analisi e valutazione del Congresso, nell'intento che lo stesso, integrato, arricchito, ed anche modificato, con i contributi che perverranno da parte dei delegati congressuali, nonché di Ordini ed Associazioni forensi, vada ad indicare le linee guida programmatiche dell'Avvocatura per la risoluzione della crisi del sistema giudiziario, così' che esse, debitamente approvate in sede congressuale, possano venire consegnate ai partiti ed alle coalizioni perché ne tengano conto nella preparazione dei programmi elettorali e di governo, ed assumano precisi impegni nei confronti dell'avvocatura italiana;

#### FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI:

La riflessione sui comportamenti della politica in questa legislatura si incentra sul rammarico sulle molte promesse mancate, rispetto al programma di governo : troppe, infatti, sono state le riforme solo accennate e comunque prive di un disegno organico e di sistema.

L'intervento del legislatore, di fatto, pur nel lodevole e condivisibile intervento riformatore dichiarato e solo in parte realizzato, è risultato sordo e lacunoso, come se privo di una visione di insieme di revisione del sistema, senza tacere il rilievo di troppi interventi che hanno tratto origine da situazioni particolari.

Tra tutto spicca la mancata attuazione della separazione delle carriere dei magistrati e della complessiva revisione del processo civile, che ha registrato una ulteriore frammentazione in luogo di una organica riforma che unificasse, per quanto possibile, i riti .

L'analisi dell'attuale situazione di crisi del sistema giudiziario, aggravata dalla persistente indisponibilità di dati certi, attendibili e di univoca interpretazione sull'amministrazione giudiziaria, induce ad alcuni rilievi, con riferimento altresì alle proposte responsabilmente formulate dall'avvocatura sul piano generale e di dettaglio per la risoluzione della crisi.

1. Si rileva , in via prioritaria, che le ultime legislature, intervenute dopo decenni di assoluto silenzio sul mondo della Giustizia, hanno fallito per non avere saputo imboccare un metodo virtuoso di approccio all'elaborazione legislativa in materia.
2. L'intera elaborazione, come in piu' occasioni sostenuto dall'Oua e ribadito dall'intera avvocatura, sarebbe dovuta partire con l'indizione di una Conferenza Nazionale della Giustizia, che, articolandosi in sezioni di studio sul modello della Conferenza di Napoli, avrebbe dovuto elaborare le linee guida delle riforme codicistiche e strutturali, avviando un vero e proprio "piano Giustizia", il piu' possibile condiviso.
3. L'OUA rilancia l'esigenza di una revisione dei soggetti della Giurisdizione che è un punto sul quale si è sempre registrato l'arroccamento della magistratura associata.

4. Tale revisione ha una direttrice processuale nella redistribuzione dei ruoli, da regolarsi attraverso lo strumento codicistico, ed investe la magistratura togata ed onoraria che devono essere entrambe di garanzia per il cittadino, con l'obbligo di aggiornamento e professionalizzazione continua.
5. Quanto alla magistratura onoraria, è ipocrita continuare a mantenerla confinata nel limbo della supplenza e, quindi, andava responsabilmente aperto un serio confronto sulle modalità di riorganizzazione delle piante organiche, così come andava considerata la possibilità di una magistratura laica semiprofessionale, a carattere temporaneo, con una propria rappresentanza ufficiale anche negli organi di autogoverno della magistratura.
6. I processi formativi e di professionalizzazione costante dovranno, nelle prospettive di intervento futuro, essere riferiti non solo ai soggetti formali della giurisdizione, magistrati togati ed onorari ed avvocati, ma coinvolgere, in un processo virtuoso rispetto al sistema, tutto il personale giudiziario.
7. In detta ottica il personale non solo dovrà essere formato alla funzione specifica ed ai processi di mobilità interna, ma anche al rapporto tra gli uffici ed il sistema sulla base della innovazione tecnologica ed informatica.
8. In parallelo si deve muovere un processo di seria ricognizione delle strutture esistenti che non badi ai campanili, ma all'efficienza di risultati, rapportata ai nuovi modelli di processo ed alla rivoluzione telematica, nell'ottica della costruzione, per quanto possibile, di "Città della Giustizia" che siano veri e propri centri di eccellenza giudiziaria.
9. L'allocazione delle risorse dovrà quindi tenere conto, in via primaria, della distribuzione sul territorio della domanda di Giustizia, per evitare che ancora gli ordinamenti alternativi, antistatali e malavitosi possano arrogarsi il ruolo di dispensatori di giustizia parallela.
10. In questo quadro, per riportare il sistema giudiziario italiano a dignità europea, sarà necessario dare priorità di copertura alle spese per i sistemi di informatizzazione e procedere all'adeguamento informatico delle singole fasi del processo.
11. L'obiettivo è un processo giusto, efficace e veloce sul quale dovrà essere modellato il sistema processuale in materia civile e penale, ma sempre con al centro il cittadino.
12. La revisione dei codici non dovrà snaturare la cultura giuridica e le sensibilità sociale del paese, ma avere tuttavia la capacità di aprirsi ad una visione ed alle prescrizioni europee.
13. Il modello Italia dovrà smettere di essere tributario e spugna assorbente acritica di modelli eteronomi, ma offrire alla costituenda cultura giuridica europea le grandi ed innovative sensibilità che provengono dalla tradizione giuridica latina.
14. In questo quadro la garanzia del cittadino è al primo posto, secondo le ragioni cristallizzate nella visione dello Stato come equo "pater familias".
15. In detta ottica, per la sua particolare e delicata valenza sociale, nei processi sui minori e la famiglia, va prioritariamente tutelato il nucleo fondante.
16. Non possono più essere eluse la tutela e la reinterpretazione della funzione pubblicistica degli ordini, anche in direzione di verifica ed indirizzo degli accessi e della crescita di funzione e di efficace presenza nei consigli giudiziari.
17. In tema di diritto societario e fallimentare sarà necessaria una costante attività di verifica dell'impatto della riforma sul sistema economico e sociale per registrare i risultati e dare una dimensione europea ad i possibili correttivi.
18. Il "nuovo avvocato", deve essere libero dai numerosi e interessati tentativi di limitarne la funzione ed il ruolo di garanzia nel sistema giudiziario quale fiduciario unico della parte, escludendo l'irruzione di soggetti non abilitati nella consulenza e nell'assistenza.

§§§

Nel merito dei singoli settori e problematiche, e più approfonditamente, pur rimandando per una analisi più completa ed esaustiva alle relazioni di sintesi dell'attività del biennio approntate dalle singole Commissioni e pure approvate dall'Assemblea, per intanto

## EVIDENZA

A) *L'Ordinamento Giudiziario - I soggetti della giurisdizione: magistrati, avvocati, magistrati onorari - Le strutture, i servizi, l'informatizzazione, le risorse, le spese di giustizia*

Le riforme in materia di ordinamento giudiziario hanno scontato l'assenza di un serio e continuativo confronto tra Governo e rappresentanze dei soggetti della giurisdizione, tra cui l'Avvocatura, unico soggetto in grado di rappresentare non già interessi corporativi o di settore, ma il diritto dei cittadini ad ottenere un'effettiva tutela.

La legge delega alla riforma dell'ordinamento giudiziario è un'occasione persa per rimarcare la funzione della politica rispetto agli interessi in gioco ed al dovere di essere dalla parte dei cittadini e non della corporazione direttamente coinvolta; un'occasione persa per utilizzare l'elaborazione copiosa proveniente dall'avvocatura; un'occasione mancata per adottare le indispensabili riforme strutturali sulla magistratura onoraria e sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Al punto che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sta valutando un commissariamento della giustizia italiana per la sua conclamata e poliennale inefficienza ed inadeguatezza a rispondere alla domanda di giustizia.

La riforma così come concepita rappresenta un'occasione mancata anche perché non è stato opportunamente enfatizzato il contributo dell'avvocatura, sulla separazione delle carriere –pur nella rilevazione dell'irrigidimento del passaggio dei ruoli; sulla pari dignità dei soggetti della giurisdizione da concretizzarsi attraverso la partecipazione degli avvocati nei consigli giudiziari, solo parzialmente attuata; sul decentramento dei servizi del Ministero giustizia, nella timidezza dell'istituzione del *manager* distrettuale per i soli quattro fori metropolitani.

Va comunque apprezzato lo spirito riformatore del legislatore nella parte in cui sono stati accolti alcuni suggerimenti dell'avvocatura quali: la previsione di un più rigoroso e stringente regime di incompatibilità; la tipizzazione degli illeciti disciplinari e la regolamentazione del sistema sanzionatorio; la disciplina dell'avanzamento in carriera dei magistrati con la formazione permanente; la modifica dei criteri di accesso in magistratura; la temporaneità degli incarichi ed il principio di previsione di forme di pubblicità per gli incarichi extragiudiziari.

La crisi del sistema giudiziario appare ancor più evidente nel rapporto con l'ammodernamento di molti degli altri servizi per i quali i cittadini si sono ormai abituati a tempi rapidi, a procedure adeguate e semplificate e mal sopportano l'inefficienza complessiva di un settore centrale nella vita della collettività quale quello della giustizia, che appare loro ormai obsoleto.

E' assolutamente necessario, quindi, che il nuovo Parlamento ed il Governo che ne sarà espressione pongano come obiettivo prioritario la efficienza della funzione giudiziaria, nella prospettiva di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini, garantendo, *in primis*, risorse adeguate, nella consapevolezza che soltanto un'organizzazione efficiente costituisce la premessa indispensabile di qualunque riforma procedurale e/o sostanziale.

Se, infatti, è vero che la crisi della giurisdizione crea una crisi di legalità nei rapporti sociali ed economici, uno Stato moderno non deve prefiggersi come scopo la diminuzione della domanda di giustizia ma preoccuparsi di realizzare una razionalizzazione della giurisdizione, con adeguamento delle strutture, ottimizzazione delle risorse, valorizzazione del ruolo dei giudici e degli avvocati, al fine di utilizzarla quale elemento di crescita del sistema Paese e non ostacolo allo sviluppo.



Il ricorso diffuso alla giurisdizione è un valore della nostra democrazia che non può e non deve essere né mortificato, né sminuito attraverso tentativi di deflazione studiati per comprimere l'area dei diritti giustiziabili in luogo che di approntare loro tutele.

La quantità di domanda di giustizia nel nostro Paese impone, non già l'adozione di provvedimenti-tampone, bensì che si ridisegni una pianta organica della magistratura togata, coerente e compatibile con le esigenze poste dalla complessiva richiesta di accesso alla giurisdizione.

Occorre poi che questi nuovi organici vengano distribuiti sul territorio attraverso una riorganizzazione degli uffici giudiziari che tenga conto del loro reale carico di lavoro, secondo criteri di valutazione effettiva e rispondente a criteri intrinseci al modello organizzativo proprio della giurisdizione.

In tale ottica, si ribadisce la denuncia dell'Avvocatura Italiana al ricorso indiscriminato alla magistratura onoraria ed il suo generalizzato impiego: occorre riconsiderare l'intero impianto della magistratura laica, giacché la questione non potrà essere più affrontata con meri adeguamenti delle attuali figure di magistrati onorari, essendo, invece, ormai indispensabile operare il riassetto normativo dell'intero settore con la individuazione, in maniera non emergenziale, di percorsi di selezione dei magistrati laici che ne assicurino professionalità e qualità nell'esercizio della funzione con il responsabile coinvolgimento della classe forense.

Il prossimo Congresso si trova, fortunatamente, tra la fine di una legislatura, che ha tradito molte delle aspettative dell'Avvocatura a fronte delle attese create dal programma di governo, e l'inizio di un'altra alla quale poter avanzare nuovamente le legittime e motivate istanze degli avvocati italiani.

E' il momento per un doveroso consuntivo, ma è anche il momento per chiedere a gran voce che gli attuali "contendenti" si impegnino a escludere la Giustizia dallo scontro politico e si tutti si dotino di un programma sulla Giustizia.

Il prossimo legislatore dovrà, pertanto, impegnarsi a dare completa attuazione all'art. 111 della Costituzione. Il nostro Paese è dotato di una Carta Costituzionale nella quale sono contemplati diritti e principi di attuale validità che ancora risentono della mancata attuazione in norme specifiche.

Si cominci dalla Giustizia, nodo centrale della vita sociale. Si concretizzino finalmente le enunciazioni che la riguardano in norme organiche, in un complessivo progetto riformatore, per consentire al cittadino di credere nello Stato.

Solo se la domanda di giustizia riceverà adeguata risposta, sarà possibile avviare il cambiamento e restituire respiro alla società che si evolve e si arricchisce di nuovi bisogni.

## B) *Le riforme del Codice di Procedura Civile*

Dopo anni di colpevole inattività del legislatore e dell'esecutivo in tema di giustizia civile, negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un'imponente serie di interventi riformatori, sui quali l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ha manifestato, nei propri documenti, riflessioni, apprezzamenti, ma, più spesso, critiche, suggerimenti, tendenti ad indicare ipotesi di soluzione del gravissimo stato di crisi che da decenni paralizza la giurisdizione civile nel nostro paese.

Le ultime innovazioni legislative sono finalizzate ad una maggiore velocità ed efficienza dell'intera struttura organizzativa dello Stato, allo scopo di migliorarne, come da ultimo si è sottolineato, la "competitività".

Tali innovazioni, pertanto, coinvolgono anche la struttura del processo civile, le cui lentezze da sempre costituiscono un freno per lo sviluppo economico con riferimento sia ai rapporti interni che a quelli comunitari. Ed è questa consapevolezza che muove il legislatore – per decenni sordo alle esigenze del processo civile ed ai reiterati richiami, pur finanziariamente sanzionati, della Corte di Strasburgo, salvo per quel "palliativo" della Legge Pinto – ad intervenire affinché, in coerenza con gli impegni internazionali ed i dettami costituzionali, il processo civile risulti idoneo a portare, in tempi ragionevoli, alla soddisfazione concreta del diritto; con uno sguardo ed una prospettiva che, dal

processo di cognizione, oggetto principale degli interventi riformatori degli anni '90, oggi si estende in modo pregnante ed assai significativo al processo esecutivo.

Ed è proprio, quindi a quello che si può definire *“il taglio dei tempi morti”* che mirano le ultime novità legislative quali quelle, ad esempio, che incentivano al massimo possibile l'utilizzo di fax ed e-mail, o il rimedio del superamento dei periodi di stasi della trattazione del processo con il compattamento delle tre ben note udienze in una unica udienza, secondo la nuova formulazione dell'art. 183 c.p.c.

Ma, pur dovendosi apprezzare che un certo numero delle soluzioni adottate rispecchia almeno parzialmente proposte o, comunque, scelte condivise dall'Avvocatura, non si può non rilevare che, sul piano del metodo, le modalità e la tecnica legislativa appaiono inaccettabili, soprattutto perché, ancora una volta, si rinuncia e si prescinde da un intervento organico e sistematico per adottare, in nome di una non meglio qualificata urgenza, l'ennesima soluzione ponte verso un traguardo che sembra ogni giorno più lontano.

Il percorso corretto sarebbe, invece, quello di costruire un nuovo modello di processo, avendo ben chiari gli obiettivi che si intendono fissare e perseguire e da essi far discendere le singole norme di dettaglio e di organizzazione e dotare quindi l'Amministrazione Giudiziaria di mezzi e risorse adeguate e coerenti.

Una ulteriore conferma dello stato di grave crisi in cui versa la giustizia civile nel nostro paese sono stati i diversi progetti e provvedimenti di riforma che, soprattutto negli ultimi anni, hanno previsto il ricorso alle procedure di risoluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria e, in particolare, alla conciliazione ed all'arbitrato. Il legislatore italiano ha dimostrato ancora una volta, seppure con modalità e forme di rottura rispetto al passato (come per il superamento dei tentativi obbligatori di conciliazione), di volere promuovere ed incentivare l'adozione delle cosiddette metodologie alternative, in funzione deflattiva del pesante carico giudiziario. I meccanismi di incentivazione previsti non appaiono, tuttavia, ancora efficaci ed il coinvolgimento delle categorie professionali, con particolare riguardo a quella forense, deve ritenersi gravemente insufficiente.

Accanto, infatti, ad una certa rivalutazione del ruolo e della funzione dell'Avvocatura e del contributo che la classe forense è in grado e può dare al migliore funzionamento della giustizia (quali, ad esempio, l'introduzione delle nuove funzioni che l'Avvocatura stessa è ora chiamata a svolgere per il compimento di talune specifiche attività in materia di esecuzione forzata), troviamo in netta controtendenza provvedimenti legislativi che sin qui ne hanno invece mortificato la professionalità e limitato l'area di intervento (quale, ad esempio, deve ritenersi, nella novella introdotta dalla Legge 80/2005, la mancata previsione della possibilità per gli avvocati di autenticare le scritture private, soprattutto quelle di tipo transattivo, ai fini del riconoscimento delle stesse come titoli esecutivi).

E' complessivamente mancato, in altre parole, quel *“coraggio di scelte di sistema”* che l'Avvocatura italiana ha più volte invocato, richiamandone l'assoluta necessità anche nella mozione finale del XXVII<sup>a</sup> Congresso Nazionale Forense di Palermo. Da tale punto di vista può dirsi – dunque – che le aspettative e gli auspici, di cui quel Congresso si era reso interprete, siano rimasti ancor oggi – a due anni di distanza dalla precedente assise – ampiamente disattesi, nonostante il generoso contributo di stimoli apportato nel frattempo dalla categoria forense in generale e dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura in particolare.

La scelta di accantonare, si spera non definitivamente, il progetto organico di riforma del codice di rito elaborato a suo tempo dalla Commissione Ministeriale Vaccarella si rivela assai discutibile, avendo l'Avvocatura, attraverso il proprio Organismo politico di rappresentanza, ripetutamente manifestato disfavore per interventi di natura parziale, diretti ad incidere in maniera del tutto approssimativa nella conduzione del processo, e che – in quanto tali – si rivelano già bisognosi di profonde correzioni prima ancora della loro entrata in vigore.



Appare pertanto ancora e più che mai attuale l'esigenza di ribadire la necessità di rimodellare l'intera struttura del processo civile, al fine di assicurare un efficiente servizio giustizia anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane ed organizzative nel modo più funzionale possibile.

Non vi è dubbio che il funzionamento della giurisdizione civile venga considerato come questione centrale della democrazia. E' una questione che trascende, oramai, i confini dei singoli Stati, per aprirsi ad un'idea "universalistica" di cittadinanza che mette necessariamente in discussione concetti tradizionali, assetti consolidati, culture, stili e modi di vita, sottolineando quasi l'urgenza di una nuova codificazione, di un ulteriore e più impegnativo riconoscimento.

### C) *La riforma del diritto societario*

Quanto poi all'approvazione ed all'**entrata in vigore del D.Lgs. n. 5/2003, che ha profondamente riformato la disciplina processuale societaria**, l'Organismo Unitario ha svolto una costante opera di interlocuzione, stimolo e proposizione, massimamente al fine di segnalare opportuni interventi modificativi, onde migliorarne la funzionalità, meglio allineandolo ai principi ispiratori della complessiva riforma del processo civile, così come ipotizzata dalla già richiamata Commissione Vaccarella. Tale azione è stata svolta anche in esecuzione del deliberato del Congresso Nazionale Forense di Palermo 2003, che aveva fatto propri e recepiti gli interventi modificativi suggeriti all'Oua. L'Organismo Unitario sta seguendo con attenzione l'esperienza applicativa di tale nuovo rito, che, adottato anche in altri ambiti, denota, nella volontà del legislatore, un'interessante capacità espansiva e rappresenta un significativo banco di prova del piu' organico impianto immaginato dalla Commissione Vaccarella, del quale rappresenta una significativa anticipazione.

### D) *La riforma del diritto Fallimentare*

La materia del **diritto fallimentare** è stata quella che probabilmente ha subito le maggiori peripezie nel corso della legislatura. Il Governo, partito inizialmente con grandi ambizioni riformatrici, si è infine limitato a un progetto minimale di aggiornamento della legge fallimentare, su cui ha innestato alcuni istituti conservativi del bene azienda, che appare come l'ennesima soluzione-ponte, in bilico, anziché in equilibrio, tra conservazione e liquidazione. La posizione dell'Avvocatura resta quindi critica, censurando la scarsità di coerenza e sistematicità dell'intervento legislativo e ribadendo i principi della propria proposta di riforma della crisi d'impresa, espressi nel 2003 a Messina.

L'Organismo Unitario, nonostante l'iniziale resistenza nel riconoscimento dell'Avvocatura come "parte sociale", è intervenuto in ogni fase della tortuosa gestazione della novella, con elaborati ed osservazioni, e il riconoscimento di tale qualificato impegno è stato l'inserimento di propri membri nelle commissioni ministeriali di redazione dei decreti attuativi, anche se i risultati finali sono stati in parte limitati dalla soluzione minimale adottata dal Legislatore. Questi ultimi sono tuttavia significativi, riprendendo alcune delle soluzioni elaborate dall'OUA, come la necessaria qualificazione professionale dei curatori, la possibilità di affidamento di tale incarico a piu' professionisti diversi in forma congiunta, associata o societaria, una nuova complessiva disciplina dei rapporti pendenti e la possibilità di affittare o vendere l'azienda o parte di essa già prima della verifica del passivo. Probabilmente nonostante tutto alcuni risultati positivi potranno venire dal nuovo concordato, preventivo e fallimentare, e dagli accordi sulla ristrutturazione del debito, ma essi rischiano di rimanere quantitativamente modesti sin quando non si affermerà una cultura dell'emersione precoce della crisi, per la quale la novella ha ben pochi incentivi.

L'Avvocatura resta quindi convinta che, anche in questo settore, strategico per l'economia del paese, si sia persa una grande occasione per realizzare una riforma organica della crisi d'impresa, che fosse all'avanguardia in Europa.

*E) Il settore penale - Il sistema delle garanzie in ambito penale con riferimento anche alla normativa sovranazionale ed europea*

L'Avvocatura Italiana, dopo il preciso messaggio contenuto nella mozione finale di Palermo a proposito di attuazione del giusto processo, si trova di fronte ad una realtà normativa che troppo poco ha innovato per attuare effettivamente e concretamente quei profili costituzionali trasfusi nel novellato art. 111 della Costituzione.

Dovrebbero tutti ricordare che l'attuale impianto costituzionale è stata una scelta obbligata per il legislatore italiano, che più volte ha dovuto subire la mortificazione di essere rimproverato da istituzioni sopranazionali per non essere riuscito ad approntare un sistema processuale idoneo a garantire la speditezza dei processi e la loro celebrazione in condizioni di effettiva parità tra le parti, davanti ad un giudice terzo.

L'Avvocatura, quindi, si attendeva che, coerentemente alla nuova filosofia del processo, poi costituzionalizzata, le parti finalmente si ponessero in una condizione di parità rispetto ad un giudice terzo ed imparziale, che avrebbe poi risolto la singola questione portata al suo esame.

Sul punto, invece, si è registrata la solita polemica di natura politica, si è assistito ai soliti compromessi, col risultato di vedere via via sbiadire la presa di posizione iniziale di buona parte del mondo politico, al punto che la tanto reclamizzata separazione delle carriere è finita, poi, in una non certo soddisfacente separazione delle funzioni.

La separazione delle funzioni, infatti, non solo non realizza il principio costituzionale appena richiamato, attesa la possibilità di un travaso dall'uno all'altro campo, sia pure con i temperamenti introdotti dal decreto delegato, ma, anzi, potremo dire che, così come è oggi, quel principio viene totalmente vulnerato.

Infatti, si è privilegiata la caratterizzazione professionale del magistrato, ripristinando finalmente il principio della meritocrazia per la progressione nelle funzioni, quanto meno oggi separate, ma non si è intervenuti per rendere autonomo il ruolo del P.M. sganciandolo definitivamente da quello del giudicante, solo così effettivamente terzo.

Per questo sarebbe stato necessario, per come originariamente proclamato, incidere sull'accesso (no al concorso unico) e sull'organo di autogoverno (no a un unico CSM).

Ancora, richiamata la mozione congressuale approvata a chiusura dell'assise di Palermo, il 5 ottobre 2003, non può non evidenziarsi la continua elusione, da parte dell'interlocutore politico, dei richiami dell'avvocatura italiana.

L'avvocatura aveva detto a Palermo che *“la Giustizia non può e non deve essere terreno di lotta politica”*; ebbene, basta ripercorrere la rassegna stampa di questi due anni, per vedere come, al contrario, su ogni argomento in discussione, che ha riguardato il settore penale, si siano innescati dibattiti che sullo sfondo hanno avuto scontri di natura politica.

Si è parlato, infatti, di provvedimenti salva aziende, di leggi ad personam, tralasciando, di fatto, di discutere delle reali problematiche sottese a molti interventi riformatori..

L'avvocatura aveva altresì detto che *“le riforme frammentarie, finalizzate al riassetto dei rapporti tra poteri dello stato, slegate dal contesto unitario sistematico, nuocciono all'efficienza, alla qualità del servizio giustizia, alla legalità”*; contrariamente a tale constatazione, il legislatore ha operato in diversi settori specifici, con interventi tampone, slegati da un contesto complessivo riformatore e dando modo, in alcune situazioni, di percorrere contestualmente strade diverse e contrapposte; si pensi agli interventi specifici in materia di diritto penale sostanziale (prescrizione, legittima difesa, diffamazione a mezzo

stampa ecc...) quando al lavoro vi era una commissione ministeriale cui era stato dato mandato di riformare l'intero codice penale.

Era stato anche affermato che *“l'obiettivo della celerità del processo deve essere perseguito senza compromettere le garanzie del cittadino”*; al contrario, in ambito processual penalistico si è approvata una legge che consente di ritenere effettuata direttamente all'imputato una notifica, che non sia la prima, con la consegna dell'atto al difensore.

Alla luce delle superiori considerazioni, non si può non esprimere un giudizio di insoddisfazione, pur dandosi atto che, con un'inversione di tendenza rispetto al passato, diverse problematiche sono state portate sul tappeto anche se se ne è, poi, snaturato il significato ontologico, a causa della metodologia settoriale utilizzata e del terreno sul quale sono state condotte e dibattute: quello della lotta politica.

#### F) *La revisione delle circoscrizioni*

L'intervento in materia, che merita autonoma trattazione, ancorché stralciato dalla complessiva riforma dell'ordinamento giudiziario, avrebbe dovuto venire responsabilmente avviato nel corso della legislatura, sia pure sulla base di indagini effettivamente atte a consentire la realizzazione di un'equa distribuzione del carico di lavoro e di una adeguata funzionalità degli uffici giudiziari, non necessariamente, peraltro, da raggiungere attraverso l'accorpamento o la soppressione di tribunali o uffici del giudice di pace già esistenti.

Su tale prospettiva, l'Oua aveva registrato il consenso dell'Anm, quando, nel febbraio 2004, con un comunicato congiunto, le rappresentanze dell'avvocatura e della magistratura condivisero e sostennero l'opportunità di recuperare al percorso di riforma i temi della revisione delle circoscrizioni, ma secondo criteri non meccanici e quantitativi, bensì rispondenti alle effettive esigenze del servizio giustizia. La rilevata condivisione, in quella circostanza, atteneva anche alla necessità di por mano al complessivo riassetto della magistratura onoraria.

Come già rilevato dall'Oua nel marzo 2002, da decenni alcuni settori del mondo politico nazionale, della Magistratura e della pubblica amministrazione ravvisano nella soppressione dei cosiddetti tribunali minori, una delle riforme asseritamente ed aprioristicamente necessarie per pervenire al superamento della crisi in cui versa, ormai strutturalmente, il sistema giustizia italiano.

Ma se è indubbio che nell'amministrazione della giustizia sia necessario ottimizzare le risorse, è altrettanto indubbio e necessario preliminarmente esporre alcune considerazioni, finalizzate a «indirizzare» l'approccio al problema.

Se il fine da perseguire è un servizio giustizia efficiente, a «contatto» con il cittadino, non possiamo esimerci dal sottolineare che, allo stato, gli uffici che rispondono meglio allo scopo e che si avvicinano di più allo standard di efficienza richiesto dal Comitato dei Ministri Europeo, sono quelli considerati «minori» (come riconosciuto dalla relazione Ministero giustizia settembre 2001).

Questa realtà induce a riflettere sul concetto di ottimizzazione, alla quale non si perviene sopprimendo drasticamente uffici, e tagliando anche quelli che funzionano, ma passando attraverso un'ampia indagine conoscitiva dell'attuale, che scaturisca da dati concreti e soprattutto reali. Non va poi sottaciuta l'esigenza, anch'essa meritevole di tutela, di non allontanare la giustizia dal territorio e dal cittadino, avendo riguardo alla circostanza che l'accentramento di tutti i principali uffici direzionali e servizi in poche città maggiori, con i connessi effetti di desertificazione della rete delle città a grande

tradizione civile ma con minore attuale consistenza demografica, alimenta di fatto un modello di sviluppo perverso, ed un devastante meccanismo causa-effetto tendente al degrado di due terzi del paese, fenomeno che, invece, deve essere politicamente invertito

Occorre quindi che venga acquisita la consapevolezza della necessità che prima di adottare qualunque decisione in proposito, esistano e costituiscano base dell'intervento dati di riferimento certi, ottenuti attraverso uno scrupoloso monitoraggio del territorio e disamina dei fattori sociali e territoriali.

Laddove non trovasse accoglimento quella che potrebbe definirsi la “*pregiudiziale conoscitiva*”, non si potrebbe evitare che ogni provvedimento governativo rischi di ottenere non già i risultati perseguiti, ma più semplicemente, e negativamente, un effetto di normalizzazione verso il basso, che è responsabile evitare.

#### G) *I procedimenti in materia di Famiglia e Minori*

Le riforme, in tema di rappresentanza e tutela del minore, di difesa d'ufficio nei giudizi minorili e riguardo alla modifica degli artt. 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni, hanno dato stura all'attività parlamentare per la conclamata necessità di dare finalmente attuazione alle convenzioni che nel corso degli anni la comunità internazionale ha inteso elaborare a protezione dell'infanzia e del bambino, riconosciuto ufficialmente soggetto pieno del diritto e non più oggetto di mera protezione da parte dell'ordinamento.

Da tale riconoscimento scaturisce, anche, il riconoscimento dello stesso come parte del processo, con l'istituzione di figure nuove di rappresentanza e tutela (curatore speciale, garante nazionale e regionale, difensore d'ufficio), il riconoscimento del diritto del minore ad essere informato e ascoltato, la pedissequa modifica dei procedimenti minorili.

Con specifico riferimento alla riforma in tema di Rappresentanza e Tutela del Minore (in particolare, sulla nuova figura del Curatore Speciale si denuncia il carattere di interventi solo settoriali, non sufficienti a risolvere la problematica e le inadeguatezze presenti nel sistema normativo vigente che attende da anni la necessaria riforma organica dell'intera materia del diritto di famiglia e minorile, per cui si ribadisce, pur nella necessità che il minore sia garantito difeso e tutelato, con il riconoscimento del suo ruolo di parte e dell'obbligatorietà del suo ascolto, l'esigenza di evitare l'invasività statale nell'ambito familiare, sia nelle procedure di separazione e divorzio, sia in tutti i casi in cui non vi sia una grave conflittualità tra i coniugi ed il minore, per evitare sovrapposizione di ruoli ed il sorgere di conflitti con il pericolo di ingenerare incertezze e disorientamento nel minore stesso. In tale ottica, si sottolinea l'opportunità che il Curatore Speciale sia scelto tra Avvocati, con esperienza specifica, provata e documentata, e con adeguata formazione nel settore individuata con precisi criteri.

Sul disegno di legge di disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e di modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni, si esprime consenso all'abolizione del potere del giudice di iniziare d'ufficio il processo, al riconoscimento di assicurare la difesa a tutte le parti private introducendo la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, al riconoscimento del diritto per i non abbienti di usufruire del patrocinio a spese dello Stato, al riconoscimento che la scelta del difensore d'ufficio in materia di famiglia e minori debba essere effettuata tra avvocati in possesso di competenze qualificate inseriti in apposito elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine.

Nella reiterata istanza di unificazione della giurisdizione in materia di famiglia e minori, si esprime assoluta contrarietà riguardo alla mancanza di una qualunque precisazione sui criteri di individuazione per formazione ed esperienza specifica del difensore d'ufficio, sulla mancata previsione del minore ad essere parte del processo a pieno titolo ed ad essere informato ed ascoltato nel rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

Circa, infine, la imminente riforma delle disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso, di cui al Pdl 66 C unificato (cd. Paniz 3) nella sua versione approvata il 7 luglio 2005, si prende atto con soddisfazione dei risultati ottenuti in quanto molte delle istanze e delle critiche mosse da parte dell'organismo di rappresentanza politica sono state recepite; si esprime, infatti, consenso all'abolizione dell'obbligatorietà dell'affidamento condiviso con il relativo progetto di affidamento, alla previsione sull'obbligo del giudice di ascoltare il minore e della reclamabilità dei provvedimenti ex art. 708 con rito camerale.

Si ribadisce, invece, ferma contrarietà alla retroattività prevista dalle norme transitorie, atta a scardinare situazioni ormai consolidate, e si denuncia, anche a fine emendativi, l'indebito censurabile automatismo del versamento direttamente al figlio maggiorenne del mantenimento; l'invasività dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 155 *sexies*, tali da ledere i principi del giusto processo e della tutela del contraddittorio; della sanzione risarcitoria ovvero del versamento di una incomprensibile penale a favore della Cassa Ammende, tale solo da far lucrare l'erario sulla litigiosità genitoriale; il rigido automatismo della previsione sul venir meno del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva *more uxorio* o contragga nuovo matrimonio; la mancata previsione dell'audizione del minore in contesto protetto e previa sua informazione.

#### H) *Il ruolo del difensore: valorizzazione, formazione e riforma dell'ordinamento*

Di seguito si riassumono i principi fondamentali riaffermati in occasione della Conferenza Nazionale di Napoli che l'avvocatura ritiene debbano informare l'ordinamento professionale forense nell'ambito della legge quadro sulle libere professioni, la quale deve fondarsi sui principi comuni e tipici delle professioni regolamentate, ovvero autonomia dai poteri e indipendenza nel giudizio tecnico, fedeltà al mandato, e neutralità del professionista rispetto all'oggetto dello stesso (intesa nel senso di assenza di un interesse proprio o, peggio, confliggente):

- 1) Necessità di una **legge speciale per la professione di avvocato** che si rapporti con una legge quadro sulle libere professioni come legge speciale rispetto alla norma generale, salvaguardando la specificità della funzione ed il ruolo di avvocato, costituzionalmente rilevanti; necessità di sottrarre al legislatore regionale ogni competenza in ordine alla disciplina delle professioni regolamentate e della professione forense in particolare;
- 2) Salvaguardia della **giurisdizione domestica** in capo al CNF per la attività di avvocato, con esclusione di qualsiasi ricorso a giudizi di organi esterni all'avvocatura relativamente ai procedimenti disciplinari; esigenza di creare organi distrettuali di esercizio della funzione disciplinare, sia nella prospettiva di alleviare i compiti di Consigli, sia in quella di pervenire alla separazione tra organo inquirente ed organo giudicante;
- 3) Necessità di **evitare ogni confusione tra la professione di avvocato e il concetto di impresa**, assimilabili soltanto ai fini della concorrenza;



4) Necessità di **disciplinare in modo adeguato l'esercizio delle professioni intellettuali, e della professione di avvocato in particolare, in forma collettiva o associata, garantendo una pluralità di modelli e contemplando anche strutture multidisciplinari con altri professionisti**, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e del mercato, ferma restando l'**esclusione di soci di puro capitale**. In esecuzione del deliberato conclusivo della Conferenza Nazionale di Napoli, è stata elaborata una bozza normativa e di statuto di società professionale, pure approvata dall'Assemblea;

5) Necessità di **tutelare il rapporto di fiducia tra cliente e avvocato** anche di fronte a interventi legislativi invasivi, come la legge antiriciclaggio e la legge sulla privacy, peraltro condivisibili nelle loro finalità generali di tutela del cittadino e del bene pubblico.

5-1) Con riguardo alla **legge sulla privacy** sono emerse serie perplessità sull'applicabilità della stessa agli avvocati, a fronte delle seguenti considerazioni:

- L'attività di avvocato è attività strumentale al diritto di difesa del cittadino costituzionalmente garantito (art. 24 Cost);
- L'avvocato conosce e necessita di conoscere e utilizzare tutti i dati personali, anche sensibili, del cliente e dei terzi coinvolti, per esercitare l'attività difensiva predetta;
- L'avvocatura è soggetto di giurisdizione al pari della Magistratura ed è destinataria di uno status particolare al fine di evitare interferenze con l'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito;
- Della peculiarità e della delicatezza dell'attività forense si è reso conto il legislatore italiano così come il Garante per la Protezione dei dati personali che, con una serie di provvedimenti generali (anche se provvisori ma costantemente reiterati nel tempo), ha esonerato espressamente gli avvocati da diversi obblighi previsti dalla legge in materia di privacy (ad es. l'esonero dalla richiesta di autorizzazione al Garante, l'esonero dalla notificazione, l'esonero dalla informativa al terzo per esigenze difensive, esonero dalla raccolta del consenso del cliente al trattamento per l'attività giudiziale,...);
- La normativa comunitaria consente allo Stato italiano di stabilire le condizioni generali di liceità dei trattamenti dei dati nonché a stabilire "deroghe", oltre a quelle previste nell'art. 8 "purchè siano previste le opportune garanzie..." (e tali possono essere le norme deontologiche che impongono il segreto professionale) e "per motivi di interesse pubblico rilevante" (art. 8 della direttiva Comunitaria 95/46/CE, paragrafo n. 4).

5-2) Con riguardo alla **normativa antiriciclaggio** l'OUA è intervenuta con un proprio documento politico critico e, quanto all'aspetto pratico, curando l'edizione di un "Vademecum", facendosi carico di una opportuna iniziativa informativa e di sensibilizzazione al tema. In particolare si sono espresse forti perplessità sull'impatto che una tale normativa ha sul rapporto di fiducia tra cliente e avvocato, sull'obbligo del segreto professionale, sull'essenza stessa dell'"essere" e del "fare" l'avvocato come fino ad oggi concepita. Si è detto infatti che l'obbligo di segnalazione dell'operazione "sospetta" di un cliente non costituisce lesione del segreto professionale e che tale obbligo di segnalazione non sussiste ove le informazioni circa l'operazione sospetta pervengano all'avvocato nel corso del giudizio. Ciò significa che l'obbligo di segnalazione investirebbe soltanto l'attività stragiudiziale e che perciò sarebbe sufficiente, per il riciclatore, chiedere una consulenza stragiudiziale a soggetto non destinatario dell'obbligo per eludere la legge. Questa è una ulteriore ragione per riservare la consulenza stragiudiziale agli avvocati, notai e commercialisti, tenuti alla segnalazione: solo in tal modo tale normativa acquisterebbe concreta efficacia.

6) Necessità di regolamentare l'**accesso alla professione di avvocato** partendo "ab ovo", cioè dalla facoltà di Giurisprudenza e valorizzando il tirocinio, completato con la partecipazione alle Scuole di formazione post-universitarie, al fine di consentire l'accesso alla professione soltanto di soggetti capaci, preparati e motivati, con conseguente giovamento per l'intera categoria. Al tempo stesso, infatti, un più rigoroso e formativo percorso di accesso, con la selezione che lo stesso fisiologicamente



comporterà, potrà garantire ai giovani che accedono alla professione di contare su più vivibili, soddisfacenti e dignitose condizioni per l'esercizio dell'attività.

In particolare :

**A) Percorso universitario** - si ritiene essenziale:

A.1.) condividere la distinzione tra la laurea breve di base triennale, senza possibilità di accesso all'albo, da quella magistrale quinquennale, unica via di accesso alla libera professione.

A.2.) prevedere per l'accesso al quadriennio della laurea magistrale un numero programmato, ovvero quanto meno la selezione tramite test attitudinali e di verifica della preparazione di base (il che è stato attuato con la riforma del Corso Universitario già con il corrente anno accademico).

A.3.) condividere la previsione di inserimento tra le materie caratterizzanti il corso di laurea magistrale, la deontologia e gli ordinamenti giudiziario e forense, l'argomentazione giuridica, nonché materie relative a strumenti di lavoro ormai imprescindibili (es. una lingua straniera con particolare riferimento al lessico giuridico, l'informatica giuridica).

Nel senso dei principi innanzi indicati, l'avvocatura esprime compiacimento per la nuova strutturazione del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, alla cui riscrittura ha attivamente collaborato, raggiungendo, nell'ambito della Commissione, una sostanziale e positiva unità di intenti e di azione, cui deve ascrivere il merito del successo ottenuto, pur a fronte di irrigidimenti del mondo accademico.

**B) Scuole di formazione post-universitarie** - si è ravvisata la necessità di:

B.1.) completare la pratica, che deve comunque continuare ad essere svolta necessariamente presso lo studio legale, con la frequenza di una scuola privilegiando quelle forensi;

B.2.) prevedere una preselezione per l'accesso alle scuole post universitarie (Forensi e Bassanini);

B.3.) prevedere verifiche periodiche ed una anche conclusiva dell'idoneità all'ammissione all'esame di abilitazione.

B.4.) attribuire in via esclusiva all'avvocatura la funzione di trasmissione del sapere e dell'identità professionale e di continuare ad esercitare il doveroso ruolo di formazione e controllo di professionalità;

B.5.) individuare risorse economiche ed umane per il funzionamento delle scuole forensi;

B.6.) condividere i lavori della commissione Siliquini relativamente alle Scuole forensi, per quanto sino ad oggi nella stessa ha formato oggetto di discussione, esprimendo ferma richiesta a che sia riconfermata la titolarità della formazione forense in capo alla categoria, che deve risultare non subalterna alla formazione universitaria, attraverso il sistema integrato di formazione e pratica delineato anche nella proposta ivi formulata dall'OUA.

**C) Tirocinio** - è emersa la necessità di:

C.1.) prevedere una pratica effettivamente professionalizzante, ossia concretamente svolta, sotto la guida del *dominus* ed il controllo dell'ordine territoriale;

C.2.) il ruolo del "dominus" deve essere esaltato quale fonte di trasmissione dei saperi legati all'esercizio della professione;

C.3.) rendere lo svolgimento della pratica **incompatibile** con qualsiasi attività lavorativa e/o con altri contemporanei corsi abilitanti all'esercizio di altre professioni (notariato, magistratura ecc.);

C.4.) limitare tendenzialmente il **numero massimo dei praticanti** a due per ogni titolare;

C.5.) prevedere che il dominus, per accogliere praticanti, possa vantare un effettivo esercizio professionale continuativo per un congruo numero di anni (proposti **otto anni**);

C.6.) prevedere che il praticante, al secondo anno di pratica possa essere abilitato all'esercizio professionale provvisorio, ma **solo in sostituzione del dominus e sotto la responsabilità di quest'ultimo**;

C.7.) condividere la opportunità di un **equo compenso** indennitario al praticante, escludendo qualsiasi riferimento alla “retribuzione” (trattandosi di rapporto per nulla assimilabile allo schema del rapporto subordinato o parasubordinato); parametrare comunque l’equo compenso alla quantità e qualità del lavoro svolto, pur sempre nell’ottica dell’apprendimento;

C.8.) ricercare le modalità per caricare gli oneri economici della formazione del futuro avvocato quale indispensabile soggetto della giurisdizione, sullo Stato o sulle Regioni, anche mediante **forme di agevolazione fiscale**, pur nella garanzia dell’autonomia ed indipendenza della professione forense dalla ingerenza di ogni potere;

C.9) **limitare la validità temporale del certificato di compiuta pratica** ai fini dell’esame di abilitazione;

C.10) condividere le soluzioni già prospettate circa la **presenza di “tutors”** per gli Ordini maggiori, al fine di seguire con effettività e serietà il percorso formativo del praticante.

7) Necessità di disciplinare le **specializzazioni** e il loro accesso, pur nel contesto unitario della professione, e quindi **senza la previsione di albi separati**, evidenziando in ogni caso che il conseguimento di una o più specializzazioni non potrà attribuire riserva di attività nel settore, ma unicamente garanzia di maggiore preparazione tecnica specifica.

8) Necessità di adottare sistemi efficaci per la formazione permanente degli avvocati; il tutto nell’ottica di garantire la professionalità dell’avvocato e la qualità della prestazione, che rappresentano gli obiettivi da perseguire, anche attraverso peculiari forme della sua certificazione. Se non appare plausibile scindere la titolarità della formazione dai Consigli dell’Ordine, è altrettanto vero che la sua gestione non può concretamente declinarsi se non attraverso il relativo affidamento alle Scuole forensi, da un lato, ed alle associazioni forensi, dall’altro. Resta, comunque, la necessità di dare concreto contenuto all’obbligo deontologico della formazione permanente sanzionando la sua omissione come grave violazione disciplinare in modo proporzionale

9) Necessità di rivendicare una **riserva legale per la consulenza**, in seconda istanza anche condividendola con altre professioni affini.

10) Necessità di **difendere il sistema delle tariffe**, sia pure adeguandolo al nuovo assetto ordinamentale, ma con assoluta esclusione del patto di quota-lite.

11) Necessità di **ridisegnare il nuovo ruolo dell’avvocato nella società**, tenendo conto di alcuni fenomeni emergenti, come la costituzione di soggetti collettivi di tutela.

12) Necessità di ridisegnare la **struttura e l’organizzazione dei Consigli dell’Ordine**, con aumento del numero dei consiglieri sempre rapportato al numero degli iscritti, l’allungamento della durata del mandato e la limitazione della rieleggibilità, il tutto anche alla luce delle nuove funzioni ed attribuzioni imposte ai Consigli.

L’Ordine forense deve continuare ad esistere innanzi tutto a tutela dell’avvocato, e particolarmente a garanzia della sua autonomia ed indipendenza, che sono a loro volta a garanzia della libertà dei cittadini. Non si può condividere la proposta dell’istituzione di un Consiglio Nazionale o dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini, come adombrato in una delle più recenti proposte di fonte ministeriale, frutto di ingiustificabile ignoranza dei correnti modelli di rappresentanza forense e della eterogenea attribuzione agli Ordini anche di compiti di rappresentanza politica, con confusione di

funzioni istituzionali e di funzioni politiche e con potenziale grave compromissione del loro ruolo terzo di garanzia e di giudice dei comportamenti deontologicamente rilevanti.

**Va ribadita** l'esigenza della salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza degli Ordini Circondariali, **sia sotto il profilo del rigetto della prospettiva della creazione di un ordine unico nazionale, del quale siano articolazioni (innanzi tutto) il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali (risultando oltre tutto inaccettabile una strutturazione di tipo gerarchico e verticistico), sia sotto il profilo di un'ingerenza ministeriale che si risolva nell'esercizio di discrezionalità amministrativa in materie riservate all'autonomia del sistema ordinistico (dovendosi in particolare rivendicare un'espressa riserva di legge per quanto riguarda la formulazione e l'aggiornamento del codice deontologico).**

Si è inoltre avuta piena concordanza sui seguenti principi:

- a) non è condivisibile la necessità e l'opportunità di articolazioni – nell'ambito dell'ordinamento professionale - quali l'assemblea nazionale, comparsa nei recenti progetti di riforma delle professioni;
- b) positiva è invece la valutazione per le unioni regionali, distrettuali o interdistrettuali, quali centri di coordinamento degli Ordini rientranti nello stesso ambito territoriale e nella prospettiva del proficuo mantenimento dei rapporti con gli enti regionali; tuttavia si è espressa contrarietà alla istituzionalizzazione di tale fenomeno unionistico.
- c) prevale un orientamento contrario alla previsione di indennità di carica, ritenuta nella sostanza incompatibile con l'ufficio di componenti delle Istituzioni;
- d) viene condiviso il ricorso a sinergie con risorse esterne, quali quelle delle associazioni, in settori strategici e qualificanti, come la formazione e l'aggiornamento;
- e) occorre ripensare ai meccanismi elettorali, anche del CNF, sia sotto il profilo di regole e modalità di esercizio dell'elettorato attivo, sia sotto il profilo dell'elettorato passivo, con l'obiettivo di garantire una migliore calibratura del rapporto elettivo tra l'Ordine distrettuale e gli Ordini del distretto.

## I) I dati dell'amministrazione giudiziaria

Proprio in questi giorni il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha discusso il quarto rapporto annuale presentato dalle autorità italiane, contenente le soluzioni proposte per risolvere un problema diventato ormai strutturale ed ha discusso anche le misure illustrate dalle autorità italiane in un Piano d'azione speciale, presentato lo scorso luglio e dedicato ai possibili rimedi per la giustizia penale e civile.

Si tratta di una tematica di rilevante importanza, sulla quale è noto l'impegno costante e propositivo dell'Organismo Unitario.

Il C.M. d'Europa, peraltro, *“ha concluso che malgrado tali sforzi il problema dell'eccessiva lungaggine della giustizia italiana restava irrisolto”*. (testo tratto dal comunicato emesso il 13.10.2005)

Il Comitato ha anche discusso le misure annunciate dalle autorità italiane in un Piano d'Azione speciale per la giustizia civile e penale ([CM/Inf\(2005\)39](#)) predisposto per fronteggiare questa situazione. Su talune delle proposte contenute nei precedenti documenti presentati dal Governo italiano, anche ora riproposte, l'Oua già ha in più occasioni formulato rilievi critici, non ritenendo che le soluzioni prospettate siano tali da consentire il raggiungimento degli scopi prefissi.

Il Comitato stesso, del resto, ha considerato che tale piano non costituisca una risposta sufficientemente esauriente al problema ed ha discusso la possibilità di istituire in Italia una

commissione ad hoc col compito di analizzare il problema e proporre una soluzione globale adeguata, decidendo inoltre di continuare l'esame della situazione nel prossimo novembre in vista dell'adozione di una Risoluzione interinale sulla questione.

L'Italia, dunque, resta "osservato speciale".

Va ricordato che, in tema di Giustizia, il nostro Paese è finito sotto i riflettori sin dal 2000, e per questo il ministero della Giustizia deve presentare periodicamente rapporti annuali. Ma finora nessuno di tali rapporti, già presentati nel 2000, 2002 e 2003, è riuscito a convincere il Comitato, che richiede una modernizzazione dell'ordinamento giudiziario. L'obiettivo non è stato ancora raggiunto: parlano in proposito i dati - persino quelli forniti dal Ministero - a partire da quelli del processo civile, con le cause iscritte che sono passate dalle 3.490.673 del 2001 alle 3.933.153 del 2004. Un aumento costante, al quale non hanno posto rimedio neanche le procedure di conciliazione. Del resto, è sufficiente analizzare il 2° "Controrapporto" elaborato dal "Centro raccolta dati" dell'OUA, presentato nel giugno del corrente anno, per capire che, nonostante il balletto delle cifre, la situazione rimane disastrosa.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, che pure ha tentato di avviare una positiva collaborazione con il ministero su queste tematiche, ha in questi giorni formulato al Comitato dei Ministri d'Europa formale richiesta, al fine di poter dare il proprio contributo nell'eventuale istituenda commissione nelle forme e nei modi che il Comitato stesso riterrà di individuare.

**Ostia, 23 ottobre 2005**

*L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunita in Ostia, (Roma) nei giorni 21 – 23 ottobre 2005, in merito alle questioni attinenti le modifiche dello statuto vigente del Congresso Nazionale Forense e con riferimento al lavoro della Commissione Statuto costituita dall'OUA in previsione dell'ormai imminente XXVIII Congresso Nazionale Forense, prima sessione di Milano,*

#### **PREMESSO CHE**

- il Congresso Nazionale Forense rappresenta la massima assise dell'Avvocatura Italiana, perché tale l'avvocatura stessa ha voluto che fosse, e in quanto tale costituisce non soltanto l'occasione preziosa di rappresentare all'opinione pubblica ed alle forze politiche il punto di vista della classe forense sulle tematiche afferenti la Giustizia e la tutela dei diritti, ma anche un importantissimo, imprescindibile momento di verifica;
- e' quindi onere di ogni avvocato italiano che intenda correttamente contribuire alla crescita ed allo sviluppo non soltanto della classe forense, ma della società complessivamente intesa, riconoscere al Congresso il ruolo e le funzioni che gli sono state attribuite; partecipare allo stesso nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari; contribuire mediante la presentazione e sottoscrizione delle mozioni alla affermazione delle linee guida di politica giudiziaria di cui l'avvocatura dovrà farsi portavoce nell'immediato futuro; proporre ogni mozione, anche ad oggetto statutario, che riterrà rispondente alle proprie convinzioni; accettare, infine, democraticamente gli esiti del libero dibattito e delle altrettanto libere votazioni che in quella sede avranno luogo;
- in preparazione del XXVIII Congresso Nazionale Forense, nell'ambito dei lavori del Comitato Organizzatore, cui per la prima volta dopo anni hanno partecipato anche l'Ordine di Roma e l'AIGA, in un percorso di riavvicinamento al modello di rappresentanza politica unitaria accompagnato dalla riconosciuta validità ed utilità di detta peculiare struttura ideata dall'Avvocatura, pur con la necessità di modifiche strutturali, è emersa la comune volontà di indicare all'ordine del giorno del Congresso medesimo anche il mai sopito tema delle modifiche statutarie, sia per apportare le piu' opportune modifiche funzionali al miglioramento del modello medesimo, sia per consentire l'auspicato recupero al percorso unitario delle componenti, ordinistiche ed associative, che ancora oggi dichiarano di non riconoscersi nel modello di rappresentanza politica;
- ciò ha confermato e reso manifesta la volontà dell'avvocatura italiana, e con essa dell'OUA, di non rinunciare ad ogni tentativo utile a favorire detto recupero, pur nella consapevolezza che lo stesso ambizioso obiettivo non fu raggiunto neppure dalla Commissione Statuto costituita all'esito del Congresso Nazionale Forense di Firenze, ancorché la stessa fosse autorevolmente presieduta dal Presidente del Cnf, allora l'avv. Nicola Buccico, e vedesse al suo interno prestigiosi ed autorevoli esponenti sia della realtà ordinistica che del mondo associativo;
- nella convinzione, quindi, della opportunità di migliorare il modello, per renderlo ancor più incisivo adattandolo alla mutata realtà, e di pervenire a modifiche statutarie che possano consentire di dare corpo e concretezza alle possibilità di recupero di importanti componenti forensi, con le quali l'OUA ha sin dall'inizio della presente consiliatura ha avviato costante e positivo dialogo, anche su temi concreti, l'Assemblea OUA sin al luglio 2004 ha dato vita ad una apposita Commissione Statuto – presieduta dal proprio Presidente che ne ha proposto la istituzione – con il compito di elaborare, attraverso il recepimento degli indirizzi e delle proposte formulate da tutti i soggetti dell'Avvocatura, progetti concreti di modifiche, in tempo utile per l'appuntamento congressuale, sì da favorire ampio e documentato, consapevole dibattito e democratica espressione di voto da parte dei numerosi delegati eletti nei singoli Fori;
- conseguentemente, nel corso di una delle prime riunioni del comitato, proprio dall'Organismo Unitario è stata avanzata la proposta, poi unanimemente condivisa, di utilizzare le successive riunioni del Comitato anche per la valutazione delle eventuali proposte di modifica statutaria che



- chiunque avesse ritenuto di presentare, nell'intento di contribuire al miglioramento del modello di rappresentanza;
- nel corso della successiva riunione del 4 dicembre 2005, poi, il Presidente del Cnf, avv. prof. Guido Alpa, ha aperto i lavori illustrando ai presenti l'opportunità di strutturare il XXVIII Congresso in due distinte sessioni, la prima a Milano e la seconda a Roma, prevedendo la trattazione delle modifiche statutarie nella prima sessione, e l'elezione per il rinnovo dei componenti dell'Assemblea dell'Organismo Unitario nella seconda sessione, potendo così eventualmente trovare applicazione già da tale sessione le modifiche che fossero approvate, per quanto applicabili. La seconda sessione del Congresso, quindi, vedrà la cessazione del mandato dell'attuale Assemblea e l'elezione del successivo Organismo, rappresentando così il primo momento di un *"nuovo corso"*, auspicabilmente con la partecipazione attiva di tutta l'avvocatura. Tale complessiva proposta di articolazione dell'importante assemblea congressuale forense ha trovato unanime consenso ed è stata quindi approvata, traducendosi nel prosieguo nella formulazione dell'avviso di convocazione del Congresso;
  - nel corso delle riunioni del Comitato Organizzatore che si sono sin qui svolte, peraltro, ivi compresa l'ultima del 29 settembre 2005, nessuna componente forense, ancorché ripetutamente presente ai lavori delle sessioni, ha ritenuto di dover rassegnare proprie proposte di modifica, preferendo con tutta evidenza elaborarle in via riservata, con lo scopo di perfezionarle sino all'apertura dei lavori congressuali, ovvero ritenendo scientemente di non presentarne, oppure – assai più semplicemente – non avendo proposte di modifica a presentare, di talchè la Commissione Oua ha dovuto forzatamente limitare la propria acquisizione di contributi esterni alle notizie ed anticipazioni, invero assai vaghe, apparse sulla stampa;

#### DATO ATTO

- che l'Assemblea OUA, già nel maggio 2002, in previsione del Congresso Straordinario Forense di Verona, imperniato per l'appunto sulle modifiche statutarie, aveva formulato auspicio che le modifiche congressuali a votarsi confermassero la centralità del Congresso Nazionale Forense, che fin ora ha rappresentato il massimo momento di confronto autenticamente democratico, di sintesi, di elaborazione e di scelta dell'Avvocatura italiana, e nel contempo fossero funzionali al conseguimento dei seguenti obiettivi :
  - a) intensificazione del rapporto con i Consigli dell'Ordine, mantenendo la separazione tra esercizio della funzione istituzionale ed esercizio della funzione politica.
  - b) valorizzazione del rapporto con le associazioni, rendendole maggiormente responsabili anche nella trattazione di specifiche problematiche di settore.
  - c) previsione di momenti di periodico confronto e dialogo con gli organi istituzionali e le associazioni anche individuando ed organizzando incontri periodici.
  - d) individuazione di meccanismi elettorali e modalità elettive capaci di aumentare e valorizzare la partecipazione degli iscritti all'elezione dei delegati al Congresso e di questi ultimi all'elezione degli organi direttivi.
  - e) scelta di modalità e procedure, che rendano regolare, idoneo ed effettivo l'impegno da parte dei Consigli dell'Ordine a finanziare all'Organismo Unitario.

#### OSSERVA

Nel mondo forense, prima che in altre realtà professionali, sono emerse due distinte funzioni di rappresentanza generale della categoria: una istituzionale, attinente alla valenza pubblicistica della professione, e quindi di custodia, garanzia e disciplina dei principi, del decoro e delle condotte degli



avvocati; l'altra politica, cioè svolgente il ruolo di interlocutore e di parte sociale nella dialettica tra potere politico e avvocatura.

Esse non possono essere tra loro confuse senza svilire il ruolo istituzionale o indebolire la capacità di contrapposizione politica, e per questo, da oramai oltre dieci anni, si è ritenuto di marcare la separazione, attribuendo all'OUA, quale organo del Congresso Nazionale, la rappresentanza politica permanente nell'intervallo tra un Congresso e l'altro, fermo restando l'autorevole ruolo istituzionale del Cnf.

Ciò non significa che la separazione sia tanto rigida da prevedere a priori materie di trattazione esclusiva, essendo invece del tutto necessario, oltrechè fisiologico, che le distinte rappresentanze si muovano di concerto. Questo del resto il tenore letterale del forte e significativo patto, consacrato nel preambolo del vigente Statuto, che postula la realizzazione effettiva, e non già solamente teorica, di un leale e costruttivo spirito di collaborazione tra i soggetti esponenziali dell'avvocatura italiana.

L'originale creazione di un modello di rappresentanza politica generale dell'Avvocatura, con il suo centro nel Congresso, aperto alla libera e democratica partecipazione di tutte le componenti, e un esecutivo rappresentato dall'Assemblea OUA, è il frutto della volontà, della fantasia e dell'impegno degli Avvocati italiani, e rappresenta oggi un preciso punto di riferimento, anche per il mondo politico, che riserva considerazione e attenzione alle proposte dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, così come tempestivamente presentate ed illustrate in tutte le sedi in cui si elaborano le politiche della Giustizia. Ciò ha consentito di sviluppare una molteplicità di rapporti e di stabili relazioni, frutto della attività politica quotidiana dell'OUA, di cui sarebbe inopportuno, se non addirittura irresponsabile, oggi privarsi.

Il Congresso, nella attuale configurazione, e l'Organismo Unitario, rappresentano un importante capitolo della storia dell'Avvocatura italiana, ed anzi è lecito inorgogliersi per come il percorso di affermazione della soggettività politica dell'avvocatura abbia rappresentato l'occasione per far sì che la stessa, in ogni sua componente, compisse un significativo balzo in avanti, per i risultati conseguiti e per il percorso democratico e di crescita che ha compiuto sino ad oggi.

**L'Organismo Unitario sente il dovere di salvaguardare e tutelare con convinzione per gli Avvocati italiani, se lo vogliono e lo vorranno, anche in esecuzione del ruolo e della funzione che gli sono stati affidati all'atto dell'elezione, non già se stesso – essendo pacificamente nella libera disponibilità del Congresso confermarne o meno l'esistenza e la struttura – bensì l'idea vincente della rappresentanza politica, che l'avvocatura prima ed unica tra le professioni liberali ha partorito ed efficacemente realizzato, favorendo nel contempo il verificarsi di tutte le condizioni affinché il dibattito congressuale possa svolgersi e svilupparsi al meglio, sia sui temi di merito e sulle questioni di politica generale della giustizia, sia sugli snodi della rappresentanza e delle auspiccate riforme statutarie.**

Quello su cui ci si può e ci si deve legittimamente e costruttivamente interrogare è quindi altro dalla messa in discussione dell'idea vincente della rappresentanza politica autonoma.

Si può quindi, e si deve, discutere su come migliorare la funzionalità del modello, e quindi domandarsi se i meccanismi per scegliere i delegati congressuali e i componenti dell'organo di rappresentanza politica generale debbano essere adeguati al mutato divenire.

E' certo una riflessione ragionevole e doverosa, dopo un decennio, e non dopo un decennio qualunque, ma un decennio nel quale **il quadro istituzionale, economico, normativo e sociale è radicalmente mutato, sì da porre in discussione nella sua globalità l'intero assetto delle rappresentanze, a qualsivoglia livello.**

Tuttavia limitarsi ad osservare la mutata realtà sarebbe riduttivo, dovendosi invece avere chiaro l'obiettivo della riflessione sulle eventuali modifiche statutarie, ed ancor prima sull'ordinamento professionale forense, e cioè la realizzazione di un sistema di rappresentanze che sia efficace espressione di una rappresentazione equilibrata e fedele dell'avvocatura italiana, capace di dare sempre maggior forza alla voce della classe forense.

#### AUSPICA PERTANTO

- che vengano superati, anche nei fatti, i contrasti, le diffidenze, la tutela del proprio “*particolare*”, che hanno contribuito sino ad oggi al frazionamento non soltanto della categoria, ma anche delle diverse componenti e rappresentanze;
- che il Consiglio Nazionale Forense, la Cassa di Previdenza, gli Ordini e le Associazioni Forensi, nel mentre ci si appresta ad affrontare in sede congressuale l’assunzione di importanti scelte, sia in tema di ordinamento professionale che di politica della Giustizia, nonché a vagliare senza pregiudizi le modifiche statutarie che saranno presentate in tale sede, si impegnino lealmente e convintamente nel sostenere e rafforzare il patto politico che ha consentito all’Avvocatura di darsi un Organismo di rappresentanza politica;
- che i lavori della prima sessione congressuale, in programma a Milano nei giorni dal 10 al 13 novembre 2005, si svolgano in piena regolarità e proficuamente, nell’interesse esclusivo dell’avvocatura italiana, con ciò premiando gli sforzi e l’impegno del Foro organizzatore e dell’OUA e rispettando e valorizzando la passione politica e civile dei numerosi delegati e congressisti che ivi saranno convenuti.

\* \*

Ritenendo, infine, che una classe dirigente responsabile e politicamente avveduta abbia il compito di porre le proprie conoscenze ed esperienze al servizio dell’Avvocatura, che le ha conferito mandato e al tempo stesso fiducia,

### RASSEGNA

all’attenzione di tutti gli avvocati italiani, e particolarmente dei Delegati al XXVIII<sup>o</sup> Congresso Nazionale Forense, quale contributo al dibattito congressuale l’allegato documento, contenente osservazioni, principi e proposte in tema di modifiche al vigente Statuto del Congresso Nazionale Forense, che ha ritenuto comunque responsabilmente di fornire, in difetto di conoscenza di altre elaborazioni già compiute.

### CONFIDA

*che l’Avvocatura italiana, sia con riferimento alle modifiche statutarie che ai rilevanti temi di merito oggetto delle sessioni congressuali, cessi di ritenere quale arma più efficace l’attesa, e, con forza e lucidità, tralasci l’abitudine e mediocri vie di mezzo accomodanti e di alcuna soddisfazione, non subisca il fascino di comode scelte, e si metta autenticamente in gioco, spendendo le proprie migliori energie intellettuali, per marcare di novità e coraggio le scelte che andrà ad intraprendere.*

Ostia, 23 ottobre 2005

*Allegato documento predisposto dalla Commissione Statuto OUA in tema di modifiche statutarie, pure approvato dall’Assemblea oggi riunita.*

### COMMISSIONE STATUTO

Prospetto schematico delle PRINCIPALI questioni

### PREMESSA

La Commissione Statuto costituita nel luglio 2004 nell'ambito dell'Assemblea OUA, si è ripetutamente riunita per elaborare un testo di sintesi delle possibili ed ipotizzabili proposte di modifica statutaria, che potrebbero formare oggetto di dibattito in occasione del XXVIII Congresso Nazionale Forense di Milano.

Hanno formato oggetto di riflessione numerosi materiali che in tema di modifiche allo Statuto del Congresso si sono susseguiti nel corso di questi anni, ed in particolare tutti i documenti che vennero acquisiti e redatti nel corso dei lavori della Commissione Statuto costituita all'esito del Congresso di Firenze 2003. Tra essi vanno menzionati i documenti varati dall'AIGA successivamente alla riunione della Commissione Buccico ad Ostuni<sup>1</sup> e in occasione del Congresso Straordinario di Verona 2004, così come i documenti emessi sul punto dall'UCPI.

Si sono poi acquisiti agli atti della Commissione il documento recentemente approvato dal Consiglio dell'Ordine di Venezia e quello approvato dal Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Forense.

Da ultimo la Commissione ha soffermato la sua attenzione sulle dichiarazioni, per la massima parte riportate sugli organi di informazione, che di recente sono state rilasciate da prestigiosi esponenti del mondo forense<sup>2</sup>, nelle quali sono state fornite anticipazioni sulle linee ispiratrici delle proposte di riforma che gli stessi soggetti si sono riservati di presentare in sede congressuale.

L'Organismo ha, quindi, ritenuto responsabile e doveroso farsi carico della predisposizione di questo documento, al fine di consentire ai delegati al Congresso Nazionale Forense di Milano di conoscere anticipatamente le ipotesi di modifica allo Statuto del Congresso che risulteranno verosimilmente presentate, e potere così al riguardo operare una valutazione più ponderata e consapevole, in previsione della relativa manifestazione di voto.

Si è peraltro scelto di offrire un *testo indicativo ed aperto*, nel senso di esporre anche le possibili soluzioni alternative, a volte anche tra loro antitetiche, che sono sin qui emerse dall'elaborazione delle diverse componenti dell'avvocatura.

Ciò al fine di permettere una valutazione di insieme delle diverse posizioni e concezioni del modello statutario, soprattutto laddove le formulazioni di modifica non siano meri emendamenti di ritocco del testo originario, ma ambiscano ad un più sostanziale cambiamento.

L'importanza della riflessione è connessa alla consapevolezza della necessità, da più parti affermata, di rafforzare la rappresentanza politica dell'avvocatura, intenzione da tutti confermata, recentemente anche dall'Ordine di Roma e dall'AIGA.

La scelta della Commissione, sotto questo aspetto, è stata anche ispirata ad una scelta di realismo politico, cercando di coniugare, all'interno delle varie opzioni sino ad oggi presentate, una elaborazione coerente, in linea con l'impianto democratico dello Statuto stesso e finalizzata comunque a riaffermare la

<sup>1</sup> Nel documento datato Bari 6/7 settembre 2002, l'Aiga, tra l'altro, affermava: "Non v'è dubbio che i punti salienti di riforma dello Statuto concernono il meccanismo elettorale dei Delegati al Congresso, dei Componenti dell'Assemblea, del Presidente e della Giunta. A ciò devono aggiungersi quelli riguardanti la convocazione del Congresso, la composizione del comitato organizzatore, la questione delle incompatibilità e del numero dei mandati dei componenti.

Sul punto, ad avviso dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, le guide-lines per la riforma del sistema elettorale possono così sintetizzarsi:

- garantire un criterio di massima rappresentatività dei **Componenti dell'Assemblea**, prevedendone la diretta elezione da parte dei singoli avvocati che, in tal modo, avrebbero una più attiva partecipazione alla vita politico-forense; tale finalità deve essere altresì perseguita garantendo una **rappresentanza anche locale** (in ogni circondario) dell'OUA;
- garantire una estesa rappresentatività alla carica di **Presidente**."

<sup>2</sup> Avv. Condello – segretario Ordine di Roma; avv. Paolo Giuggioli – presidente Ordine di Milano; avv. Pietro Romano – Presidente Unione degli Ordini Forensi Siciliani; avv. Mario Diego – Presidente dell'Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini; avv. Stefano Borsacchi – Presidente dell'Unione distrettuale degli Ordini della Toscana; avv. Aurelio Di Rella – Presidente dell'Ordine di Genova; avv. Lucio Strazziari – Presidente dell'Unione degli Ordini dell'Emilia Romagna; avv. Piergiorgio Loi – Segretario Generale ANF; avv. Salvatore Grimaudo – Presidente Unione Camere Civili.

centralità del Congresso Nazionale Forense quale luogo di formazione libera e partecipata della volontà della classe forense.

**L'obiettivo condiviso di un rafforzamento della rappresentanza politica, del resto, è correlato alla responsabilità, che incombe particolarmente sui livelli apicali di rappresentanza, di "far crescere la cultura politica dei singoli avvocati, di svilupparne il livello di consapevolezza dei problemi e delle prospettive, di favorirne la partecipazione alla gestione delle cose comuni".**

Alla elaborazione oggi rassegnata si è giunti facendo anche tesoro dell'esperienza maturata nel decennio di vita della rappresentanza politica, senza meno utile parametro di valutazione delle proposte modificative.

Si registrano nell'avvocatura due diversi atteggiamenti rispetto al problema delle modifiche statutarie, ed in particolare una posizione, che potremmo definire prudente, di vigile attesa, che parrebbe propugnare la mera conservazione dell'esistente, senza interventi "pesanti" sullo Statuto, quasi che così facendo si potesse urtare la suscettibilità o i poteri di qualcuno, ed una ulteriore posizione, antitetica, secondo la quale il problema delle modifiche statutarie non può venire affrontato in chiave unicamente difensivistica.

Il nodo vero del problema, come da più parti evidenziato, è oggi da un lato il recupero di un più intenso rapporto con gli ordini, che non può non passare attraverso un loro maggiore coinvolgimento all'interno dell'OUA stesso, e dall'altro il rapporto con le Associazioni, che si è per così dire affievolito, di talché anche quelle che pur ancora oggi riaffermano l'esigenza di una rappresentanza unitaria (vedi AIGA) richiedono comunque modifiche che possano migliorare il coordinamento e rispettare maggiormente le loro autonomie ed elaborazioni.

L'Oua ha quindi inteso rendersi promotore di un'opera di ricostituzione dell'unità interassociativa e di recupero nei confronti degli Ordini, che superi la frattura che si determinò a Maratea, e che da taluni viene ancor oggi indicata a causa prima della disaffezione di talune componenti, ed in questo senso dare avvio anticipato alla riflessione preparatoria ai lavori congressuali, nell'auspicio che essi possano conseguire finalmente il risultato di garantire una vivibilità serena dell'OUA nel panorama dell'avvocatura, con l'eliminazione di contrapposizioni, spesso più presunte che reali, facendo sì che non sia più messa in discussione l'opportunità della rappresentanza politica disgiunta da quella istituzionale.

Preliminarmente, come del resto da tutti riconosciuto<sup>3</sup>, **va altresì riaffermata con forza la valenza e la cogenza del lungo Preambolo allo Statuto**, che è stato voluto ed approvato proprio per la precisa finalità di ribadire il patto costitutivo tra tutte le componenti dell'Avvocatura, e la loro volontà ed impegno a collaborare lealmente e sinergicamente, nell'interesse dell'avvocatura, della sua funzione, e dei principi da essa tutelati nell'esercizio dell'attività.

Punti qualificanti ed irrinunciabili di detto Preambolo, che vale la pena nuovamente sottolineare, sono rappresentati dalle seguenti condivisibili affermazioni:

- Funzione di rango costituzionale dell'avvocatura e riaffermazione dei principi di libertà ed indipendenza della stessa;
- Necessarietà di una proposizione dell'avvocatura quale soggetto politico, per la più ampia articolazione dell'interlocuzione con i poteri e le istituzioni dello Stato e con tutti i protagonisti della vita politica e sociale;
- mantenimento e rafforzamento delle istituzioni forensi, garanzia della autonomia dell'Avvocatura e delle qualità morali e professionali della categoria;

<sup>3</sup> Si veda tra gli altri l'intervento del Consigliere Nazionale Forense Avv. Lojodice nel corso della riunione del Comitato Organizzatore del Congresso svoltasi il 29 settembre 2005 (il cui testo integrale è leggibile e scaricabile dal sito [www.oua.it](http://www.oua.it));

- riconoscimento della importanza del patrimonio di valori e cultura delle associazioni forensi ed indispensabilità del loro apporto e contributo per la elaborazione del pensiero dell'avvocatura;
- riaffermazione del Congresso quale sede ideale per la confluenza organica ed operativa delle varie componenti dell'Avvocatura e dell'Organismo Unitario quale struttura di rappresentanza politica dell'Avvocatura;
- necessità della riaffermazione e riconferma di un patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa tra le componenti dell'Avvocatura, per dare contributo e sostegno, anche economico, allo strumento di rappresentanza politica, realizzando una ampia e leale collaborazione.

Nella prospettiva di elaborare un documento di indicazioni che potesse rappresentare una utile rassegna delle opzioni che maggiormente rinvengono consensi ed al tempo stesso possono contribuire al miglioramento e rafforzamento del modello, senza snaturarne l'essenza democratica, si è tenuto conto delle richieste, provenienti da numerosi Ordini, di trovare una formula che consenta un maggiore raccordo tra le rappresentanze istituzionali e l'Assemblea dell'OUA.

Si rinvengono peraltro, sul tema diversi livelli di risoluzione del punto: la mera abolizione dell'incompatibilità tra la qualità di Consigliere dell'Ordine e quella di componente l'Assemblea, con la conseguente - astratta - possibilità di avere una Assemblea di soli Consiglieri dell'Ordine; la previsione, alternativa e dai più allo stato ritenuta preferibile, di eliminare l'incompatibilità con riferimento unicamente ai Consiglieri, ed esclusione dell'Ufficio di Presidenza.

La stessa discussione sulla partecipazione di diritto all'Assemblea dei Presidenti delle associazioni è ripresa, tenendo conto di una esigenza che si è recentemente riaffermata, quale sintomo evidente di un dibattito non ancora sopito e con cui bisogna realisticamente fare i conti.

Si sono registrate maggioritarie tendenze favorevoli alla previsione di elezione diretta del Presidente dell'OUA da parte del Congresso, di cui è responsabile e doveroso dare conto. Tali tendenze si accompagnano dalla volontà che il Congresso Nazionale Forense sia sempre più una assise politica, e conseguentemente il Presidente da essa espresso portatore di una propria piattaforma programmatica sui principali temi di volta in volta di attualità, alla stregua della quale formulare la propria candidatura e poter raccogliere il consenso.

Naturalmente una tale previsione, rende indispensabili alcune ulteriori norme correlate, ed in particolare, per la soluzione di opportune questioni di contrappesi e di legittimazione - quelle tendenti a disciplinare i meccanismi per l'eventuale sfiducia e rielezione - e più in generale al sistema di controllo. Ecco quindi che possono trovare ragione, anche sotto questa prospettiva, le ipotesi di ultrattività dei delegati congressuali, per l'eventuale riconvocazione plenaria nel corso delle Conferenze Nazionali dell'Avvocatura e nel caso di mozione di sfiducia al Presidente e Giunta OUA, votata da maggioranza qualificata Assemblea, per ratifica ed elezione nuovo vertice OUA. Tale ultrattività potrebbe poi consentire, senza la creazione di ulteriori strutture e organi, di attuare un sempre migliore coordinamento sul territorio della rappresentanza politica. I delegati congressuali, infatti, in stretta collaborazione con i delegati eletti a far parte dell'assemblea OUA, potrebbero consentire un più costante e capillare interscambio, esteso a tutte le componenti forensi presenti sul territorio.

Ancora, numerose voci dell'avvocatura si sono allineate nel condividere l'esigenza che la Giunta venga allargata nel numero dei suoi componenti, con la possibilità che alcuni di essi vengano indicati direttamente dal Presidente eletto, perché di sua diretta fiducia.

Il contesto in tema di interventi sullo Statuto del Congresso è ancora oggi in movimento continuo.

Siamo, quindi, consapevoli che quanto proposto non può essere considerato altro che un "*work in progress*", ma auspicabilmente idoneo per lo scopo che si prefigge, e cioè individuare quantomeno i principali "snodi" problematici, posto che le proposte che saranno formalizzate, e illustrate dai presentatori, dovranno essere approvate dal Congresso Straordinario dall'unica Assise sovrana.



Siamo certi che lo sforzo di trasparenza e di chiarezza che l'OUA ha inteso compiere e sottoporre alla valutazione dei delegati congressuali, nell'interesse dell'avvocatura tutta, risconterà attenzione ed apprezzamento, anche quale manifestazione di un reale e fattivo spirito costruttivo.

Conseguentemente, all'esito del lavoro ricognitivo e di sintesi ragionata operato dalla Commissione, possono venire esposte schematicamente, come segue, le questioni che possono definirsi acquisite e, come tali, non risultare allo stato oggetto di intervento modificativo:

- Congresso quale "Assemblea generale" dell'avvocatura e momento di confluenza di tutte le sue componenti, nel rispetto della loro autonomia;
- Opera congiunta e sinergica in attuazione dei deliberati congressuali, nel rispetto delle reciproche autonomie, del Consiglio Nazionale Forense e dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, con costante consultazione reciproca e delle Istituzioni e Associazioni Forensi;
- Convocazione ordinaria del Congresso Nazionale Forense da parte del Presidente del C.N.F., in dipendenza delle deliberazioni del Comitato Organizzatore;
- Determinazione in sede congressuale delle risorse finanziarie che l'avvocatura destina al funzionamento dell'organo politico esecutivo delle deliberazioni congressuali per il lasso di tempo sino al congresso successivo, e relative modalità di raccolta. Dette risorse sono determinate per scaglioni progressivi in relazione al numero di iscritti di ciascun Ordine;
- Contributo annuo da versarsi da parte di ogni Ordine iscritto al Congresso entro 60 gg. dal ricevimento dei bilanci consuntivo e preventivo dall'OUA;
- Integrazione del Comitato Organizzatore del Congresso con i componenti del C.d.A. della Cassa e dei Presidenti Distrettuali, nonché dei rappresentanti delle Associazioni Forensi;
- Apertura dei lavori congressuali con la relazione introduttiva del Presidente del Consiglio Nazionale Forense e con la relazione politica programmatica del Presidente OUA, seguite alla relazione del Presidente della Cassa Forense;
- Comitato Organizzatore del Congresso Nazionale Forense presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale Forense e convocato, secondo le norme regolamentari dal Presidente dell'OUA.

La premessa dogmatica delle modifiche alla composizione della assemblea congressuale vuole dare risposta alla rilevata critica della insufficiente sua rappresentatività e di quella dell'organismo politico che ne discende; invero, la mancanza di unitarietà dell'OUA è solo il riflesso della crisi di unità dell'Avvocatura tutta, a sua volta precipitato all'interno della classe forense della crisi di valori e di identità della società postmoderna, da cui la impossibilità di dare ulteriore seguito al criterio democratico del "un avvocato, un voto". Il sistema di rappresentanza per quote che ne discende vuole salvaguardare lo spirito di democrazia, attraverso il recupero qualitativo della rappresentatività a fronte della insufficienza del suo connotarsi quantitativo.

A ciò si accompagna la necessità di ottenere un contemperamento fra le diverse rappresentanze tale da non mortificarne nessuna più delle altre, in vista di una rappresentatività generale la più elevata possibile.

Da qui l'opportunità di limitare la platea congressuale e l'aggancio qualitativo in termini di rappresentatività al sistema ordinistico, il cui reticolo costituisce la base di riferimento dell'avvocatura italiana; quale contrappeso agli Ordini, poi, per garantire la rappresentanza delle associazioni e di tutti i soggetti diversamente presenti sul territorio, si potrebbe pensare a destinare un altro quarto di delegati ad elezione diretta su circoscrizione e liste nazionali, con il criterio delle preferenze bloccate a 2/3 per il rispetto delle minoranze. Gli altri seggi, tendenzialmente pari al 50%, verrebbero assegnati con elezioni circondariali possibilmente come oggi.

Da qui, pure, la riserva di presenza delle associazioni maggiormente rappresentative e delle Unioni Regionali ovvero delle distrettuali nell'assemblea dell'organismo politico.



Pertanto, la Commissione, valutate le ipotizzabili ed ipotizzate modifiche statutarie, ha individuato, sulla scorta dei suddetti principi, i principali elementi che, in maniera organica, parrebbero idonei a dare una risposta condivisa ed unitaria alle esigenze da più parti avanzate, oggetto di dibattito e opzione in sede congressuale:

- 1. riduzione del numero dei delegati congressuali attraverso l'individuazione di nuovi criteri d'elezione e di nuovi quorum per l'elezione dei delegati;**
- 2. valorizzazione della presenza di diritto dei Presidenti degli Ordini, il cui numero avrebbe un'incidenza superiore all'attuale, rispetto al numero complessivo dei delegati al Congresso;**
- 3. mantenimento della presenza dei delegati eletti in sede distrettuale, conservando l'attuale rappresentanza dei singoli avvocati iscritti negli ordini medio piccoli ;**
- 4. elezione d'un numero di delegati, pari a quello dei Presidenti, sulla base di liste nazionali;**
- 5. attribuzione a ciascuna delle associazioni riconosciute in sede congressuale della facoltà di designare un componente dell'assemblea OUA;**
- 6. previsione di pari facoltà a ciascuna delle Unioni Regionali costituite alla data del Congresso, o ai Distretti nonché al Coordinamento degli Ordini minori, auspicando la reciprocità da parte delle Unioni Regionali;**
- 7. non previsione della contestualità delle elezioni dei componenti del Consiglio dell'Ordine e dei delegati al Congresso Nazionale;**
- 8. previsione dell'indizione della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura negli anni in cui non si tiene il Congresso;**
- 9. elezione diretta da parte dell'Assemblea congressuale del Presidente dell'OUA, sulla base di candidature e programmi da sottoporre all'esame del Congresso, unitamente all'indicazione del nome del Segretario e del Tesoriere;**
- 10. possibile limitazione dell'incompatibilità a far parte dell'Assemblea OUA alle figure del Presidente, del Segretario e del Tesoriere dell'Ordine;**
- 11. poteri dell'Assemblea dell'OUA di nomina dei restanti componenti della Giunta e di controllo dell'operato del Presidente e della Giunta nel suo complesso, poteri da esercitare con la presentazione e l'approvazione di eventuali mozioni di sfiducia con maggioranze qualificate;**
- 12. ampliamento del numero dei componenti della Giunta e possibile identificazione degli stessi con il ruolo di Coordinatori delle varie Commissioni interne di studio e di lavoro, al fine di accentuare il rapporto fra l'Assemblea e la Giunta;**
- 13. attribuzione al Coordinatore dell'Assemblea, al Vice Coordinatore ed al Segretario dell'ordinaria amministrazione dell'OUA nell'ipotesi di approvazione di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e della Giunta;**

14. obbligo da parte del Coordinatore di convocazione, non oltre 45 giorni dall'approvazione della mozione di sfiducia, del Congresso straordinario per l'elezione del nuovo Presidente, del Segretario e del Tesoriere;

15. previsione di mandato triennale per i componenti dell'Assemblea , con il limite d'un solo rinnovo;

16. previsione della permanenza in carica dell'Assemblea congressuale, così come eletta, fino alla costituzione della successiva Assemblea congressuale ordinaria;

17. istituzione del Collegio dei Revisori dei Conti;

18. normazione e/o vincolante regolamentazione del contributo finanziario per l'autonomo funzionamento dell'OUA;

19. previsione nel Regolamento del Congresso di diverse e più incisive modalità di pubblicizzazione delle elezioni dei delegati al Congresso, onde assicurare la più ampia partecipazione possibile degli iscritti.

Ostia, (Roma) 23 ottobre 2005

## DOCUMENTO RIEPILOGATIVO COMMISSIONE ORDINAMENTO PROFESSIONALE

### BIENNIO 2003-2005

#### RELAZIONE BIENNIO 2003-2005<sup>1</sup>

Nel corso dell'ultimo biennio l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ha espresso molteplici documenti in ordine alla riforma dell'ordinamento professionale forense e, più in generale, sull'assetto delle libere professioni. L'Organismo Unitario è stato quindi interlocutore attivo ed attento della politica non solo relativamente alle questioni attinenti la giustizia in generale, ma ha anche elaborato un progetto organico per professione di avvocato, che ha impegnato largamente Commissione Ordinamento Professionale, trovando sintesi e coronamento nella Conferenza Nazionale di Napoli.

L'Organismo Unitario ha affermato, conformemente agli indirizzi del Congresso nazionale di Palermo del 2003, che non si può più prescindere da una legislazione quadro in materia di libere professioni, la quale riconosca alle professioni intellettuali lo status di "parte sociale", fissando i principi comuni a tutto l'agire professionale.

Nel corso degli ultimi due anni si sono susseguiti una serie di disegni di legge sulle libere professioni, in merito ai quali l'avvocatura, tramite l'Organismo Unitario, è sempre intervenuta, esprimendo le proprie valutazioni e suggerendo emendamenti.

Si ricorda in particolare il disegno di legge Vietti, sul quale l'avvocatura ha espresso un certo apprezzamento, a differenza del DDL unificato Cavallaro – Federici, che è invece apparso intriso di contrasti sotto diversi profili e carente sotto altri con i principi cardinali dell'ordinamento professionale forense. E' stata anche presentata una proposta di legge Follini (n. 4308 del settembre 2003) che peraltro sembra riprendere quasi completamente il testo del DDL Vietti.

In data 25.03.04 è stato diffuso un primo schema del Decreto La Loggia, attuativo del novellato art.117 della Costituzione riguardo alle libere professioni, ed in data 7.5.2004 un secondo schema di Ddl recepito dal Consiglio dei Ministri.

Si è infine esaminato il c.d. DDL Vietti bis, che, allo stato, rappresenta l'ultima ipotesi di legge quadro in materia di libere professioni.

Di seguito riassumiamo i principi fondamentali che l'avvocatura ritiene debbano informare l'ordinamento professionale forense nell'ambito della legge quadro sulle libere professioni, la quale deve fondarsi sui principi comuni e tipici delle professioni regolamentate, ovvero autonomia dai poteri e indipendenza nel giudizio tecnico, fedeltà al mandato, e neutralità del professionista rispetto all'oggetto dello stesso (intesa nel senso di assenza di un interesse proprio o peggio, confliggente).

1) Necessità di una legge speciale per la professione di avvocato che si rapporti con una legge quadro sulle libere professioni come legge speciale rispetto alla norma generale, salvaguardando la specificità della funzione ed il ruolo di avvocato, costituzionalmente rilevante; necessità di sottrarre al legislatore regionale ogni competenza in ordine alla regolamentazione delle professioni ordinistiche e della professione forense in particolare, al fine di salvaguardare l'unitarietà della professione di avvocato che non può essere sottoposta a regole differenti a seconda della Regione italiana in cui viene esercitata. E ciò anche alla luce dell'apertura del mercato europeo e della globalizzazione della prestazione di avvocato che impone di superare distinzioni e limitazioni territoriali per raggiungere l'obiettivo di un ordinamento comune europeo in cui difficilmente

<sup>1</sup> Relazione redatta in collaborazione con l'avv. Giuseppe Valenti del Centro Studi OUA.

trova spazio la prospettata frammentazione dell'attuale disciplina nazionale della professione intellettuale ordinistica nazionale. A tale proposito va evidenziato che anche lo schema di decreto legislativo La Loggia di attuazione dell'art. 117Cost. va nel senso di riservare alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la *"disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa degli Ordini e dei Collegi professionali"* (lett. E art. 2) nonché la *"disciplina delle attività professionali attinenti ... l'amministrazione della giustizia"* (lett F art. 2) (in cui si può e si deve leggere la professione forense).

- 2) Salvaguardia della giurisdizione domestica in capo al CNF per la attività di avvocato, con esclusione a qualsiasi ricorso a giudizi di organi esterni all'avvocatura relativamente ai procedimenti disciplinari.
- 3) Necessità di evitare ogni confusione tra la professione di avvocato e il concetto di impresa (sul punto vedasi la corretta interpretazione della normativa comunitaria che equipara i liberi professionisti alle imprese soltanto ai fini della concorrenza), precisando che la prestazione intellettuale tipica dell'avvocato ben può essere svolta attraverso una struttura (ossia un'organizzazione di mezzi) di tipo "aziendale" senza perdere per ciò stesso la propria imprescindibile natura di prestazione "personale"-intellettuale.
- 4) Necessità di disciplinare in modo adeguato l'esercizio delle professioni intellettuali, e della professione di avvocato in particolare, in forma collettiva o associata, garantendo una pluralità di modelli e contemplando anche strutture multidisciplinari con altri professionisti, per rispondere al meglio alle esigenze dei clienti e tali da consentire più facilmente l'accesso degli avvocati a nuove e più complesse e remunerative aree professionali, ferma restando l'esclusione di soci di puro capitale.
- 5) Necessità di tutelare il rapporto di fiducia tra cliente e avvocato anche di fronte a interventi legislativi invasivi, come la legge antiriciclaggio e la legge sulla privacy, peraltro condivisibili nelle loro finalità generali di tutela del cittadino e del bene pubblico.
- 6) Necessità di regolamentare l'accesso alla professione di avvocato partendo "ab ovo", cioè dalla facoltà di Giurisprudenza (in tal senso vi è stato ampio apprezzamento per il nuovo percorso elaborato dalla commissione Siliquini ed attuato in concreto già dal corrente anno accademico), evitando poi di ridurre il tirocinio professionale al ruolo "area di parcheggio" per laureati indecisi circa le sorti del loro futuro professionale, ma costruendo invece un iter realmente formativo, nel quale la pratica negli studi sia elemento imprescindibile. Si allega stralcio di accesso alla professione forense.
- 7) Necessità di disciplinare le specializzazioni e il loro accesso, pur nel contesto unitario della professione, e quindi senza albi separati.
- 8) Necessità di adottare sistemi efficaci per la formazione permanente degli avvocati; il tutto nell'ottica di garantire la professionalità dell'avvocato e la qualità della prestazione, che rappresentano gli obiettivi da perseguire.
- 9) Necessità di rivendicare una riserva legale per la consulenza, in seconda istanza anche condividendola con altre professioni affini.

- 10) Necessità di difendere il sistema delle tariffe, sia pure adeguandolo al nuovo assetto ordinamentale, ma con assoluta esclusione del patto di quota-lite.
- 11) Necessità di ridisegnare il nuovo ruolo dell'avvocato nella società, tenendo conto di alcuni fenomeni emergenti, come la costituzione di soggetti collettivi di tutela (associazioni di consumatori, di inquilini, di utenti ecc.) e la regionalizzazione (c.d. devolution).
- 12) Necessità di ridisegnare la struttura e l'organizzazione dei Consigli dell'Ordine, con aumento del numero dei consiglieri e istituzione della figura dei *tutors* per i praticanti, alle luce delle nuove funzioni ed attribuzioni imposte ai Consigli dal mercato (qualità della prestazione, professionalità) e dalle recenti normative (patrocinio a spese dello Stato, ecc.).

Di tutte queste tematiche si è ampiamente discusso a Napoli, nel corso della Conferenza Nazionale dell'Avvocatura organizzata dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, i cui risultati sono stati riassunti nelle tre relazioni finali redatte a cura della sottoscritta nonché dei colleghi avv. Andrea Pasqualin e avv. Giuseppe Valenti.

Negli ultimi mesi, in esecuzione del deliberato conclusivo della Conferenza Nazionale di Napoli, è stata anche elaborata una bozza normativa e di statuto di società professionale in forma di società di capitali, che qui si allega.

Dall'approfondita riflessione che l'Avvocatura sta compiendo da anni, riflessione che ha trovato l'occasione di sintesi all'interno della Conferenza Nazionale di Napoli, è emerso come si stia profilando una nuova figura di avvocato alla luce della normativa europea, che impone agli Stati membri un adeguamento del diritto interno e l'emanazione di norme legislative (come il T.U. sulla privacy e l'antiriciclaggio) che incidono peraltro pesantemente sul rapporto fiduciario tra cliente e avvocato (incrinandolo o addirittura annientandolo).

Con riguardo alla legge sulla privacy si sono espresse serie perplessità sull'applicabilità della stessa agli avvocati; l'assemblea OUA ha assunto in proposito in data 20.5.2004 una ben argomentata delibera, dalla quale sono state poi sviluppate ed articolate le ragioni che stanno alla base del richiesto esonero degli Avvocati dalla applicazione del T.U. del 2003 (cfr. relazione Coordinatore Commissione Ordinamento Professionale del 27.07.2004; relazione Coordinatore Commissione Ordinamento Professionale O.U.A. di data 20.05.04 con n. 2 allegati; deliberato assemblea oua di data 23.05.04).

Il risultato delle ragioni e delle argomentazioni esposte dall'OUA e ripetutamente manifestate al legislatore, hanno da un lato portato ad un rinvio dell'entrata in vigore del testo unico sulla privacy e, dall'altro lato, hanno determinato alcune forze politiche a presentare disegni di legge che esonerino tout court l'avvocato dagli adempimenti previsto dal testo unico predetto (primo firmatario del DDL, Fanfani).

Successivamente alla Conferenza Nazionale di Napoli, l'O.U.A. è intervenuto sulla normativa antiriciclaggio sia sul piano più squisitamente politico, attraverso l'illustrazione delle posizioni assunte, sia anche sul piano pratico, curando l'edizione di un "Vademecum" per i colleghi, presentato in occasione di un convegno sul tema tenutosi lo scorso 23 settembre. In particolare si sono espressi in quella sede forti perplessità sull'impatto che una tale normativa ha sul rapporto di fiducia tra cliente e avvocato, sull'obbligo del segreto professionale, sull'essenza stessa dell' "essere" e del "fare" l'avvocato come fino ad oggi concepita.

Si è detto infatti che l'obbligo di segnalazione dell'operazione "sospetta" di un cliente non costituisce lesione del segreto professionale e che tale obbligo di segnalazione non sussiste ove le informazioni circa l'operazione sospetta pervengano all'avvocato nel corso del giudizio.



Ciò significa che l'obbligo di segnalazione (segnalazione che nell'intento della norma dovrebbe rimanere il più possibile coperta dal segreto delle indagini preliminari e dall'anonimato, ma su questo si sono palesati seri dubbi) investe soltanto l'attività stragiudiziale e che è sufficiente, per il riciclatore, chiedere una consulenza stragiudiziale ad un tributarista o altro soggetto non destinatario della legge antiriciclaggio per sfuggire alla segnalazione e vanificare lo scopo della legge. Forse questo sarebbe il momento di riservare la consulenza stragiudiziale agli avvocati, notai e commercialisti, ossia ai soggetti che sono poi tenuti, ex lege, alla segnalazione: ciò realizzerebbe certamente lo scopo della normativa in esame.

Si è anche detto che una volta effettuata la segnalazione, sorge per l'avvocato l'obbligo deontologico di rinunciare al mandato conferito dal cliente: quale sarà la motivazione con cui l'avvocato comunicherà al cliente la propria rinuncia al mandato? Il cliente sospetterà sempre, di fronte alla rinuncia del proprio legale, che questi lo abbia segnalato all'Autorità, incrinando così il principio fiduciario tra cliente e avvocato.

Soltanto per inciso si evidenzia infine che si sono già manifestati problemi di coordinamento tra la normativa antiriciclaggio ed il T.U. sulla privacy, laddove il Garante per la Privacy pretende che l'avvocato raccolga il consenso informato del cliente anche con riguardo alla normativa antiriciclaggio, laddove si pretende che l'avvocato informi il cliente dell'obbligo del professionista di segnalare il cliente per le eventuali operazioni sospette...

Tali difficoltà di coordinamento sarebbero superate nel momento in cui si esonerasse l'avvocato dall'applicazione della legge sulla Privacy.

Rovereto, 18 ottobre 2005

- avv. Barbara Lorenzi -

#### **Elenco documenti richiamati:**

- 1) Relazione di data 23.01.2004: ***"Brevi note sul disegno di legge Cavallaro Federici – disciplina delle professioni intellettuali"*** (Barbara Lorenzi);
- 2) Relazione di data 22.05.2004: ***"Relazione del coordinatore sui lavori della Commissione, stato dell'iter delle proposte di riforma delle professioni e dell'ordinamento professionale"*** (Barbara Lorenzi);
- 3) Quadro sinottico sulla riforma delle Libere Professioni con i seguenti testi a confronto: 1)Testo del Disegno di Legge Cavallaro-Federici; 2)Emendamenti proposti dall'OUA;
- 4) Quadro sinottico di confronto tra il Disegno di Legge Cavallaro Federici ed il Disegno di Legge Vietti;
- 5) Relazione di data 23.5.2005: ***"Gli adempimenti imposti dalla legge sulla privacy"*** (Barbara Lorenzi);
- 6) Documento politico in materia di privacy, approvato dall'Assemblea dell'Organismo Unitario in data 23.05.2004;
- 7) Documento di sintesi di data 27.7.2004 ***"Le nostre ragioni in materia di privacy"*** (Barbara Lorenzi);
- 8) Relazione di data 8.7.2004 ***"Il maxi emendamento al DDL Cavallaro Federici"*** (Barbara Lorenzi e Antonino Ciavola);
- 9) Documento di sintesi di data 17.04.2005 alla Conferenza nazionale di Napoli ***"L'Accesso alla Professione"*** (Barbara Lorenzi);
- 10) Documento di sintesi di data 17.04.2005 alla Conferenza Nazionale di Napoli ***"L'esercizio della Professione"*** (Giuseppe Valenti);
- 11) Relazione di data 14.05.2005 ***"Avvocatura ed enti locali Prolegomeni"*** (Roberto Zazza);
- 12) Relazione ***"Conferenza di Napoli e prospettiva di riforma dell'Ordinamento Professionale"*** di data 20.05.2005 (Barbara Lorenzi);

- 13) Schema di atto costitutivo e statuto della Società di capitali (con modifiche normative) tra avvocati (Giuseppe Valenti).

**Documento di sintesi approvato dall'Assemblea OUA – Ostia, 23 ottobre 2005  
Ufficio Studi**

**BOZZA  
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO  
DI  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
TRA PROFESSIONISTI**

**A cura dell'avv. Giuseppe M. Valenti**

**Nota introduttiva**

Il tema della società professionale, intesa come esercizio in comune di una professione intellettuale, è al centro di un dibattito incandescente: sin troppo spesso l'argomento è stato affrontato come una guerra di religione tra "liberalizzatori" e "conservatori" anche all'interno dell'avvocatura, procurandole accuse, per lo più ingiuste, di reativa opposizione ad ogni riforma in difesa di arcaici privilegi.

Ma senza dubbio con la Conferenza Nazionale di Napoli dello scorso aprile l'avvocatura ha tolto ogni alibi ai suoi detrattori dimostrando di saper interrogarsi in un ampio e coraggioso dibattito sullo stato della professione forense, sulle sue criticità, sulle sue prospettive. Ne è emerso un quadro chiaro e non certo di ottusa conservazione dell'esistente, orientato a riforme vere, cioè coerenti e sistematiche, con una visione che parte dal percorso universitario e dall'accesso alla professione, passando per le specializzazioni, l'organizzazione degli studi, le relazioni con altri professionisti, il rapporto economico col cliente, sino ad affrontare le questioni previdenziali.

Proprio in quell'occasione, e nella prospettiva di riforme del mondo professionale spesso più minacciate che concertate, è maturata l'idea di concretizzare le analisi, le riflessioni e i risultati raggiunti in una proposta immediatamente veicolabile, da indirizzare al potere politico. Inoltre è sembrato propizio dare ulteriore forza e senso di condivisione alla proposta medesima attraverso il passaggio congressuale.

In tale contesto si è tra l'altro convenuto di elaborare un modello per le società professionali che superasse quello delle STP, rivelatosi del tutto inadeguato allo scopo, seguendo i principi ispiratori discussi dalla Conferenza e condensati nei documenti finali, ovvero:

1 – appaiono utili all'avvocatura più modelli di esercizio della professione, anche in forma associata o di società di capitale, purché esclusivamente tra professionisti, che possano rispondere alle esigenze degli avvocati in relazione alla tipologia delle loro attività;

2- appare utile prevedere altresì delle forme temporanee quali ATI e associazione in partecipazione, che rispondano o all'esigenza di un singolo complesso mandato con valenza interdisciplinare o a rapporti di

collaborazione tra studi e singoli professionisti o tra studi in relazione a singole prestazioni o a stabili rapporti sul territorio;

3- la dimensione collettiva può essere anche multidisciplinare ed interprofessionale;

4- l'esercizio collettivo della professione non può essere ingessato nel modello unico delle STP, rivelatosi da subito incapace di rispondere alle molteplicità delle esigenze organizzative della professione.

5- la previsione di soli soci professionisti consente il mantenimento del controllo deontologico, anche se, per prevenire abusi, potrà essere opportuna una qualche rimodulazione delle norme deontologiche che tenga conto di tali nuovi modelli professionali;

6- in caso di società di capitali la garanzia patrimoniale dei terzi può essere rafforzata prevedendo un capitale minimo adeguato o l'obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi.

Bisogna prendere atto che il mercato richiede sempre più spesso consulenza e assistenza globale, le quali sconfinano spesso dallo stretto diritto. L'unico modo efficiente per affrontare questa sfida è ammettere la possibilità di un'organizzazione complessa e multilivello, in cui possano convivere sinergicamente alta specializzazione e visione generale. Per esempio in tema di crisi d'impresa è già *jus receptum* (accogliendo una proposta dell'O.U.A.) la possibilità di affidare la valutazione e la gestione delle crisi a pool di professionisti o società professionali multidisciplinari. Ma analoghe considerazioni potrebbero farsi intorno ad altre materie. Aprendoci a stabili collaborazioni con altre professioni, nessuna ne sarà danneggiata, ma tutte ne usciranno rafforzate, a generale beneficio dell'utenza e della qualità dell'offerta. Inoltre in tale contesto la rivendicazione di riserva legale sulla consulenza giuridica contrattuale incontrerebbe meno ostacoli.

Ciò ovviamente comporta alcune modifiche legislative, ma anche una rivoluzione culturale, che tuttavia dobbiamo imporre rapidamente, perché 160-170.000 avvocati non possono sperare di sopravvivere dignitosamente continuando a rimestare i soliti cinque codici.

Quel che qui si è voluto dimostrare, in applicazione dei punti enucleati a Napoli, è come sia possibile utilizzare, con i necessari correttivi, una forma societaria non dissimile da quelle note, e nello stesso tempo come tale forma organizzativa possa realizzarsi senza negare o pregiudicare alcuno dei principi irrinunciabili delle prestazioni intellettuali e della professione forense in particolare. La scelta della srl si deve al fatto che, pur trattandosi di una società di capitali, è un modello abbastanza flessibile e, probabilmente, anche quello che sarebbe più frequentemente scelto, almeno in una fase iniziale, date le dimensioni e il giro d'affari degli studi legali italiani. Quindi lo si è ritenuto ottimale per abbozzare un prototipo.

Va infatti subito chiarito che società professionale di capitali, e soci di puro capitale non sono la stessa cosa, né la presenza del socio di puro capitale è una soluzione diffusa negli ordinamenti continentali europei. L'unico ove ve ne sia una significativa esperienza pratica è la Francia, che dal 1992 ha consentito per le società tra professionisti la forma di società anonime con soci di puro capitale, purché di minoranza. Sinora questo modello misto non ha avuto un gran successo, e superare i limiti previsti dalla legge francese significherebbe ammettere un modello di mezzadria intellettuale inaccettabile e incompatibile col ruolo di necessaria indipendenza dell'avvocato dai poteri, tanto politici che economici, che è concezione comune a tutto il mondo civile. E' bene ricordare che senza avvocati indipendenti non può esservi un giudizio equo e giusto. Professionisti indipendenti, quindi, non necessariamente individuali o individualisti.

Tuttavia l'Italia, se è il Paese che conta il maggior numero di legali in Europa, è anche quello con la più alta frantumazione degli studi, il che rende strutturalmente impossibile alla gran parte dei professionisti l'accesso al segmento più alto del mercato dei servizi legali. Quest'ultimo ha una soglia d'ingresso elevata, indipendentemente dalla capacità e preparazione dei professionisti. Insomma è un mercato ricco ma richiede elevati investimenti (in gran parte non riconosciuti come tali dal fisco) e rischia di essere colonizzato dalla naturale tendenza all'espansione degli studi stranieri, più grandi e strutturati. Si potrebbe dire perciò che in Italia i primi ad aver bisogno di fusioni e acquisizioni per adeguarsi al mercato sono gli studi legali. Nella

pratica però questo è molto difficile, perché gli strumenti mancano o comunque non sono adatti. Per esempio, non ci sono criteri attendibili per la valutazione economica degli studi professionali.

Ma anche senza avere aspirazioni da blue chip, il livello di organizzazione e investimenti (soprattutto nel sapere professionale) richiesto oggi a uno studio di medie dimensioni è ormai significativo. Tale insieme, coordinato e organizzato, costituisce un valore economico aggiunto superiore alla somma analitica delle capacità dei singoli addetti, come insegnano le teorie sull'organizzazione e sulla creazione del valore. La società professionale è quindi anche un mezzo per dare riconoscimento giuridico a tale valore. Inoltre, può contribuire ad accorciare le distanze dimensionali tra gli studi, consentendone la concentrazione e arginando la frantumazione, che rischia di condurci a un'avvocatura da quarto mondo, con un 5-10 % di baroni, in buona parte stranieri, superorganizzati, e un 90-95% di braccianti intellettuali spesso dequalificati.

Infine, più studi di maggiori dimensioni organizzati in forma di società professionali possono meglio assorbire l'accesso dei giovani alla professione e assicurare loro una prospettiva, o almeno una possibilità di crescita all'interno dello studio medesimo, con un interesse oggettivo di quest'ultimo a investire sui collaboratori e una loro fidelizzazione alla struttura.

## QUADRO NORMATIVO

Come abbiamo visto, sono necessarie alcune modifiche legislative, segnatamente alle norme sulle STP.

In coerenza con quanto enunciato nella nota introduttiva, si è seguito il criterio di modificare il quadro normativo nel senso di applicare al modello vigente di srl soltanto le variazioni ritenute necessarie in funzione dei principi contenuti nel mandato della Conferenza Nazionale di Napoli. Ciò ha comunque condotto a delle scelte, come per esempio sul regime della responsabilità, ove si è guardato ai principi elaborati da dottrina e giurisprudenza in materia di responsabilità del medico, mentre, a garanzia dei terzi, in applicazione del punto 6 dei principi di Napoli, si propone un capitale minimo più elevato di quello delle società commerciali e l'obbligo di assicurazione contro la responsabilità professionale (mix da valutare quanto a misura). Ovviamente si tratta solamente di una prima ipotesi di lavoro, anche se già abbastanza avanzata. Quella che segue è quindi una possibile disciplina dell'esercizio collettivo della professione in forma di società di capitali. Il testo non affronta la tematica di eventuali incompatibilità tra professioni diverse, sia perché si ritiene che esse siano in realtà ristrette a quelle professioni che costituiscono un munus (come nel caso di farmacisti e notai), sia perché tale disciplina dovrebbe se mai trovare sede propria nelle leggi professionali.

## DELLA SOCIETA' PROFESSIONALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

### Sezione I

#### *Disposizioni generali*

**1 (ex 2462) (Responsabilità).** - Nella società professionale a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Tutte le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali debbono essere svolte da professionisti abilitati secondo le regole della rispettiva professione. Essi sono comunque soggetti alla responsabilità extracontrattuale e disciplinare per gli atti compiuti. In ogni caso la società, per esercitare, dovrà essere assicurata contro la responsabilità derivante dalla esecuzione delle prestazioni professionali per un massimale non inferiore a 500.000,00 euro per sinistro.

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 3 (ex 2464), o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.

2 (ex 2463) (*Costituzione*). - La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio e la sua iscrizione in un albo professionale;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società professionale a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale sottoscritto, non inferiore a cinquantamila euro, e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spesa per la costituzione poste a carico della società.

Per procedere alla costituzione della società è inoltre necessario:

- 1) che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
- 2) che siano rispettate le previsioni degli articoli 3 4 e 5 relative ai conferimenti;
- 3) che i soci posseggano le necessarie abilitazioni e sussistano le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società, in relazione al suo particolare oggetto, compreso l'obbligo assicurativo.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio il registro delle società professionali nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste ai punti 1, 2, e 3 del comma che precede.

Presso ogni ordine professionale è tenuto un registro delle società professionali. Quando la società è formata da professionisti iscritti ad albi diversi la società va iscritta in ognuno di essi, ma deve essere cancellata qualora rimanesse priva di soci dotati dell'abilitazione per l'iscrizione in un determinato albo.

Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine prescritto ciascun socio può provvedervi a spese della società.

L'iscrizione della società nel registro delle società professionali è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ordine professionale tenutario del registro, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro medesimo.

Con l'iscrizione nel registro la società acquista la personalità giuridica. Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione. Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate quali conferimenti non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione di titoli di debito.

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

- 1) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- 2) illiceità dell'oggetto sociale;
- 3) mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o le abilitazioni dei soci, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.



La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.

I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.

La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle società professionali. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto nel registro delle società professionali, a cura degli amministratori o dei liquidatori.

I soci fondatori possono riservarsi, nell'atto costitutivo, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

#### Sezione II

##### *Dei conferimenti e delle quote*

**3** (ex 2464) (*Conferimenti*). - Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Ministro di Giustizia; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255 c.c. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi eventualmente assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

**4** (ex 2465) (*Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti*). - Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 23 (ex 2479).

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis c.c.

**5** (ex 2466) (*Mancata esecuzione dei conferimenti*). - Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante

dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota e' venduta ad altro professionista non socio.

Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro.

**6** (ex 2467) (*Finanziamenti dei soci*). - Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

**7** (ex 2468) (*Quote di partecipazione*). - Il capitale sociale è diviso in quote che rappresentano la partecipazione di ciascun socio. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni ne' costituire oggetto di sollecitazione all'investimento.

Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'accettazione degli incarichi, l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 13 (ex 2473), i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

Nel caso di pegno o sequestro delle partecipazioni il diritto di voto spetta al creditore pignoratorio o al custode solo se professionisti iscritti negli albi in cui è registrata la società. Se le partecipazioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le partecipazioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto ad altri professionisti a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.

Nel caso di aumento del capitale sociale il pegno o il sequestro si estendono alle quote di nuova emissione.

Se sono richiesti versamenti sulle partecipazioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratorio può vendere le partecipazioni nel modo stabilito dal presente articolo.

Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o sequestro, sia al socio che al creditore pignoratorio o al custode.

**8** (ex 2469) (*Trasferimento delle partecipazioni*). - Le partecipazioni sono liberamente trasmissibili tra professionisti iscritti agli albi per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.

Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 13 (ex 2473). In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

**9 (ex 2470) (Efficacia e pubblicità).** - Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso il registro delle società professionali nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.

Se la quota e' alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle società professionali e' preferita alle altre, anche se il suo titolo e' di data posteriore.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle società professionali.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

**10 (ex 2471) (Espropriazione della partecipazione).** - La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle società professionali. Gli amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.

L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore.

Se la partecipazione non e' liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro professionista acquirente che offra lo stesso prezzo.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di un socio.

**11 (ex 2471-bis) (Pegno e sequestro della partecipazione).** - La partecipazione può formare oggetto di pegno e sequestro. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

**12 (ex 2472) (Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti).** - Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.

Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.

**13 (ex 2473) (Recesso o perdita delle capacità professionali del socio).** - L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 7 (ex 2468), quarto comma. Restano salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 30 (ex 2482) e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Coi medesimi criteri viene liquidata la partecipazione del socio che abbia perduto la capacità professionale.

La sospensione temporanea dall'albo non comporta la liquidazione della quota.

**14 (ex 2473-bis) (Esclusione del socio).** - L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

**15 (ex 2474) (Operazioni sulle proprie partecipazioni).** - In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

### Sezione III

#### Dell'amministrazione della società e dei controlli

**16 (ex 2475) (Amministrazione della società).** - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo (ex 2479) purché professionisti iscritti negli albi in cui è iscritta la società.

Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle società professionali indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della prescritta pubblicità, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 c.c.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 27 (ex 2481) sono in ogni caso di competenza del consiglio di amministrazione.

**17 (ex 2475-bis) (Rappresentanza della società).** - Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società.



Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

**18** (ex 2475-ter) (*Conflitto di interessi*). - I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 20 (ex 2477). In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

**19** (ex 2476) (*Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci*). - Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

**20** (ex 2477) (*Controllo legale dei conti*). - L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis c.c. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

**21** (ex 2478) (*Libri sociali obbligatori*). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214 c.c., la società deve tenere:

- 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci;
- 2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 23



(ex 2479); la relativa documentazione e' conservata dalla società;  
 3) il libro delle decisioni degli amministratori;

4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 20 (ex 2477).

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

**22 (ex 2478-bis) (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci).** - Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431 c.c., salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis c.c. Esso e' presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso il registro delle società professionali copia del bilancio approvato corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 c.c. e 2429 c.c. nonché dal verbale di approvazione dell'assemblea oltre l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

#### Sezione IV

##### *Delle decisioni dei soci*

**23 (ex 2479) (Decisioni dei soci).** - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione:

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 20 (ex 2477) dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo seguente (ex 2479-bis).

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

**24 (2479-bis) (Assemblea dei soci).** - L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 21 (ex 2478), primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso la sede sociale; è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 23 (ex 2479), con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

**25 (ex 2479-ter) (Invalidità delle decisioni dei soci).** - Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Il giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.

Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente secondo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis del codice civile.

## Sezione V

### *Delle modificazioni dell'atto costitutivo*

**26 (ex 2480) (Modificazioni dell'atto costitutivo).** - Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 24 (ex 2479-bis). Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 c.c.

**27 (ex 2481) (Aumento di capitale).** - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed iscritta nel registro delle società professionali.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

**28 (ex 2481-bis) (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti).** - In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle

partecipazioni da essi possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 32 (ex 2482-ter), che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 13 (ex 2473).

La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente consentito.

Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal quinto comma dell'articolo 3 (ex 2464), i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 3 (ex 2464).

Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.

Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle società professionali un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

**29 (ex 2481-ter) (Passaggio di riserve a capitale).** - La società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

**30 (ex 2482) (Riduzione del capitale sociale).** - La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2 (ex 2463), mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti. La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle società professionali della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

**31 (ex 2482-bis) (Riduzione del capitale per perdite).** - Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 20 (ex 2477) del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 20 (ex 2477) devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle società professionali a cura degli amministratori. Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

**32 (ex 2482-ter) (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale).** - Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2 (ex 2463), gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

**33 (ex 2482-quater) (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci).** - In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite e' esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.

**34 (ex 2483) (Emissione di titoli di debito).** - Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito, in misura non superiore al 49% del capitale sociale effettivamente versato. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.

I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed e' iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle società professionali. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.

**35 (ex Capo VII) (scioglimento e liquidazione)** Per quanto riguarda le ipotesi di scioglimento e liquidazione, si applicano le norme del Capo VIII del Titolo V del Libro V del codice civile, in quanto compatibili con la natura professionale delle società, la quale non è soggetta alle procedure concorsuali. In ogni caso i liquidatori debbono essere professionisti iscritti in albi.

In base a tale ipotesi normativa è stata redatta la bozza di atto costitutivo e statuto che segue

## COSTITUZIONE DI SOCIETA' REPUBBLICA ITALIANA

L'anno

del mese di

in

Avanti a me dr.

iscritto presso il Collegio Notarile di \_\_\_\_\_, non assistito dai testimoni per espressa concorde rinunzia dei comparenti, col mio consenso,

sono presenti:

-VALENTI Giuseppe, avvocato abilitato al patrocinio avanti la Corte Suprema di Cassazione, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'albo dei Cassazionisti e all'ordine forense di \_\_\_\_\_;

-MASIELLO Giuseppe, avvocato, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine forense di \_\_\_\_\_;

- TROBIA Domenico, avvocato, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, iscritto all'ordine forense di \_\_\_\_\_;

Della identità personale di essi comparenti che dichiarano di essere cittadini italiani, io Notaio sono certo.

Art.1-I comparenti convengono di costituire tra loro una società professionale a responsabilità limitata denominata: "Società professionale V.T.M. CONSULT S.R.L."

con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, con scadenza al 31 dicembre 2010 salvo proroga da parte dell'assemblea dei soci e con il seguente oggetto sociale:

Consulenza legale e assistenza direzionale e aziendale ad imprese, enti e privati. Consulenza e assistenza legale in problematiche economico-giuridiche, consulenza legale e assistenza alle crisi d'impresa, consulenza e assistenza legale all'esportazione, importazione, marketing e penetrazione commerciale, consulenza e assistenza legale ad acquisti e appalti, consulenza e assistenza nelle problematiche di gestione d'impresa e nei rapporti col personale, tutoraggio e formazione del personale. Contrattualistica nazionale e internazionale, consulenza e assistenza legale nelle problematiche della logistica e distribuzione. Partecipazione a studi di fattibilità, pianificazioni, programmi d'investimento e ristrutturazione aziendale, compreso il project financing e strumenti similari. Gestione del contenzioso con l'impiego di professionisti abilitati.

Art. 2-La società sarà regolata dallo statuto e dalla legge.

Art. 3-Il capitale sociale di euro 50.000,00 (cinquantamila), diviso in quote ai sensi dell' art. 7 L. srl professionali, è sottoscritto dai soci in parti uguali (1/3 ciascuno).

Il 25 % del detto capitale, pari ad euro a euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento) é stato versato in data presso

giusta ricevuta in pari data che, in copia da resa conforme, qui si allega (All.A).

Il residuo 75% ammontante a 37.500,00 (trentasettemilacinquecento) sarà versato dai soci medesimi nelle casse sociali, pro quota, a richiesta dell'organo amministrativo.

Di conseguenza il capitale di euro 50.000,00 (cinquantamila) risulta interamente sottoscritto.

Per i suddetti versamenti in denaro i soci in regime di comunione dei beni dichiarano di avere utilizzato denaro proveniente da alienazione di loro beni personali.

Art. 4-Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell'anno 2006.

Art. 5- I componenti:

a)-optando per l'organo amministrativo singolo, nominano Amministratore Unico l' avv. Giuseppe Masiello per il periodo di anni due, conferendogli tutti i poteri di ordinaria amministrazione;

b)-autorizzano espressamente il suddetto Amministratore Unico a procedere ad acquisti di immobili e ad altri atti di straordinaria amministrazione per somme anche eccedenti il capitale versato prima del completamento delle pratiche per la legale esistenza della società e a procedere agli atti e contratti necessari per il perfezionamento della costituzione e l'iscrizione della società nel registro delle società professionali;

c)-dichiarano che le spese a carico della società per la costituzione della stessa ammontano approssimativamente ad euro

## STATUTO

Art. 1 - La Società professionale a responsabilità limitata:

a) - si denomina "Società professionale V.T.M. CONSULT S.R.L. "

b) ha sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_.

Art. 2 - La società ha per oggetto le attività descritte nell'atto costitutivo con la precisazione che:

In relazione a tale oggetto e, quindi con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico e, comunque, nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle leggi n. 1/91 e n. 197/91 e della delibera del Ccir del 3 marzo 1994 emessa in attuazione dell'art. 11 del D.L.vo n. 385 dell'1/9/93, la società:

A)-potrà esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari, finanziarie eccetera, ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi;

B)-potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende), aventi scopo analogo o affine al proprio o comunque strategicamente utili al raggiungimento dello scopo sociale;

C)-potrà finanziarsi oltre che con le anticipazioni dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con l'emissione di obbligazioni o altri titoli di debito ai sensi dell'art. 34 L. srl professionali, anche presso i soci



ma solo se titolari di partecipazioni non inferiori al due per cento del capitale, iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.

La società potrà, in Italia e all'estero, aprire e sopprimere sedi secondarie, succursali, uffici, depositi, stabilimenti, rappresentanze e simili.

Tutte le attività riservate a soggetti iscritti in albi professionali saranno svolte da professionisti abilitati, anche non soci, ai quali sarà comunque direttamente imputata la responsabilità disciplinare degli atti compiuti. Essi, pertanto, nei confronti dei terzi risponderanno in via extracontrattuale concorrente con la responsabilità contrattuale società per le prestazioni professionali da essi svolte. I soci dovranno comunque essere assicurati per la responsabilità professionale concorrente derivante dalla esecuzione delle prestazioni. Nel caso in cui il committente indichi specificamente e nominativamente i professionisti della cui opera intenda avvalersi la società sarà vincolata da tale indicazione. In caso il cliente non operi una scelta, la società dovrà comunicare a quest'ultimo il nominativo del professionista incaricato della prestazione e la sua eventuale sostituzione nel corso del mandato.

Art. 3-II capitale sociale è di euro 50.000,00 (cinquantamila), diviso in quote ai sensi dell' art. 7 L. srl professionali, e può essere aumentato anche con apporti diversi dal denaro. Eventuali anticipazioni dei soci in conto capitale o in proporzione ai conferimenti non frutteranno interessi. Gli utili saranno distribuiti in proporzione alla partecipazione sociale, detratta, dopo le riserve e le imposte, una percentuale del 6% attribuita ai soci fondatori.

Art.4-Le quote sono trasferibili solo tra professionisti abilitati iscritti negli albi professionali, con atto tra vivi o mortis causa, ai sensi e nei modi previsti dalla legge e dal presente statuto. Ove l'avente causa del socio deceduto non avesse tale qualità, la quota gli verrà liquidata dagli altri soci in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine e' determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione e' compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

La quota del socio defunto sarà liquidata entro sei mesi dalla richiesta degli eredi. Con le medesime modalità si procederà alla liquidazione della quota del socio escluso o receduto. Sono giusta causa di esclusione, oltre la perdita dell'abilitazione professionale, le gravi violazioni deontologiche e disciplinari che abbiano dato discredito alla società, l'aver operato in concorrenza con essa o recato grave danno e, più in generale, le gravi violazioni dell'affectio societatis. Il recesso potrà essere esercitato da ciascun socio decorsi due anni dalla iscrizione della società nel registro delle società professionali con un preavviso scritto di almeno sei mesi; esso, oltre che per i motivi di legge, sarà ammesso anche in caso di gravi motivi personali o familiari. Tuttavia al socio che receda per tali motivi è fatto divieto, per un anno dallo scioglimento del rapporto sociale, di esercitare attività professionale in concorrenza con la società o di partecipare a società concorrenti quale socio o amministratore.

Il socio che abbia intenzione di alienare quote di sua proprietà dovrà comunicare all'Organo amministrativo il suo proposito a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, specificando il nome dell'acquirente, il prezzo richiesto e le modalità di pagamento. Nei 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'Organo amministrativo inviterà gli altri soci ad esercitare l'opzione di acquisto. Qualora nei 15 giorni successivi i soci non esercitino l'opzione, l'Organo amministrativo chiederà ai soci di decidere a maggioranza sul gradimento del trasferimento. La decisione dovrà essere assunta con le forme di consultazione scritta di cui al successivo art. 6 e comunicata al socio entro i successivi 15 giorni.

Art. 5-l'assemblea dei soci è convocata nei modi, nei casi e nei termini di legge, dall'Organo amministrativo anche in luogo diverso dalla sede o recapito sociale, purché in Italia.

Nei casi previsti dall'art. 22 L. srl professionali, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. In mancanza di convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria si costituisce validamente con la presenza dell'intero capitale sociale, dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale.

Art. 6-L'Assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e in seconda convocazione, si costituisce e delibera con le maggioranze di legge. Tuttavia le decisioni dei soci dei soci, salvo quelle espressamente riservate dalla legge all'Assemblea, possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione, la previa informazione su di esso ed il consenso alla decisione medesima.

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, a persona designata dall'Assemblea.

Art. 7-Le deliberazioni dell'Assemblea si faranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dalla stessa Assemblea, da questa nominato anche tra estranei alla società. Nel caso che il verbale debba essere redatto da Notaio quest'ultimo verrà indicato dall'Organo amministrativo.

Art. 8-La società è amministrata, a scelta dei costituenti o dell'Assemblea dei soci, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero dispari di membri, compreso il Presidente, nominati tra professionisti abilitati, anche non soci, con i poteri determinati dall'assemblea all'atto della nomina. Tuttavia ai soci fondatori è riservato un diritto di veto sull'accettazione di incarichi o clienti di particolare importanza o delicatezza. In tal caso i soci fondatori decidono a maggioranza, col vincolo della riservatezza, e ne danno comunicazione all'organo amministrativo.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

L'Organo amministrativo, unico o collegiale, che dura in carica indefinitivamente fino a sostituzione da parte dell'Assemblea, ovvero sino a scadenza del mandato da quest'ultima conferito, può delegare a terzi o, in caso di organo collegiale, esclusivamente ai suoi membri, i propri poteri per uno o più affari o gruppi di affari, limitatamente alla sola attività materiale che ne costituisce esplicazione.

Art. 9-Il Collegio Sindacale, se dovuto, sarà composto di tre sindaci effettivi e da due supplenti, con i poteri e con i compensi determinati dalla legge e/o dall'Assemblea dei soci.

Art. 10-Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotti il 5% (cinque per cento) per la riserva ordinaria e gli altri accantonamenti di legge, saranno ripartiti tra i soci in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale, salva diversa destinazione da parte dell'Assemblea.

Art. 11-Tutte le controversie relative tra società e soci, tra socio e socio, tra società e amministratori o liquidatori, tra amministratori o liquidatori e soci, che non siano espressamente riservate alla cognizione dell'A.G.O., comprese quelle di risoluzione e risarcitorie, nonché la quantificazione del danno derivante dall'azione di responsabilità c.c. verso gli organi amministrativi, sono devolute alla cognizione di un collegio arbitrale di tre membri nominati dal Consiglio dell'Ordine di \_\_\_\_\_ su istanza della parte più diligente. Il Collegio giudicherà ritualmente e secondo diritto, avrà sede a \_\_\_\_\_, potrà nominare un segretario e decidere anche sulle spese e i compensi agli arbitri, per la cui misura si fa riferimento alle tariffe della Camera arbitrale di \_\_\_\_\_.

Al momento della costituzione il Collegio assegnerà alle parti i termini per la precisazione dei quesiti, il deposito dei documenti e memorie contenenti le eventuali richieste istruttorie, nonché quello per le repliche. Sino alla pronuncia definitiva le parti sono tenute nella misura del 50% ciascuna ai versamenti nei modi e nei termini che il Collegio stabilirà, a pena di inammissibilità, improponibilità, irricevibilità, improcedibilità delle relative domande, istanze, difese ed eccezioni. Il Collegio potrà anche imporre alle parti di versamento di cauzioni che tratterà sino all'adempimento spontaneo o coattivo del lodo. Tutti i termini assegnati dal Collegio si intendono perentori, se non diversamente disposto.

Le parti sin da ora rinunziano a chiedere la riunione dei giudizi sottoposti al rito arbitrale ad altre cause connesse eventualmente pendenti avanti l'A.G.O. fatto salvo il caso della pregiudizialità necessaria: in tal caso il giudizio arbitrale resterà sospeso sino alla risoluzione delle questioni pregiudiziali.

I nuovi soci dovranno, per essere iscritti nel libro soci ed ottenere l'efficacia del relativo status, dichiarare di conoscere e accettare la presente clausola per quanto di loro spettanza.

In caso di controversia avente ad oggetto le quote sociali è inefficace, e non potrà essere quindi trascritta sul libro soci ogni operazione inerente le quote oggetto della controversia sino all'esecuzione spontanea o coattiva del lodo. Restano salve le norme imperative.

Nel caso residuale di impossibilità giuridica di ricorrere alla procedura arbitrale, il Foro competente per le controversie afferenti al presente contratto sarà quello di \_\_\_\_\_.

Tutte le comunicazioni tra le parti, comprese quelle di cui agli artt. 810 e 811 c.p.c., saranno ritenute valide se fatte a mezzo raccomandata a.r., telegramma, telex o telefax) o posta elettronica certificata.

Il termine di gg. 180 per il deposito del lodo decorrerà dalla scadenza dell'ultimo termine utile per il deposito delle memorie finali ovvero delle ultime repliche delle parti.

Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 806 e segg. c.p.c. italiano.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme sulle S.r.l. del c.c.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me \_\_\_\_\_ completato su \_\_\_\_\_ fogli per pagine \_\_\_\_\_ fin qui e ne ho dato lettura, con gli allegati, ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono.

**Relazione esplicativa e bozza di atto costitutivo e statuto approvati dall'Assemblea OUA – Ostia, 23 ottobre 2005**

## COMMISSIONE ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

### Documento riepilogativo dell'attività svolta nel biennio 2003-2005

*<<La concreta attuazione dei principi del giusto processo impone di affrontare, <<con doverosa prudenza, le questioni relative alla giurisdizione, così da <<evitare uno scontro di natura istituzionale che, come ha ammonito il Capo <<dello Stato, pone in discussione i principi fondamentali della democrazia, <<delegittima i soggetti della giurisdizione, e lede gravemente i diritti e le <<aspettative dei cittadini.*

*<<La Giustizia non può e non deve essere terreno di lotta politica, ma banco di <<prova dell'assetto sociale dello Stato che, nella riorganizzazione completa <<dell'intero sistema, deve investire con risorse e progetti adeguati.*

*<<Le riforme frammentarie, finalizzate al riassetto dei rapporti tra poteri dello <<stato, slegate da un contesto unitario sistematico, nuocciono all'efficienza, <<alla qualità del servizio giustizia, alla legalità.*

*<<L'obiettivo della celerità del processo deve essere perseguito senza <<compromettere le garanzie del cittadino.*

*<<La capillare presenza delle sedi giudiziarie sul territorio è un dato <<fondamentale per rendere la giustizia visibile ed accessibile.*

*<<Al Governo va ricordato che non è immaginabile alcun serio progetto di <<riforma in assenza di idonee previsioni di spesa, di un disegno organico, <<della collaborazione e dell'apporto delle esperienze e delle conoscenze dei <<soggetti della giurisdizione.*

*<<Al Ministro va rammentato che l'art. 110 della Costituzione lo rende <<responsabile dell'efficienza e dell'organizzazione del servizio Giustizia.*

*<<Alle forze politiche va rappresentato che il valore dell'indipendenza e <<autonomia dell'Avvocatura è pari a quello della magistratura, e deve essere <<ugualmente tutelato.*

*<<Alla magistratura va evidenziato che ogni sua rivendicazione che abbia <<come presupposto il fatto che si ritenga un "potere", è al di fuori della nostra <<Carta Costituzionale, e che, nell'elaborazione delle riforme, non può <<prescindere dall'apporto dell'Avvocatura.*

*<<All'Avvocatura, soggetto politico indispensabile per ogni riforma della <<giustizia, compete di perseguire*

*in ogni modo l'unitarietà, obiettivo che <<dovrà caratterizzarne il percorso.>>*

Il XXVII Congresso Nazionale Forense di Palermo aveva enunciato questi principi essenziali ed espresso l'auspicio di un nuovo metodo da utilizzare per affrontare i problemi della Giustizia, partendo dall'esigenza di rinnovamento che avrebbe dovuto caratterizzare la produzione normativa di questa legislatura in materia. Su queste linee guida ha lavorato la Commissione Ordinamento Giudiziario nel biennio, consapevole della delicatezza del momento e della necessità che alle dichiarazioni di intenti seguissero fatti concreti, proponendo una visione organica del problema giustizia e lavorando ad un progetto di politica giudiziaria complessivo con l'elaborazione di specifici documenti (cui si rimanda) che, dopo un qualificato e costruttivo dibattito, sono stati approvati dall'assemblea OUA.

*Dai documenti programmatici di tutte le forze politiche, sembrava che fosse giunto il momento di un'epocale Riforma, che avrebbe dovuto rappresentare l'occasione e lo strumento per la ristrutturazione dell'intero sistema giustizia italiano e la modernizzazione di un sistema da anni in crisi nei suoi molteplici profili.*

Sembrava fosse giunto il momento della totale rivisitazione della magistratura onoraria, della soluzione del problema della distribuzione della giustizia sul territorio allo scopo di migliorare il servizio.

In realtà è stato subito chiaro che nessuno intendeva cimentarsi seriamente con la sostanziale ingiustizia attualmente esistente.

E le riforme avviate scontano l'assenza di un serio e continuativo confronto tra Governo e rappresentanze dei soggetti della giurisdizione, ed in particolare tra Governo e Avvocatura; scontano la mancanza di quell'apporto costruttivo e propositivo che viene da chi conosce profondamente la materia e rappresenta non già interessi corporativi o di settore, ma il diritto dei cittadini ad ottenere un'effettiva tutela.

Né il ruolo marginale successivamente assegnato ai suggerimenti che comunque e responsabilmente l'Avvocatura ha continuato a fornire, ha comportato alcuna organicità del prodotto finale.

Questo atteggiamento, che ha dimenticato le reali esigenze del settore e non ha rispettato gli impegni elettorali, appare mortificante soprattutto nei riguardi dei cittadini che vi avevano ingenuamente creduto.

Netta opposizione sul metodo e nel merito, perché nessuno ha voluto raccogliere una delle opportunità offerte disinteressatamente dalla nostra categoria che, pur continuando ad avanzare le sue richieste ed i suoi progetti, si è anche proposta come intermediario necessario tra i poteri, o presunti tali, in conflitto, essendo naturalmente portatrice di quella capacità di mediazione tra opposti interessi che conduce alla soluzione condivisa.

Se il potere politico e la magistratura avessero saputo raccogliere la proposta e la sfida della Avvocatura ed avessero voluto attingere alle risorse di un soggetto della giurisdizione che, oltre a conoscere i problemi da risolvere, ne ha individuato cause e rimedi in tempi non sospetti, non saremmo mai arrivati a questo punto.

*La funzione che ci assegna la Carta Costituzionale ci impone di essere ascoltati, nel supremo interesse del cittadino e nell'obbligo di vigilare sulla concreta attuazione del giusto processo.*

La legge delega alla riforma dell'ordinamento giudiziario è un'occasione persa per rimarcare la funzione della politica rispetto agli interessi in gioco ed al dovere di essere dalla parte dei cittadini e non della corporazione direttamente coinvolta; un'occasione persa per utilizzare l'elaborazione copiosa proveniente dall'avvocatura, un'occasione mancata per le riforme strutturali, al punto che il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sta riflettendo sulla possibilità di istituire una commissione ad hoc in Italia, con il compito di condurre un'analisi efficace e di formulare una soluzione complessiva adeguata. Basterebbe che ascoltasse gli avvocati.

Anche l'attuale governo, dunque, come del resto i precedenti, non ha avuto la capacità, di dare risposta adeguata alla grave crisi del "sistema giustizia". E' assolutamente necessario che il nuovo Parlamento ed il Governo che ne sarà espressione si pongano come obiettivo prioritario quello della efficienza della funzione giudiziaria nella prospettiva di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale dei diritti dei cittadini. In questa ottica appare indispensabile che la Giustizia cessi d'essere terreno di scontro fra la politica ed i soggetti protagonisti della giurisdizione e che si adotti, come regola inderogabile di legislazione, il metodo della consultazione effettiva delle rappresentanze dell'Avvocatura affinché vi sia l'apporto costruttivo e propositivo che viene da chi conosce profondamente la materia e rappresenta non già interessi corporativi o di settore, ma il diritto dei cittadini ad ottenere un'effettiva tutela.

Lo stanziamento dei fondi per la Giustizia, benché incrementato, resta del tutto insufficiente anche con riferimento alle modalità di spesa. Da sempre l'Avvocatura ha segnalato che solo un'organizzazione efficiente costituisce la premessa indispensabile di qualunque riforma procedurale o sostanziale; e non è più accettabile che i costi di accesso alla giurisdizione (contributo unificato, bolli, imposte di registro, ecc.) siano utilizzati per altri scopi senza che il settore giudiziario ne venga beneficiato in termini di spesa coerente con i bisogni e finalizzata alla soluzione delle situazioni di crisi. Nonostante il Ministero abbia assunto l'impegno di calcolare le entrate che derivano dall'utenza al fine di verificare l'autosufficienza o meno del sistema, ad oggi nulla è accaduto, con la conseguenza che ancora non siamo in condizione di tagliare gli sprechi ed ottimizzare le risorse.

La crisi del sistema giudiziario appare ancor più evidente nel rapporto con l'ammodernamento di molti degli altri servizi (telecomunicazioni, poste, trasporti, sistema bancario) che vengono resi alla collettività da Enti pubblici e privati. I cittadini nella maggior parte delle attività di servizio sono ormai abituati a tempi rapidi, a



procedure adeguate e semplificate e mal sopportano una inefficienza complessiva di un settore centrale nella vita della collettività quale quello della giustizia, che appare, pertanto, vecchio e sorpassato.

Il numero degli avvocati viene spesso indicato come causa stessa del proliferare delle controversie, del crescente costo della giustizia e della stessa durata eccessiva dei processi: una semplificazione ingiusta ed errata che non tiene conto della complessità delle questioni che originano la domanda di giustizia, dei motivi veri che provocano il ricorso dei cittadini alla giurisdizione con riferimento all'aumento dei rapporti negoziali, alla maggiore consapevolezza dei propri diritti ed anche alla confusione normativa che non facilita la certezza del diritto. E' comunque cambiata la Società e con essa il rapporto cittadini/sistema giudiziario: vi è una domanda continua di legalità alla quale lo Stato non è in grado di fornire una risposta.

E' evidente che la crisi della giurisdizione crea una crisi di legalità nei rapporti sociali ed economici: uno Stato moderno non deve prefiggersi la diminuzione della domanda di giustizia ma deve preoccuparsi di realizzare una razionalizzazione della giurisdizione con adeguamento delle strutture, ottimizzazione delle risorse, valorizzazione del ruolo dei giudici e degli avvocati al fine di utilizzare la giurisdizione come elemento di crescita del sistema Paese e non ostacolo allo sviluppo. Il ricorso diffuso alla giurisdizione è un valore della nostra democrazia che non può e non deve essere né compresso né mortificato: è dunque inaccettabile qualunque ipotesi che miri alla riduzione dell'area della giurisdizione e che limiti la possibilità per ogni cittadino di ottenere in tempi ragionevoli il riconoscimento dei propri diritti da parte di un giudice imparziale. Il ricorso a misure alternative di definizione delle controversie non può essere strumento di deflazione dei carichi giudiziari; gli strumenti di definizione delle controversie alternativi alla giurisdizione statale vanno intesi quali occasioni per ampliare e non per comprimere l'area dei diritti giustiziabili.

La quantità di domanda di giustizia nel nostro Paese impone, non già l'adozione di provvedimenti-tampone, bensì la ridefinizione di una pianta organica della magistratura togata, coerente e compatibile con le esigenze poste dalla complessiva richiesta di accesso alla giurisdizione. Occorre poi che questi nuovi organici vengano distribuiti sul territorio attraverso una riorganizzazione degli uffici giudiziari che tenga conto del loro reale carico di lavoro, secondo criteri di valutazione effettiva. L'Avvocatura Italiana da sempre denuncia il ricorso indiscriminato alla magistratura onoraria ed il suo generalizzato impiego: occorre riconsiderare l'intero impianto della magistratura laica giacché la questione non potrà essere più affrontata con meri adeguamenti delle attuali figure di magistrati onorari essendo invece oramai indispensabile operare il riassetto normativo dell'intero settore individuando, in maniera non emergenziale, percorsi di selezione dei magistrati laici che ne assicurino professionalità e qualità nell'esercizio della funzione. L'Assemblea dell'OUA ha approvato all'unanimità un dettagliato progetto di riforma della magistratura onoraria (cui si rimanda) caratterizzato dall'obiettività dell'analisi sullo stato attuale e sulle sue deficienze ed ha indicato concrete prospettive di attuazione dello strumento offrendo una soluzione globale con il responsabile coinvolgimento della classe forense.

La legge delega alla riforma dell'ordinamento giudiziario rimane un'occasione persa per utilizzare l'elaborazione copiosa proveniente dall'avvocatura, un'occasione mancata per le riforme strutturali. Come già evidenziato, la mozione finale del Congresso di Palermo indicava il tracciato che la riforma avrebbe dovuto seguire, con particolare riferimento a punti qualificanti quali la separazione delle carriere, la parità e pari dignità dei soggetti della giurisdizione da concretizzarsi attraverso la partecipazione degli avvocati nei consigli giudiziari in maniera totale ed effettiva, il decentramento dei servizi del ministero giustizia (attraverso la riconsiderazione degli Uffici Distrettuali Amministrazione Giudiziaria – UDAG - e della Conferenza Distrettuale Amministrazione Giudiziaria - CODAG -), l'unità della giurisdizione, la riorganizzazione dell'ufficio del PM senza incidere sulle prerogative di autonomia ed indipendenza, la formazione aggiornamento e professionalità della magistratura e dell'avvocatura.

Nei documenti della Commissione e nei deliberati assembleari è stato apprezzato lo spirito riformatore del legislatore ed è stato sottolineato positivamente il fatto che siano stati raccolti alcuni suggerimenti dell'avvocatura quali: la previsione di un più rigoroso e stringente regime di incompatibilità; la tipizzazione degli illeciti disciplinari e la regolamentazione del sistema sanzionatorio; la disciplina dell'avanzamento in carriera dei magistrati con la formazione permanente; la modifica dei criteri di accesso in magistratura; la

temporaneità degli incarichi ed il principio di previsione di forme di pubblicità per gli incarichi extragiudiziari. Ma, la presenza degli avvocati e delle forze sociali nei consigli giudiziari è parziale, i manager sono stati previsti solo in quattro distretti, l'ufficio del pm soffre un'eccessiva burocratizzazione, il decentramento dei servizi resta parziale e la distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti è del tutto insufficiente rispetto alla doverosa richiesta di separazione delle carriere a gran voce proposta dall'avvocatura.

Ed infine, nulla si dice sull'unità della giurisdizione, nulla sulla magistratura onoraria e sulla organizzazione territoriale della giurisdizione e delle commissioni di studio che sembravano aver ricevuto incarico di approfondire questi temi si sono perse le tracce. Tutto ciò, naturalmente, riverbera i suoi effetti sui decreti delegati, i quali incorrono nelle stesse censure già mosse nei confronti della legge delega nei molteplici deliberati dell'assemblea dell'OUA.

In questi giorni il Comitato ha discusso il quarto rapporto annuale presentato dalle autorità italiane, contenente le soluzioni proposte per risolvere un problema diventato ormai strutturale ed ha discusso anche le misure illustrate dalle autorità italiane in un Piano d'azione speciale, presentato lo scorso luglio e dedicato ai possibili rimedi per la giustizia penale e civile. Ma ha ritenuto che quel Piano d'azione non costituisce ancora «una risposta sufficientemente esauriente al problema», malgrado gli sforzi prodotti. L'Italia, dunque, resta «osservato speciale». Il nostro Paese è finito sotto i riflettori sin dal 2000, e per questo il ministero della Giustizia deve presentare periodicamente rapporti annuali. Ma finora nessuno di tali rapporti, già presentati nel 2000, 2002 e 2003, è riuscito a convincere il Comitato, che richiede una modernizzazione dell'ordinamento giudiziario. L'obiettivo non è stato ancora raggiunto: parlano in proposito i dati - persino quelli forniti dal Ministero - a partire da quelli del processo civile, con le cause iscritte che sono passate dalle 3.490.673 del 2001 alle 3.933.153 del 2004. Un aumento costante, al quale non hanno posto rimedio neanche le procedure di conciliazione. Del resto, è sufficiente analizzare il 2° «Controrapporto» elaborato dal «Centro raccolta dati» dell'OUA, per capire che, nonostante il balletto delle cifre, la situazione rimane disastrosa.

Il prossimo Congresso si trova fortunatamente tra la fine di una legislatura che ha sostanzialmente tradito le nostre aspettative, e l'inizio di un'altra alla quale poter avanzare nuovamente le nostre istanze. E' il momento per il doveroso consuntivo, ma è anche il momento per chiedere a gran voce che gli attuali «contendenti» si impegnino a escludere la Giustizia dallo scontro politico e si tutti si dotino di un programma sulla Giustizia. Il prossimo legislatore dovrà impegnarsi a dare completa attuazione all'art. 111 della Costituzione. Il nostro Paese è dotato di una Carta Costituzionale nella quale sono contemplati diritti e principi all'avanguardia che, però, risentono della mancata attuazione in norme specifiche. Ed allora, cominciamo dalla Giustizia, nodo centrale della vita sociale. E concretizziamo finalmente le enunciazioni che la riguardano in norme organiche, in un complessivo progetto riformatore, per consentire al cittadino di credere nello Stato.

Solo se la domanda di giustizia riceverà adeguata risposta, sarà possibile avviare il cambiamento e restituire respiro alla società che si evolve e si arricchisce di nuovi bisogni.

La Commissione Ordinamento Giudiziario

**Approvata dall'Assemblea OUA – Ostia 23 ottobre 2005**

**Documento sui decreti legislativi di attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario approvati dal Consiglio dei Ministri del 23.09.2005, approvato dall'Assemblea del 21-23.09.2005**

Il Consiglio dei Ministri ha, come noto, recentemente varato sette dei quattordici decreti legislativi previsti dalla Legge 150/2005.

L'OUA ha più volte, e da ultimo in sede di audizione in Commissione Giustizia il 6.7.2005, invitato a riaprire il confronto in precedenza mancato con l'Avvocatura per intervenire nella fase attuativa al fine di correggere quei punti meritevoli di miglioramento.

Va detto a tal proposito, e la tempistica ne è l'indubbia riprova, che l'auspicata interlocuzione è totalmente e desolatamente mancata.

Prima di addentrarsi nel commento dei singoli testi di legge, deve essere rilevato sul piano generale come la gran parte dei decreti risenta dell'evidente preoccupazione del legislatore delegato di evitare ulteriori censure di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, il che ha determinato una pedissequa riproposizione dei principi contenuti nella legge delega, senza alcuno sforzo di integrazione *in melius* delle peraltro numerose lacune ed incongruenze della stessa.

Ciò ha comportato un'autolimitazione laddove si sarebbe potuto integrare le incompletezze ad essa riferibili, magari proprio a seguito della doverosa acquisizione del punto di vista dell'Avvocatura.

Si pensi, esemplificativamente, alla mancata considerazione, nel d.lgs, sulle piante organiche, delle conseguenze in termini di sopravvenienze sul punto della riforma ex legge 80/2005, o alla perdurante esclusione degli avvocati dalla trattazione delle attribuzioni e valutazioni relative ai magistrati.

Si è ritenuto, per non correre il rischio di ripetizione di quanto già diffusamente espresso in tema di legge delega, sulla quale sono stati licenziati diversi documenti anche di dettaglio, di limitarsi ad un breve commento che desse conto esclusivamente dei punti qualificanti e dei principali permanenti nodi critici.

*1) Schema di dlgs. recante "Modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lett. e) e 2, comma 5 L.15.07.2005 n.150".*

Consiste nella pedissequa ripresentazione di quanto contenuto nei richiamati articoli della legge delega, cui deve aggiungersi l'art.2 n.8 lett. i) per quanto attiene alla disciplina dei posti soppressi ai sensi dell'art.1, comma 1, lettere a), b) del dlgs. formulata dall'art. 5 del predetto dlgs., dettante norme transitorie.

Sono poi allegate le tabelle esplicative concernenti la nuova pianta organica come corretta.

Destano perplessità la mancata revisione delle stesse, in particolare per quanto attiene alla Cassazione ed alla Procura Generale, a seguito della riforma ex l. 80/05.

*2) Schema di decreto legislativo recante "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8 L. 25.07.2005 n.150".*

Anche tale dlgs. ricalca pienamente quanto contenuto nella delega, attuandone la scarna previsione.

In buona sostanza si prevede che il C.S.M. renda noto semestralmente, in una apposita sezione del proprio sito internet, l'elenco degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari e autorizzati dal Consiglio stesso.

In tale elenco, per ciascun incarico, dovrà essere indicato l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura, la durata e il numero degli incarichi in precedenza svolti dal magistrato nell'ultimo triennio.

Per le altre magistrature e per l'Avvocatura dello Stato, la pubblicità avviene mediante la pubblicazione degli stessi dati sui bollettini periodici, ove esistenti, altrimenti sul proprio sito internet.

Come già rilevato in sede di prima lettura operata della disposizione contenuta nella legge-delega, pur essendo stato effettuato un innegabile passo avanti rispetto alla attuale situazione, il problema sotteso non pare risolto, con una probabile confusione tra l'obiettivo ed il mezzo.

Ciò, da un lato, perché la semplice anagrafe non evita il protrarsi, pur nell'attuale restrizione di autorizzazioni, di una situazione di incontrollabile discrezionalità da parte del CSM; dall'altro, perché non risulta disciplinato il problema di una seria verifica per sanzionare disciplinarmente l'abuso, ipotesi questa pure contenuta nella legge delega.

- 3) *Schema di dlgs. recante "Disciplina del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di I e II grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. H) n.17) e lett. I), n. 6) L. 25.07.2005 n.150, in attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 10, della medesima legge".*

Tale dlgs. è quello più caratterizzato dalla pedissequa trasposizione del contenuto della delega, senza alcun riferimento ai requisiti richiesti per l'assegnazione dei medesimi incarichi direttivi.

La disposizione (art. 6) che riguarda il periodo di diritto transitorio prima dell'entrata in vigore delle nuove regole previste dalla riforma, anticipa il sistema di conferimento degli incarichi direttivi anche per quel che attiene alle nomine in via di definizione alla data di entrata in vigore della legge delega.

Vi è il divieto di conferimento di incarichi direttivi a magistrati che non assicurino, al momento della pubblicazione della vacanza del posto messo a concorso, una permanenza in servizio di almeno quattro anni rispetto alla data di collocamento a riposo. Tale disposizione, per le implicazioni sui meccanismi di nomina già avviati, avrà notevoli ricadute in via generale.

E' stato poi previsto all'art. 4, in linea con le norme sancite il diritto del pubblico dipendente, sospeso dal servizio o dalla funzione a seguito di processo penale conclusosi "in maniera ampiamente liberatoria", di ottenere il prolungamento o il ripristino del rapporto d'impiego anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, per un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.

- 4) *Schema di dlgs. recante "Disciplina della composizione, delle competenze e della durata in carica dei consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione, in attuazione della delega di cui agli artt. 1, comma 1, lettera c) e 2, comma 3, L.25.07.2005 n. 150".*

Viene istituito il Consiglio direttivo della Cassazione, per la valutazione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimità.

Tale organo corrisponde ai consigli giudiziari presso le corti di appello, con una struttura basata sui medesimi principi che regolano la composizione ed il funzionamento dei consigli giudiziari.

Di indubbio rilievo appare, quanto alla definizione delle competenze del Consiglio direttivo, la previsione della facoltà di formulare proposte al comitato direttivo della Scuola, in materia di programmazione della attività didattica della stessa.

Quanto ai Consigli Giudiziari, per evitare di ripetersi avendo già in precedenza espresso valutazioni e rilievi sui singoli punti, va solo ribadito che, a fronte della apertura alla partecipazione di componenti non togati e ad un ampliamento delle competenze, permane la incomprensibile esclusione della partecipazione degli avvocati dalla trattazione delle attribuzioni e valutazioni relative ai magistrati.

Ciò, si noti bene, con la esclusione su tali tematiche non solo della facoltà di voto, ma anche della semplice presenza in consiglio e tenendo presente che, contraddittoriamente, sui medesimi aspetti si ritiene necessaria la acquisizione delle motivate e dettagliate valutazioni del Consiglio dell'Ordine competente.

Né appare convincente a tal proposito la motivazione addotta nella relazione introduttiva a proposito del Consiglio direttivo in generale sui componenti laici, professori universitari ed avvocati che “per la loro estrazione professionale, potrebbero assumere la veste di parti”.

Sarebbe bastato davvero un po' più di coraggio.

Finale ragione di critica risiede, infine, nella omessa previsione di requisiti professionali in capo ai componenti designati dai Consigli Regionali, specificazione certamente non impedita dal silenzio sul punto della legge delega.

- 5) *Schema di dlgs. recante “Istituzione della Disciplina della scuola superiore della magistratura, nuove norme in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2, comma 2, L. 25.07.2005 n.150”.*

Si ribadisce l'apprezzamento per la riconosciuta partecipazione della Avvocatura nel Comitato Direttivo della Scuola, anche se il peso della partecipazione poteva essere più incisivo.

Si conferma il giudizio negativo sulla sparizione, rispetto ai progetti iniziali, di ogni riferimento all'aggiornamento professionale degli avvocati.

Non appare previsto un coordinamento tra le Scuole e le “Scuole Bassanini”.

E' apprezzabile la “obbligatorietà” per i magistrati in servizio (art. 25) di partecipare ai corsi di formazione e aggiornamento. E' invece contrario alla efficienza del servizio giustizia il riconoscimento (art. 25) di un periodo di congedo per la partecipazione ai corsi.

Potrebbero essere ideate ed applicate modalità di svolgimento dei corsi (ad es. utilizzando sistemi telematici) che consentano la partecipazione ad esso anche durante lo svolgimento delle funzioni giudicanti, con incentivi economici per i magistrati.

Suscita, infine, perplessità l'equivoca formulazione dell'art. 9 in materia di incompatibilità per i docenti presso la Scuola, specie per relazione alla formula “attività imprenditoriale”, atecnica e generica.

- 6) *Schema di dlgs. recante “Modifica della Disciplina per l'accesso alla magistratura, nonché della disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, in attuazione della delega di cui agli artt. 1, comma 1, lettera a) e 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q) e r) della L. 25.07.2005 n.150”.*

Il decreto in oggetto è senza dubbio quello che ha tentato una traduzione dettagliata e particolareggiata di quanto contenuto nella legge delega.

Il testo è formato da ben 50 articoli e fissa le nuove regole in tema di disciplina per l'accesso in magistratura, nonché della disciplina della progressiva economica e delle funzioni dei magistrati.

E' dalla entrata in vigore di questo decreto (90 giorni dalla pubblicazione in G.U.) che inizierà il decorso del termine di tre mesi per la scelta definitiva tra p.m. o giudice.

Sotto tale profilo, punto qualificante per la Avvocatura, va segnalato che l'art. 15 sancisce la possibilità del passaggio di funzioni per una sola volta nell'arco della carriera, con la previsione apprezzabile della incompatibilità distrettuale ai fini dell'assegnazione alle nuove funzioni.

Certo, non può non rimarcarsi come la separazione delle funzioni, sia pure con i temperamenti introdotti dal decreto delegato, non realizzi il principio costituzionale del novellato art.111 Cost. con un collocamento delle parti in una in una condizione di parità rispetto ad un giudice terzo ed imparziale.

Nel richiamare le posizioni già espresse in precedenza, sia sulla farraginosità di alcune procedure di ammissione e progressione sia sulla necessità di limitare il rischio di “carrierismo”, una prima lettura degli aspetti rilevanti anche per l'attività professionale non può non sottolineare come appaia discutibile la



previsione tra i requisiti per accedere al concorso in magistratura della abilitazione all'accesso della professione forense.

Ciò può comportare un eccessivo aumento di praticanti non aventi interesse effettivo alla professione con le intuibili ricadute in tema di controllo della effettività della pratica svolta, nonché sotto il profilo deontologico e quello delle possibili incompatibilità.

L'Avvocatura chiede da tempo che il magistrato non possa iscriversi automaticamente all'albo degli avvocati, ma debba sostenere l'esame di abilitazione ed esercitare quindi in un distretto diverso da quello di svolgimento delle funzioni.

Quanto disposto in questo ambito dall'art.9 n.2 assume un implicito riconoscimento del venir meno dell'avversato automatismo.

La stessa equiparazione fra l'abilitazione forense e l'esercizio per 4 anni delle funzioni di magistrato onorario, desta notevoli perplessità.

Va espresso apprezzamento, quanto alla valutazione della professionalità del magistrato ed ai criteri per gli esami scritti, al riferimento alla attività effettivamente svolta, così come richiesto dall'Avvocatura, così come la previsione della capacità organizzativa tra i criteri di valutazione per i concorsi per gli incarichi direttivi, mentre permane una vaghezza dei criteri in ordine alla "laboriosità" del magistrato.

Positiva è anche la previsione di non assegnazione di cause nuove a magistrati in procinto di trasferimento.

Ulteriore punto qualificante è la indicazione che il ricollocamento in servizio di magistrati eletti a cariche politiche debba avvenire in altro distretto facente parte di altra regione rispetto a quello di svolgimento delle funzioni.

Si denuncia, altresì, che la previsione dell'art. 1 n° 7 lascerebbe intendere una con testualità temporale fra l'esame psico-attitudinale e le prove orali che, oltre ad ingenerare l'equivoco di una assimilazione fra le due diverse *species*, contrasta con la qualità di condizione risolutiva del *test*, che dovrebbe pertanto intervenire solo quando sia già stata favorevolmente accertata l'idoneità dell'esaminato.

Appare, pure, incongruo prevedere il deposito della documentazione sui titoli di preferenza al momento dell'interrogazione e non a quello della proclamazione della graduatoria finale, che potrebbe produrre sperequazioni in danno di chi venga esaminato prima.

E' apprezzabile l'anticipazione di ben 5 anni ai fini della progressione delle funzioni, siccome collegata al superamento anche degli esami e non del concorso per soli titoli.

E' egualmente felice e consono ai nostri desiderata è la previsione della capacità organizzativa tra i criteri di valutazione nei concorsi per gli incarichi direttivi, come anche l'acquisizione del parere dei Consigli giudiziari al riguardo.

7) *Schema di dlgs. recante "Norme in materia di organizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero in attuazione degli artt. 1, comma 1, lett. d) e 2 comma 4, L. 25.07.2005 n.150"*.

Anche l'ultimo dlgs. sulla riforma dell'Ordinamento Giudiziario (il settimo sui quattordici complessivi), risente della vincolatività della legge delega, che non lasciava certo ampi margini all'attività del legislatore delegato.

Al fine di evitare il rischio di ripetere posizioni già espresse, e richiamando le analisi ed i documenti dell'O.U.A. durante l'iter della discussione parlamentare, può dirsi che la riorganizzazione dell'ufficio del p.m. segna senza dubbio un forte cambiamento nella gestione delle procure, che ne discendono "gerarchizzate" con la previsione del procuratore capo, unico titolare dell'esercizio dell'azione penale e responsabile dell'andamento dell'ufficio.

La riorganizzazione si è resa necessaria per eliminare le attuali evidenti disfunzioni e per rendere effettivo il principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, tenendo conto che un giudizio definitivo va rinviato alla verifica della applicazione pratica della riforma.

Il procuratore capo determina i criteri di organizzazione dell'ufficio, quello di assegnazione dei procedimenti (entrambi gli aspetti furono criticamente evidenziati da parte dell'O.U.A., unitamente alla

eliminazione della previsione del potere di avocazione del P.G.) e le tipologie di reato con assegnazione automatica, nella logica, del tutto condivisibile, di dare alla politica inquirente un indirizzo unitario e perspicuo, con potere di controllo e di contrasto del responsabile per i casi di allontanamento dal medesimo da parte del singolo sostituto.

Può inoltre determinare criteri generali per l'impiego di polizia giudiziaria, delle risorse tecnologiche e finanziarie, così come può definire criteri generali nell'impostazione delle indagini in relazione a specifici ambiti.

Viene opportunamente previsto, e ciò costituisce un temperamento della detta impostazione, una delega al procuratore aggiunto vicario nonché ai sostituti per la trattazione di singoli affari individuati per materia.

Il tutto entro i criteri direttivi preventivamente determinati dal procuratore capo al fine di conferire un indirizzo unitario, con possibilità, in caso di inosservanza, di revoca della delega.

In tali ipotesi il provvedimento insieme alle osservazioni del p.m., la cui posizione non appare pienamente tutelata, viene trasmesso al P.G. della Cassazione, senza però prevedere esattamente cosa accada se questi non ritenga di accedere alla richiesta del procuratore capo di revoca della delega.

Quanto alle prerogative del procuratore capo in materia di misure cautelari, appare importante la previsione che impone ai P.M. di chiedere l'assenso espresso per l'adozione di misure cautelari personali e reali, prevedendo però nell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art.3 situazioni di urgenza ex art.321 comma 3 bis c.p.c., con il rischio di una casistica non sufficientemente definita.

Sicuramente apprezzabile la previsione che sia il solo procuratore capo ad avere l'esclusiva competenza ad intrattenere i rapporti con la stampa, essendo previsto il divieto per gli altri magistrati di tenere i detti rapporti; è auspicabile che la violazione di tale disposizione venga espressamente considerata quale illecito disciplinare nel decreto legislativo di riferimento.

Altrettanto positivo risulta l'aver previsto l'attribuzione impersonalmente all'Ufficio di ogni informazione concernente l'attività della Procura, così come la previsione della segnalazione delle violazioni del detto divieto al Consiglio Giudiziario; sul tema è doveroso ribadire quanto già puntualizzato sulla opportunità di una partecipazione, sia pure senza diritto di voto, di esponenti della Avvocatura nelle riunioni riguardanti lo status dei magistrati.

**Avv. Maria Luisa Mammoli**  
 Coordinatrice Commissione Processo Civile

## **DOCUMENTO POLITICO RIEPILOGATIVO DELLA ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE**

### **PROCESSO CIVILE NEL BIENNIO 2003-2005**

**1.PREMESSA. – 2.IL PROCESSO CIVILE. – 3.IL PROCESSO SOCIETARIO. – 4.LE  
 PROCEDURE ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. – 5.IL PROCESSO  
 CIVILE TELEMATICO. – 6.IL PROCESSO CIVILE EUROPEO. – 7.CONSIDERAZIONI  
 CONCLUSIVE.**

#### **1.PREMESSA**

Dopo anni di colpevole inattività del legislatore e dell'esecutivo in tema di giustizia civile, negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un'imponente serie di interventi, di seguito sinteticamente elencati, sui quali l'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana ha manifestato, nei propri documenti, riflessioni e apprezzamenti, ma, più spesso, critiche e suggerimenti, finalizzati ad indicare ipotesi di soluzione del gravissimo stato di crisi che da decenni paralizza la giurisdizione civile nel nostro paese.

Il 21 dicembre 2001, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge per la riforma "urgente" del processo civile, presentato alla Camera con il n. 2229 ed approvato dalla relativa Commissione Giustizia, unitamente ad una serie di riforme di iniziativa parlamentare, il 16 luglio 2003.

Tale disegno di legge, denominato "Miniriforma", ed avente ad oggetto una serie di interventi correttivi dell'attuale rito ordinario, mantenuto nella sua struttura essenziale, è tuttora pendente con il n. 2430 innanzi alla Commissione Giustizia del Senato che, il 17 dicembre 2003, ha costituito un Comitato Ristretto. Questo, nella seduta del 7 luglio 2004, ha presentato un "testo unificato" recante significative modifiche alla proposta precedentemente approvata all'unanimità dalla Camera e sulla quale si erano già espressi l'Associazione Nazionale Magistrati e l'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Nel frattempo, come è noto, è entrato in vigore, con successiva estensione alla materia dei brevetti industriali, il nuovo processo societario, introdotto dal Decreto Legislativo 17 Gennaio 2003, n.5, avente ad oggetto la "*definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12, l. 3 ottobre 2001 n. 366*".

La suddetta riforma, affiancandosi a quella del diritto sostanziale societario, introduce un nuovo rito che mira a consentire, secondo le indicazioni contenute nella legge delega, una "rapida ed efficace definizione dei giudizi".

Il decreto legislativo n. 5/2003 è stato considerato in gran parte anticipatore dei principi della riforma complessiva del codice di procedura civile così come delineato nel disegno di Legge Delega elaborato dalla Commissione Ministeriale presieduta dal Prof. Romano Vaccarella, che il 24 ottobre 2003 il Consiglio dei Ministri ha approvato, recependolo in maniera quasi integrale. Tale disegno di legge delega, per quanto risulta, non è stato mai assegnato alle Commissioni Giustizia del Parlamento.

E mentre davanti alla Commissione Giustizia del Senato pendeva l'esame del testo unificato della "Miniriforma", nella stessa giornata venivano approvati dal Governo un decreto-legge recante disposizioni urgenti nell'ambito del "*Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale*", contenente modifiche alla legge fallimentare (modifica dei presupposti e degli effetti della revocatoria e del concordato preventivo) e modifiche al processo civile (in materia di comunicazioni e notificazioni) ed entrato in vigore il

14 marzo 2005 con il n. 35, nonché un disegno di legge che, regolando insieme ad altre previsioni le medesime materie, reintroduceva in gran parte la c.d. “Miniriforma” del codice di procedura civile approvata dalla Commissione Giustizia della Camera il 16 luglio 2003 ed in seguito modificata dal Comitato ristretto della Commissione Giustizia del Senato.

Il 12 maggio 2005, infine, è stata approvata la legge di conversione del decreto-legge 35/2005 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 35/2005, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” (Legge 80/2005) ed è stato, poi, presentato, davanti alla Commissione Bilancio del Senato, un maxi-emendamento contenente la delega al Governo sia per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, sia per estendere a tutte le controversie civili il nuovo rito societario ed i principi contenuti – con riferimento al giudizio di cassazione e all’arbitrato – nel disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre 2003.

Nella legge di conversione, la proposta di delega relativa alla estensione del nuovo processo societario alle controversie in materia fallimentare ed al processo ordinario di cognizione non è passata; è stata, tuttavia, approvata quella norma di attuazione del codice di procedura civile (già prevista nel testo unificato approvato dal Comitato ristretto del Senato) che rende possibile l’applicazione delle relative disposizioni ad ogni controversia civile attualmente regolata con il rito ordinario.

Sempre in materia processuale sono state approvate ben tre deleghe al Governo: la delega per la modifica del giudizio di Cassazione, quella dell’arbitrato e quella della intera legge fallimentare, mentre sono state introdotte direttamente varie modifiche, al processo di cognizione, di esecuzione, cautelare e di separazione e divorzio, in linea con le indicazioni della “miniriforma”, ma con interventi molto limitati, seppure significativi, al processo di cognizione.

## 2.IL PROCESSO CIVILE

Le ultime innovazioni legislative sono finalizzate ad una maggiore velocità ed efficienza dell’intera struttura organizzativa dello Stato, allo scopo di migliorarne, come da ultimo si è sottolineato, la competitività.

Tali innovazioni, pertanto, coinvolgono anche la struttura del processo civile, le cui lentezze da sempre costituiscono un freno per lo sviluppo economico con riferimento sia ai rapporti interni che a quelli comunitari. Ed è questa consapevolezza che muove il legislatore – per decenni sordo alle esigenze del processo civile ed ai reiterati richiami, pur finanziariamente sanzionati, della Corte di Strasburgo, salvo per quel “palliativo” della Legge Pinto – ad intervenire affinché, in coerenza con gli impegni internazionali ed i dettami costituzionali, il processo civile risulti idoneo a portare, in tempi ragionevoli, alla soddisfazione concreta del diritto; con uno sguardo ed una prospettiva che, dal processo di cognizione, oggetto principale degli interventi riformatori degli anni ’90, oggi si estende in modo pregnante ed assai significativo al processo esecutivo.

Ed è proprio, quindi a quello che si può definire “il taglio dei tempi morti” che mirano le ultime novità legislative quali quelle, ad esempio, che incentivano al massimo possibile l’utilizzo di fax ed e-mail, o il rimedio del superamento dei periodi di stasi della trattazione del processo con il compattamento delle tre ben note udienze in una unica udienza, secondo la nuova formulazione dell’art. 183 c.p.c..

Ma, anche volendo prescindere da altre considerazioni in ordine alla sussistenza, per gran parte della materia regolata dal decreto-legge n. 35/2005, del carattere straordinario di necessità ed urgenza di cui all’art. 77 secondo comma della Costituzione, pur dovendosi apprezzare che un certo numero delle soluzioni adottate rispecchia almeno parzialmente proposte o, comunque, scelte condivise dall’Avvocatura, non si può non rilevare che, sul piano del metodo, le modalità adottate e la tecnica legislativa appaiono inaccettabili, soprattutto perché ancora una volta si rinuncia e si prescinde da un intervento organico e sistematico per

adottare, in nome di una non meglio qualificata urgenza, l'ennesima soluzione-ponte verso un traguardo che sembra ogni giorno più lontano.

Il percorso corretto sarebbe, invece, quello di costruire un nuovo modello di processo, avendo ben chiari gli obiettivi che si intendono fissare e perseguire e da essi far discendere le singole norme di dettaglio e di organizzazione e dotare quindi l'Amministrazione Giudiziaria di mezzi e risorse adeguate e coerenti.

Non si può, peraltro, in questo contesto, non prendere in considerazione il fenomeno dell'ormai continuo proliferare, su tutto il territorio italiano, degli Osservatori sulla Giustizia Civile, spiccate manifestazioni di autonomia con cui un gruppo di magistrati, avvocati, docenti universitari e personale amministrativo si assume l'impegno di operare con iniziative congiunte o coordinate, per migliorare la giustizia civile in un certo ambito territoriale. Gli Osservatori, infatti, si propongono uno scopo operativo che è proprio quello di incidere sulle difficoltà di funzionamento della giustizia civile, nella prospettiva di utilizzare le cosiddette "prassi virtuose" per migliorarne l'efficienza. Il rischio concreto è quello di far fronte alle carenze del sistema con una "giustizia autogestita", volta a superare le farraginosità e le storture dell'attuale processo di cognizione con delle regole concordate tra gli operatori stessi e con l'impegno, peraltro solo morale, del rispetto delle medesime.

### 3. IL PROCESSO SOCIETARIO

In relazione alla recente approvazione ed entrata in vigore del Decreto Legislativo n.5/2003, l'Organismo Unitario dell'Avvocatura, dopo aver proposto un'articolata serie di emendamenti, ha continuato a seguire gli sviluppi applicativi della riforma, attraverso un'attività di studio e propositiva che si è concretizzata nell'organizzazione del Convegno "La Riforma del Processo Societario – Prime esperienze applicative – tenutosi in Roma il 18 novembre 2004 presso la Corte di Cassazione.

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, infatti, aveva elaborato, tramite una Commissione di Studio appositamente costituita, delle proposte di modifica del Titolo II capo I del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5 in quanto alcune delle norme del citato decreto avevano destato perplessità nella loro previsione ed erano apparse agli operatori del diritto non in linea con i principi ispiratori della complessiva riforma del processo civile così come ipotizzata dalla Commissione Ministeriale Vaccarella. Il documento contenente i citati emendamenti, accolto con estremo favore ed apprezzamento da parte dell'Avvocatura, è stato fatto proprio dal XXVII° Congresso Nazionale Forense di Palermo nella mozione conclusiva.

Purtroppo, però, si è dovuto constatare che soltanto alcune delle modifiche elaborate dall'OUA sembrano essere state accolte nei successivi decreti legislativi correttivi. Nel contempo, comunque, con una certa soddisfazione, si è apprezzato il fatto che le poche modifiche introdotte sono state proprio quelle proposte dall'Avvocatura.

Con particolare riguardo alla nuova conciliazione societaria, inoltre, l'orientamento dell'Avvocatura ha sempre mirato a rendere l'applicazione del nuovo istituto più efficace e garantista nei confronti di tutte le parti coinvolte nelle procedure consensuali.

Nonostante le chiare prese di posizione dell'OUA, in sede di approvazione del Regolamento attuativo di cui al D.M. n.222 del 23 luglio 2004, che ha determinato i criteri e le modalità di iscrizione nonché di tenuta del Registro degli Organismi di Conciliazione di cui all'articolo 38 del D.Lgs n.5/2003, le istanze e le proposte dell'Avvocatura non sono state prese in considerazione e, al contrario, gli organismi promossi da professionisti sono stati ampiamente penalizzati rispetto ad altri potenziali soggetti da iscriversi nel costituendo Registro.

A dispetto, peraltro, del riferimento contenuto nel Piano d'azione del Ministero della Giustizia del luglio 2005, ove si valorizza la creazione del "Registro" ministeriale nella tanto decantata ottica deflattiva della giurisdizione, vale la pena di rilevare che tale registro non è ancora stato attivato, nonostante il Regolamento attuativo sia stato emanato da oltre un anno.



#### 4. LE PROCEDURE ALTERNATIVE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Un'ulteriore conferma dello stato di grave crisi in cui versa la giustizia civile nel nostro paese sono stati i diversi progetti e provvedimenti di riforma che, soprattutto negli ultimi anni, hanno previsto il ricorso alle procedure di risoluzione delle controversie alternative alla giustizia ordinaria e, in particolare, alla conciliazione ed all'arbitrato. Il legislatore italiano ha dimostrato ancora una volta, seppure con modalità e forme di rottura rispetto al passato (come per il superamento dei tentativi obbligatori di conciliazione), di volere promuovere ed incentivare l'adozione delle cosiddette metodologie alternative, in funzione deflattiva del pesante carico giudiziario. I meccanismi di incentivazione previsti non appaiono, tuttavia, ancora efficaci ed il coinvolgimento delle categorie professionali, con particolare riguardo a quella forense, deve ritenersi gravemente insufficiente.

Negli ultimi tempi, infatti, sono stati approvati due nuovi provvedimenti normativi che hanno previsto il ricorso a procedure conciliative. In particolare, con la Legge n.129 del 6 maggio 2004 (Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale) è stato disposto che, per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale, le parti possano convenire che, prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, debba essere esperito un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio nel cui territorio ha sede l'affiliato, richiamandosi a tal fine le disposizioni di cui agli articoli 38, 39 e 40 del Decreto Legislativo n.5 del 2003. Ed ancora, con il recente Decreto Legislativo del 22 luglio 2005, il Governo ha approvato il Codice del Consumo, prevedendo (all'art.141) che, per la soluzione delle controversie tra consumatore e professionista (imprenditori e tutti coloro che operano per scopi professionali), le parti possano avviare procedure di composizione extragiudiziale, anche in via telematica, presso organismi accreditati dal Ministero delle attività produttive. In ogni caso, rientrano tra gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie le camere e gli sportelli di conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio.

In merito a tali provvedimenti, non si può fare a meno di evidenziare la totale mancanza di organicità nella predisposizione di interventi nel settore della giustizia alternativa che necessiterebbe, al contrario, di una legge quadro che definisca, una volta per tutte, le connotazioni dei soggetti deputati a gestire le procedure consensuali e le garanzie di professionalità dei conciliatori. Sotto tale profilo, appare incomprensibile l'istituzione di un nuovo Registro degli organismi per le controversie in materia di consumo (presso il Ministero delle attività produttive), laddove si sarebbe ben potuto richiamare il costituendo Registro presso il Ministero della Giustizia.

Da ultimo, si deve ancora una volta denunciare l'assoluta mancanza di considerazione per la categoria professionale, senza la quale la conciliazione difficilmente potrà assurgere a strumento realmente competitivo con la giurisdizione ordinaria.

La recente riforma del processo civile contenuta nella Legge n. 80/2005, peraltro, non contiene alcun richiamo alla conciliazione, a differenza di quanto invece previsto dal Progetto Vaccarella che introduceva un interessante tentativo di conciliazione delegato a soggetti terzi nell'ambito del giudizio ordinario di cognizione.

Un unico intervento – sicuramente apprezzabile e condivisibile – è rappresentato dalla eliminazione dell'obbligo di comparizione personale delle parti ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione giudiziale (reso facoltativo su istanza di parte), tentativo che si è rivelato ampiamente fallimentare nella pratica, soprattutto a causa delle condizioni in cui operano i magistrati e dell'inadeguatezza dell'organo giudicante ai fini dell'esperimento di un tentativo di composizione di carattere negoziale.

Per quanto concerne l'arbitrato, senz'altro degna di nota deve valutarsi la delega contenuta nella Legge 80/2005 (tuttora in fase di attuazione) che dispone la "terza" riforma della materia arbitrale. Non può sottacersi, tuttavia, come l'occasione poteva essere colta per incentivare il ricorso all'arbitrato

amministrato (soltanto accennato nella delega), che appare uno strumento idoneo a garantire la professionalità degli arbitri e la trasparenza dei costi.

Alla luce delle novità introdotte dal legislatore in tema di procedure alternative, nonché alla stregua delle posizioni già espresse dall'Avvocatura nei precedenti documenti dell'OUA, possono formularsi le seguenti considerazioni propositive:

#### Sulle procedure endo-processuali

Una volta sancita dal legislatore (con la riforma del processo civile) l'inefficacia dei tentativi di conciliazione giudiziali, a fronte di una concorde volontà delle parti, appare certamente più opportuno rimettere le parti stesse di fronte ad un soggetto terzo per l'esperimento di un tentativo di conciliazione, che potrà avere maggiori possibilità di successo rispetto ad un tentativo che si svolge al cospetto dell'organo togato, in linea con le indicazioni della Commissione Vaccarella.

#### Sugli incentivi alla conciliazione

Superata l'ottica impositiva della conciliazione (con la riforma societaria, la conciliazione non è stata imposta, ma rimane meramente facoltativa), la conciliazione deve essere promossa ed incentivata, attraverso la previsione di opportune garanzie procedimentali ed attraverso la previsione di benefici fiscali ulteriori rispetto a quanto previsto dalla riforma societaria.

#### Sugli organismi di gestione e sul ruolo dell'Avvocatura

Nel contesto di qualsiasi progetto che voglia disciplinare la conciliazione extragiudiziale, al mondo professionale ed in particolare all'Avvocatura deve essere riconosciuto un ruolo fondamentale nella gestione di quelle istituzioni che siano previste, in via ufficiale, dalla legge. Il riconoscimento del ruolo dell'Avvocatura si legittima e trova fondamento nella quotidiana abitudine del professionista avvocato alla mediazione dei conflitti.

L'affidamento ad organi privati e pubblici (tra cui le Camere di Commercio) della gestione di procedure conciliative deve essere opportunamente garantito. Gli organismi privati devono prevedere la partecipazione di professionisti iscritti in albi (avvocati e non), dovendosi ritenere esclusa la mera partecipazione di capitale che può compromettere l'indipendenza e l'imparzialità dell'organismo di gestione.

Ai singoli ordini professionali, che abbiano costituito Organismi di conciliazione, deve essere riconosciuto lo stesso diritto di iscrizione al Registro ministeriale già riconosciuto alle Camere di Commercio nella riforma societaria.

#### Sulla formazione e qualificazione dei conciliatori

La conciliazione, per le sue caratteristiche di procedimento negoziale, nel quale il soggetto terzo non decide la controversia, ma si limita a facilitarne il bonario componimento, non può prescindere da una competenza specifica del professionista con riguardo alle dinamiche psicologiche e comportamentali correlate al procedimento conciliativo. Sotto questo profilo, la formazione dei conciliatori costituirà un fattore di fondamentale importanza a garanzia di un efficace e qualificato svolgimento delle procedure non contenziose.

Sotto altro profilo, deve comunque richiedersi un requisito di professionalità di base dei conciliatori (che la normativa societaria non prevede) tale da garantire un'adeguata competenza dei soggetti chiamati ad operare in tale qualità.

#### Sulla disciplina generale sulla conciliazione

Al fine di prevenire la proliferazione di procedure diverse, con previsioni disomogenee ed inutili disparità, deve ritenersi quanto mai auspicabile una normativa generale che disciplini e definisca i connotati e le garanzie delle procedure conciliative, i requisiti di qualificazione dei conciliatori e le caratteristiche degli organismi di gestione.

Tale normativa potrebbe trovare la sua sede opportuna in una legge *ad hoc* (alcuni progetti giacciono dall'inizio della legislatura alla Commissione Giustizia della Camera) o, meglio ancora, nel contesto di una riforma organica della procedura civile sul modello del progetto Vaccarella.

#### La Camera Nazionale di Conciliazione

In mancanza di adeguate previsioni di legge che garantiscano la professionalità dei conciliatori e la serietà degli organismi di gestione, oltre che il coinvolgimento delle categorie professionali, l'OUA ha deliberato di costituire una Camera Nazionale di Conciliazione Assistita delle Libere Professioni. Tale iniziativa si pone come obiettivo fondamentale quello di sollecitare le categorie professionali, ed in particolare quella forense, al fine di favorire il ricorso alle metodologie consensuali e conciliative per la risoluzione delle controversie. La costituenda Camera Nazionale rappresenterà, in un primo momento, un soggetto di promozione e coordinamento di iniziative locali, certificando e garantendo la serietà e l'idoneità degli organismi, oltre che la professionalità dei singoli conciliatori.

Le categorie professionali si faranno promotrici, in questo modo, di un livello di professionalità, tanto degli enti di gestione quanto degli stessi conciliatori, che sia superiore a quello delineato dal legislatore.

## 5. IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Nel corso del biennio 2003/2005 il processo telematico ha vissuto una stagione di luci e di ombre.

Sicuramente da considerarsi dati positivi sono stati l'avvio della sperimentazione nei Tribunali scelti a tale scopo e l'emanazione delle apposite regole tecniche, nonché l'adeguamento all'uso informatico di talune norme processuali in materia di comunicazioni e notificazioni. Un ulteriore dato da registrare come positivo è stato anche la disponibilità manifestata dalla classe forense ad adeguarsi ad una innovazione che può definirsi epocale. Indubbiamente la riforma crea notevoli aspettative, soprattutto nelle sedi giudiziarie dove è in corso la sperimentazione di "Polisweb".

Gli elementi negativi, invece, sono da individuare soprattutto nella mancata destinazione di fondi e, di conseguenza, nella idonea organizzazione degli uffici.

Sotto il primo profilo, non vi è dubbio che il Governo dovrebbe essere consequenziale all'affermazione che la realizzazione del processo telematico è un investimento strategico, destinando allo stesso maggiori risorse economiche.

L'organizzazione degli uffici, inoltre, non è adeguatamente strutturata. Pertanto, sebbene già la mera informatizzazione delle prassi esistenti potrà portare a notevoli semplificazioni delle procedure, con alleggerimento del carico di lavoro delle Cancellerie, molti benefici in più si potrebbero ricavare ripensando l'organizzazione del sistema in funzione del processo telematico.

In questo senso vanno anche gli studi sulla trattazione telematica del processo civile, in cui l'Organismo Unitario dell'Avvocatura da tempo si sta impegnando, sostenendo, ad esempio, che lo strumento informatico potrebbe essere molto utile per accelerare le procedure esecutive, e che già attualmente sarebbe possibile pensare ad un processo civile trattato in gran parte per via telematica.

E' indubbiamente fondamentale e necessario che l'Avvocatura cominci a interrogarsi, dibattere e prendere in considerazione la possibilità di una rivoluzione telematica nel processo, sì da trasformarla da ipotesi futuribile a proposta per la riforma del processo civile utile e funzionale, con l'obiettivo di concentrare le risorse sulla trattazione effettiva della *res controversa* e la minimizzazione degli *admnennicula*.

## 6. IL PROCESSO CIVILE EUROPEO

Non vi è dubbio che il funzionamento della giurisdizione civile venga considerato come questione centrale della democrazia. E' una questione, che trascende, oramai, i confini dei singoli Stati, per aprirsi ad un'idea "universalistica" di cittadinanza che mette necessariamente in discussione concetti tradizionali,

asseti consolidati, culture, stili e modi di vita, sottolineando quasi l'urgenza di una nuova codificazione, di un ulteriore e più impegnativo riconoscimento.

Nell'autunno 1999, il Consiglio europeo di Tampere, in Finlandia, ha deliberato la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione europea. In tale occasione, i Capi di Stato e di Governo hanno auspicato che la Commissione prendesse una serie di iniziative per migliorare l'accesso alla giustizia dei cittadini e delle imprese in Europa, tra cui l'istituzione di una rete di autorità nazionali competenti nel settore del diritto civile e commerciale.

Nel settembre 2000, la Commissione ha presentato una proposta di decisione relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale che è stata adottata dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2001. La rete è formata dai rappresentanti delle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri che si riuniscono più volte all'anno per scambiare informazioni ed esperienze e per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nel settore del diritto civile e commerciale.

Il principale obiettivo della rete è di facilitare la vita dei cittadini che devono far fronte a qualsiasi tipo di controversia di natura "transfrontaliera", cioè che coinvolge più di uno Stato membro.

Infatti l'Unione europea è caratterizzata attualmente da una grande varietà di sistemi giudiziari e procedure nazionali e tale diversità pone spesso dei problemi quando le controversie oltrepassano le frontiere. Pertanto, può rivelarsi utile per i privati e per le imprese e, a maggior ragione, per gli operatori del diritto conoscere i diversi sistemi giuridici nazionali in materia civile e commerciale nonché gli strumenti legislativi dell'Unione europea e di altre organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite, la Conferenza dell'Aia e il Consiglio d'Europa.

Nell'ambito di tali problematiche si sviluppa la attività di cooperazione giudiziaria civile tra gli Stati membri, sostenuta dalla Commissione UE anche attraverso il finanziamento di specifici progetti, che tende a favorire lo studio e l'approfondimento delle rispettive diversità per poter giungere alla armonizzazione delle normative se non anche alla "unificazione" delle stesse in un sistema unico a valenza in tutti gli Stati.

Tale attività, che nel campo del diritto sostanziale ha già avuto importanti sviluppi (famiglia, contratti, successioni), va esplicandosi anche nel campo delle procedure cosicché qualsiasi riforma nazionale, se intende essere duratura ed efficace, non può non tenerne conto.

A titolo esemplificativo si ricordano i regolamenti e gli atti comunitari, fonte normativa primaria nel nostro ordinamento, in materia di:

Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati

Un procedimento d'ingiunzione di pagamento europeo e misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità: libro verde

Norme minime comuni relative all'assistenza giudiziaria

Comunicazione e notifica degli atti in materia civile o commerciale

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale

Procedure d'insolvenza

Modi alternativi di risoluzione delle controversie

Libro verde: problemi incontrati dai cittadini nel caso di controversie transfrontaliere

Libro verde: risarcimento alle vittime di reati

Assunzione delle prove in materia civile e commerciale.

## 7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Gli Avvocati italiani attendono da anni una riforma organica del processo civile che risulti idonea a restituire efficienza all'intero sistema e possa, in tal modo, placare l'ansia di giustizia da cui è pervasa l'intera collettività.

Gli interventi legislativi su cui, in questo ultimo scorcio di legislatura, l'Avvocatura ha dovuto interrogarsi – e che, al di là di un pur doveroso apprezzamento per talune condivisibili ma insufficienti scelte del legislatore, non hanno certamente comportato alcun recupero di “competitività” del “sistema giustizia” nel suo complesso – hanno infatti evidenziato, ancora una volta, la più totale carenza di un anelito veramente riformatore, in grado di porre rimedio – in una prospettiva di lungo termine – al grave stato di dissesto in cui versa la giustizia civile nel nostro Paese.

Accanto, infatti, ad una certa rivalutazione del ruolo e della funzione dell'Avvocatura e del contributo che la classe forense è in grado e può dare al migliore funzionamento della giustizia (quali, ad esempio, l'introduzione delle nuove funzioni che l'Avvocatura stessa è ora chiamata a svolgere per il compimento di talune specifiche attività in materia di esecuzione forzata), troviamo in netta controtendenza provvedimenti legislativi che sin qui ne hanno invece mortificato la professionalità e limitato l'area di intervento (come, ad esempio, deve ritenersi, nella novella introdotta dalla Legge 80/2005, la mancata previsione della possibilità per gli avvocati di autenticare le scritture private, soprattutto quelle di tipo transattivo, ai fini del riconoscimento delle stesse come titoli esecutivi).

È complessivamente mancato, in altre parole, quel “coraggio di scelte di sistema” che l'Avvocatura italiana ha più volte invocato, richiamandone l'assoluta necessità anche nella mozione finale del XXVII Congresso Nazionale Forense di Palermo. Da tale punto di vista, può dirsi – dunque – che le aspettative e gli auspici, di cui quel Congresso si era reso interprete, siano rimasti ancor oggi – a due anni di distanza dalla precedente assise – ampiamente disattesi, nonostante il generoso contributo di stimoli apportato nel frattempo dalla categoria forense in generale e dall'Organismo Unitario dell'Avvocatura in particolare.

La scelta di accantonare, si spera non definitivamente, il progetto organico di riforma del codice di rito elaborato a suo tempo dalla Commissione Ministeriale Vaccarella si rivela assai discutibile, avendo l'Avvocatura, attraverso il proprio Organismo politico di rappresentanza, ripetutamente manifestato disfavore per interventi di natura parziale, diretti ad incidere in maniera del tutto approssimativa nella conduzione del processo, e che – in quanto tali – si rivelano già bisognosi di profonde correzioni prima ancora della loro entrata in vigore.

Appare pertanto ancora e più che mai attuale l'esigenza di ribadire la necessità di rimodellare l'intera struttura del processo civile, al fine di assicurare un efficiente servizio giustizia anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane ed organizzative nel modo più funzionale possibile.

Quello che preme rilevare, in conclusione, è come, a fronte di questo vorticoso susseguirsi e sovrapporsi di interventi normativi attuati o semplicemente annunciati, che è fonte per sé stesso di incertezza, di instabilità della disciplina processuale e di ancor più grave precarietà sul piano organizzativo, continua a mancare ogni intervento diretto ad incidere sulle carenze strutturali e materiali.

## LA COMMISSIONE PROCESSO CIVILE

**Nota:** si elencano, di seguito, i principali documenti a cui viene fatto riferimento nel testo del documento:

Delibera di Giunta sul processo civile dell'11/06/2004;

Delibera di Giunta su “Modifiche al Codice di Procedura Civile” del 19/07/2004;

Osservazioni della Giunta sul Decreto Legge 14 marzo 2005 n.35;

Documento Assemblea OUA Roma 21/05/2005;

Documento di Giunta 26/07/2005 recante modifiche alle norme su processo civile contenute nella L.80/2005;

Osservazioni allo schema di Regolamento per l'istituzione presso il Ministero della Giustizia del registro degli Organismi di Conciliazione di cui all'art.38 del decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Delibera di Giunta su ADR dell'11/06/2004;

Osservazioni conclusive alla Riforma Societaria con particolare riferimento alla conciliazione approvate dall'Assemblea OUA il 28.10.2004;





---

Progetto per la costituzione di una Camera Nazionale di Conciliazione;  
Estratto dal verbale della seduta di Giunta del 24/06/2005.

**Documento di sintesi approvato dall'Assemblea OUA – Ostia, 23 ottobre 2005**

**Documento di sintesi dell'attività svolta nel biennio 2003/2005**

**Commissione Speciale Famiglia e Minori**

-----

Coordinatrice: Avv. Felicità Delcogliano – Segretario: Avv. Paola Campostrini

Componenti: Avv.ti Maria Paola Aresta, Arcangelo Cafiero, Luciano Chiarini, Alessandro Garibotti, Michele Riggi;

Componenti esterni: Avv.ti Marina Marino (Aiaf), Emanuela Savini, Adele Coletta, Rossella Minio, Erminia Delcogliano (Aiaf), Rosanna Dama (Aiaf);

con la collaborazione dell' Avv. Maria Grazia Pirisi Camerlengo (Consiglio dell'Ordine di Roma) e dell' Avv. Roberto Zazza (Centro Studi).

-Programma di lavoro approvato dall'Assemblea OUA del 26-28.3.2004.

-Riunioni della Commissione: 10 Maggio / 30 Giugno / 3 Settembre 2004, 25 Febbraio / 3 Marzo / 19 Marzo / 2 Aprile / 19 Settembre / 29 Settembre 2005.

Partecipazione Convegni Nazionali:

- 29 Aprile 2004 Firenze – UNICEF – “La parola ai bambini – La presenza dei bambini nei procedimenti giudiziari”;
- 14 / 15 Maggio 2004 Montesilvano – Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - “Diritto di Famiglia e Processo Civile”.
- 20 / 21 Maggio 2004 Roma – AIAF – “Il Diritto Internazionale Privato di Famiglia”.

Convegno organizzato dall'AIAF e dall'OUA:

- 11 Marzo 2005 Firenze “ Luci, ma soprattutto ombre e pericoli di due riforme annunciate: L'affidamento dei figli; La difesa e le regole del processo nei giudizi civili minorili” con

Relazione dell'Avv. Renato Veneruso, Vice Presidente OUA, sul ddl C/2517-03: Il nuovo affido condiviso – e

Relazione dell'Avv. Felicità Delcogliano, Coordinatrice commissione Speciale Famiglia e minori OUA, sul ddl S/3048-04: Il giudizio minorile è un giusto processo?.

L'Attività della Commissione Speciale nell'anno 2004 è stata rivolta principalmente alle riforme in tema di rappresentanza e tutela del minore, di difesa d'ufficio nei giudizi minorili e riguardo alla modifica degli artt.336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i Minorenni.

La necessità di approfondire tali temi è scaturita dall'attività parlamentare evidentemente sorta dalla necessità di dare finalmente attuazione alle convenzioni che nel corso degli anni la comunità internazionale ha inteso elaborare a protezione dell'infanzia e del bambino, riconosciuto ufficialmente soggetto pieno del diritto e non più oggetto di mera protezione da parte dell'ordinamento, come già sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, New York 20.11.89, ratificata in Italia con Legge n. 176/91 e soprattutto dalla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori, Consiglio d'Europa Strasburgo 25.01.96 ratificata in Italia con la Legge n. 77 del 20 Marzo 2003.

Dal riconoscimento del minore come soggetto pieno di diritto, scaturiva necessariamente il riconoscimento dello stesso come parte del processo, con l'istituzione di figure nuove di rappresentanza e tutela (curatore speciale, garante nazionale e regionale, difensore d'ufficio), il riconoscimento del diritto del minore ad essere informato e ascoltato, la modifica dei procedimenti minorili.

Pertanto, essendo innanzi alla commissione speciale in materia di infanzia e minori del Senato l'esame congiunto dei disegni di legge:

- nn. 2649 - Bucciero - Norme quadro per la istituzione dei difensori dei minori e altre norme a tutela degli stessi - e 1275 - Bucciero - Introduzione del curatore speciale del minore nei procedimenti di separazione e divorzio - e, sempre in forma congiunta sono stati esaminati, i disegni di legge nn. 1961, Ripamonti - Istituzione del difensore civico dei minori - 2461, Gubert e 2469, Rollandin - Istituzione del Garante nazionale per l'Infanzia e l'adolescenza, all'esame è stato aggiunto anche il ddl n. 2703, Franco ed altri del 22.01.04 sempre riguardante l'Istituzione del Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - ,

veniva elaborata una relazione analitica sugli stessi, esaminata ed approvata dall'Assemblea dei delegati dell'OUA del 21/21 Marzo 2004 riguardante la

< “ Riforma in tema di Rappresentanza e Tutela del Minore ( in particolare il Curatore Speciale )” -

In sintesi, dopo l'esame dei singoli ddl, pur evidenziando quanto si ritenesse positivo che finalmente si fosse dato risalto all'ascolto del minore, anche se con una previsione non obbligatoria, ma solo discrezionale, e che finalmente si cercasse di dare attuazione alle convenzioni internazionali pur se con interventi solo settoriali non sufficienti a risolvere la problematica e le inadeguatezze presenti nel sistema normativo vigente che attende da anni la necessaria riforma organica dell'intera materia del diritto di famiglia e minorile, nel ribadire, pur ribadendo la necessità che il minore fosse garantito, difeso e tutelato, con il riconoscimento del suo ruolo di parte e dell'obbligatorietà del suo ascolto, si sottolineava l'esigenza di evitare l'invasività statuale nell'ambito familiare, sia nelle procedure di separazione e divorzio, sia in tutti i casi in cui non vi fosse una grave conflittualità tra i coniugi ed il minore, per evitare sovrapposizione di ruoli ed il sorgere di conflitti con il pericolo di ingenerare incertezze e disorientamento nel minore stesso e si sottolineava la necessità che il Curatore Speciale fosse scelto tra Avvocati, con esperienza specifica, provata e documentata e con adeguata formazione nel settore individuata con precisi criteri.

Mentre segnava il passo l'atteso esame in Senato dei ddl su indicati, in tempi brevissimi nella seduta del 15.07.04 veniva approvato dalla Camera dei deputati, per altro prevedendo la nomina di Curatore Speciale in ogni tipo di ricorso,

< il disegno di legge n. 4294 /S (3048/C) presentato dal Ministro Castelli “Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti innanzi al Tribunale per i Minorenni”.

Pertanto, veniva elaborata dalla Commissione Speciale Famiglia e Minori OUA con la collaborazione del Centro Studi e dell'AIAP, una relazione analitica sul disegno di legge su indicato, esaminata ed approvata dall'Assemblea dei delegati dell'OUA del 10/12 Settembre 2004, veniva, altresì, predisposto l'articolato relativo agli emendamenti da richiedere.

In sintesi, nel documento, approvato, pur esprimendo il proprio consenso, riguardo all'abolizione del potere del giudice di iniziare d'ufficio il processo, al riconoscimento di assicurare la difesa a tutte le parti private introducendo la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, al riconoscimento del diritto per i non abbienti di usufruire del patrocinio a spese dello Stato, al riconoscimento che la scelta del difensore d'ufficio in materia di famiglia e minori dovesse essere effettuata tra avvocati in possesso di competenze qualificate inseriti in

apposito elenco predisposto dal Consiglio dell'ordine, si evidenziava ancora una volta che il provvedimento era solo settoriale e non inserito nell'attesa e necessaria riforma organica, lamentando la mancata ripresa dell'iniziativa legislativa di riforma ordinamentale in funzione della unificazione della giurisdizione in materia di famiglia e minori, si esprimeva assoluta contrarietà riguardo alla mancanza di una qualunque precisazione riguardante i criteri di individuazione per formazione ed esperienza specifica del difensore d'ufficio, riguardo alla indiscriminata proliferazione di figure con la previsione di nominare in ogni ipotesi un Curatore Speciale anche senza grave conflitto di interessi, riguardo alla mancata previsione di una scelta del Curatore tra gli Avvocati esperti nella materia, alla mancanza di un riferimento specifico al minore secondo i suoi diritti, ad essere parte del processo a pieno titolo, ad essere informato ed ascoltato, diritti statuiti dalle convenzioni internazionali ormai ratificate in Italia, riguardo all'iter procedurale che riguardo ad alcune statuizioni non garantisce una compiuta difesa, non garantisce il rispetto dei principi del contraddittorio e del giusto processo.

Per quanto premesso si chiedevano i necessari emendamenti, come da articolato.

Nell'anno 2005 la Commissione Speciale Famiglia e Minori svolgeva la propria attività riguardo alla imminente la riforma delle disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso in merito al Pdl 66 C unificato cosiddetto Paniz 3.

L'affidamento dei figli minori nella separazione tra i coniugi e nel divorzio è regolato rispettivamente dall'art. 155 C.c. innovato dalla L. 171/75 e dall'art. 6 della L. 898/79. Entrambe le disposizioni hanno sostanzialmente la stessa ratio: tutelare il superiore interesse morale e materiale dei figli.

Le relative decisioni si traducono normalmente in una scelta di affidamento monogenitoriale e molto limitati sono i casi di affidamento congiunto o alternato.

Su impulso di alcune associazioni e ad iniziativa di diversi parlamentari sono state presentate da tempo numerose proposte di legge – n. 66 Tarditi 30.05.01, n.453 Cento 4.06.01, n.643 Lucchese 7.06.01, n.1268 Trantino 10.07.01, n. 1558 Vitali 12.09.01, n.2233 Lucidi 29.01.02, n. 2344 Mussolini 14.02.02, n.2576 Mantini 26.03.02, n.4027 Di Teodoro 3.06.03, n.4068 Mazzucca 16.06.03 –. Tali proposte dopo un iter lungo e travagliato, dopo ripetute modifiche ed emendamenti, che modificano, fra l'altro, completamente il concetto di affidamento, sono confluite in un testo unificato, relatore l'On. Maurizio Paniz, approvato dalla Commissione Giustizia l'8.02.05 e presentato nelle sedute del 7 e dell'11.03.05 alla Camera dei Deputati che ne rinviò l'esame.

Pertanto nella riunione di Commissione del 3 marzo 2005, con la collaborazione di componenti della Giunta ed anche con la collaborazione dell'AIAF veniva predisposta una relazione sul testo in cui si evidenziava che:

- pur condividendo l'obiettivo del riconoscimento espresso del *“diritto dei figli di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori in caso di separazione, a ricevere cura educazione ed istruzione da entrambi ed a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti ed affini di ciascun ramo genitoriale”*,
- nell'auspicio che l'esercizio di tale diritto potesse essere soddisfatto concretamente nonostante il conflitto attuale tra i genitori

segnalava

il carattere tendenzialmente utopistico e la impraticabilità di fatto di una previsione normativa che supponga obbligatoriamente, quale ipotesi ordinaria, la capacità dei genitori litigandi di addivenire ad un progetto condiviso sull'affidamento dei figli,

additava

l'aggravante di ridurre i casi di affidamento esclusivo alla incapacità del singolo genitore ex artt. 330 e 333 c.c. nonché genericamente all'esistenza di pregiudizio per il minore, e non piuttosto alle ipotesi di insanabile conflitto di interessi fra i genitori e quindi di impossibilità pratica di concordare il progetto di affidamento condiviso, peraltro di incerta e dubbia configurazione ed attuazione normativa, sia quanto all'uso effettivo della casa coniugale e del domicilio dei figli che delle modalità per il mantenimento

denunciava

la riferibilità dell'attuale testo in esame ad una non condivisa filosofia familiare in cui la titolarità genitoriale viene declinata quale mera somma aritmetica delle volontà dei genitori e non come sintesi organica di un comune progetto di vita per i figli, da affidare all'intervento statale della giurisdizione non nelle sole ipotesi di contrasto insanabile, ma per ogni situazione di seppur minimo contrasto tra i genitori, anche su singoli aspetti del piano di affidamento condiviso. Intervento giudiziale che non avrà funzione meramente arbitrale bensì sostitutiva delle scelte dei genitori, anche a causa della qualità di norma sostanzialmente in bianco della legge, con la conseguente ulteriore evenienza di giurisprudenza per prassi, difforme di caso in caso, lesiva della certezza del diritto e del principio di eguaglianza

significava

pertanto, la propria contrarietà alla proposta legislativa per relazione alla possibilità che l'obbligatorietà dell'affidamento condiviso, lungi dal garantire il diritto dei figli (come in premessa richiamato), determini un aumento vertiginoso della conflittualità e delle tensioni nella coppia attraverso una giurisdizionalizzazione di qualsivoglia momento di contrasto anche su aspetti di vita quotidiana e mera organizzazione domestica, tra l'altro con inevitabile maggior disagio per il genitore meno abbiente che si vedrà costretto a superiori costi per la difesa

esprimeva

altresì, al riguardo, forte perplessità per il mantenimento della previsione della non obbligatorietà dell'assistenza forense per i procedimenti di separazione nonostante l'ampliamento quantitativo e qualitativo delle singole fasi e fattispecie di giudiziale rilevanza, specie in rapporto alla evidente compressione della libertà di scelta per la natura tendenzialmente obbligatoria dell'affidamento condiviso che richiederebbe quale temperamento la presenza obbligatoria del difensore

rilevava

la intrinseca contraddittorietà di prevedere un unico regime di affidamento (quello condiviso) anche nei casi in cui, invece, la procedura consensuale della separazione oggi consente ai coniugi la massima libertà delle forme di gestione dei figli -salvo il controllo giudiziale in sede di omologazione-, tant'è che sembrerebbe, all'opposto, plausibile il sistema in esame proprio solo nei casi di procedimento non contenzioso

manifestava

tutta la propria contrarietà alla incredibile previsione (che segnala la punibilità della semplice istanza, *monstrum* giuridico unico nel panorama processuale vigente) di una 'sanzione', nella ipotesi di "*domanda di affidamento esclusivo manifestamente infondata*", che incida sulla "*determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli*", tale da reificare il figlio a premio o punizione

sottolineava



la palese assurdità della retroattività prevista dalle norme transitorie, atta a scardinare situazioni ormai consolidate, peraltro già coperte da giudicato formale e sostanziale, capace soltanto di suscitare una indesiderabile proliferazione di rinnovate istanze giudiziali –tra l'altro incompatibile con la dichiarata (all'art. 5) assenza di “*nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”- che andranno ad intasare il già asfittico sistema giudiziario civile, e con il facilmente pronosticabile risultato di offrire una impropria arma di ricatto nei delicati equilibri relazionali delle famiglie di coniugi separati e/o divorziati.

In conseguenza di quanto esposto, veniva predisposta la relativa proposta di emendamenti analitici del testo di legge.

Attesa l'importanza delle riforme e l'intenso dibattito suscitato dalle modifiche che si intendevano introdurre sull'affido condiviso di cui al pdl 66/c unificato Paniz 3e sul disegno di legge Castelli n. 4294/S (3048/C) e veniva organizzato dall'AIAF e dall'OUA, il Convegno in Firenze in data 11 Marzo 2005 - “*Luci, ma soprattutto ombre e pericoli di due riforme annunciate: L'affidamento dei figli; La difesa e le regole del processo nei giudizi civili minorili*” con gli interventi dell'Avv. Renato Veneruso, Vice Presidente OUA, in tema di affido condiviso – dell'Avv. Felicità Delcogliano, Coordinatrice commissione Speciale Famiglia e minori OUA, sul ddl Castelli.

#### Il nuovo testo sull'Affido Condiviso

La Camera dei deputati nella seduta del 7 Luglio 2005 ha approvato il DDL 66/C Paniz 3 “*Nuove norme in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*” modificando in parte il testo normativo e rinviandolo innanzi al Senato, pertanto si impone l'esame del nuovo testo, sia per prendere atto con soddisfazione dei risultati ottenuti in quanto molte delle istanze e delle critiche mosse sono state recepite pervenendo ad alcune necessarie e sostanziali modifiche, ma soprattutto per continuare nell'impegno profuso perché altre assurde previsioni sono rimaste o sono state inserite, pertanto gli emendamenti sono necessari.

#### L'Organismo Unitario dell'Avvocatura

pur esprimendo il proprio consenso

- all'abolizione dell'obbligatorietà dell'affidamento condiviso, con conseguente abolizione dell'obbligatorietà di allegare alla domanda di separazione il relativo progetto di affidamento, riconducendo il regime di scelta dell'affidamento alla libera determinazione dei coniugi e prevedendo anche la possibilità di affidamento ad un solo genitore, fatto salvo l'interesse prioritario del minore;
- alla previsione riguardante l'obbligo del giudice di ascoltare il minore che abbia compiuto 12 anni e anche di età inferiore, se capace di discernimento, prima di adottare i provvedimenti di cui all'art. 155;
- all'abolizione del ricorso alla mediazione familiare nei casi di cui all'art. 709 bis;
- alla previsione di reclamabilità dei provvedimenti ex art. 708 con ricorso alla Corte d'Appello con pronuncia in camera di consiglio

ribadendo la propria contrarietà per le motivazioni già evidenziate nel documento del 3.03.05,

ribadendo

la palese absurdità della retroattività prevista dalle norme transitorie, atta a scardinare situazioni ormai consolidate,

capace soltanto di suscitare una indesiderabile proliferazione di rinnovate istanze giudiziali –tra l'altro incompatibile con la dichiarata (all'art. 5) assenza di “*nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*”- che andranno ad intasare il già asfittico sistema giudiziario civile, e con il facilmente pronosticabile risultato di offrire una impropria arma di ricatto nei delicati equilibri relazionali delle famiglie di coniugi separati e/o divorziati.

denuncia ancora, anche a fine emendativo che:

- l'art. 155 *quater*, oltre a non specificare le modalità di rilevazione dell'inadempienza, non tiene conto delle ipotesi di inadempienza parziale in quanto non contenute nella lettera dell'art. 8 l. 898/70;
- l'art. 155 *quinquies* prevede un indebito censurabile automatismo riguardo il versamento direttamente al figlio maggiorenne del mantenimento;
- l'invasività dei poteri istruttori officiosi di cui all'art. 155 *sexies*, tali da ledere i principi del giusto processo e della tutela del contraddittorio, costituzionalmente garantiti ex artt. 111 e 24, ancor più intollerabili per il caso della audizione dei figli minori e in assenza di modalità protette- dei figli minori;
- l'art. 709 bis pone in capo al giudice delle modifiche dei poteri di intervento ancora più ampi di quelli del giudice della separazione, che si spingono fino alla sanzione risarcitoria ovvero a quella di versamento di una incomprensibile penale a favore della Cassa Ammende, tale solo da far lucrare l'erario sulla litigiosità genitoriale;
- la previsione dell'art. 3 della proposta ha un senso solo se si precisa che trattasi di una soglia di punibilità rispetto ad una fattispecie incriminatrice comunque cogente.

Riguardo alle nuove previsioni introdotte con le modifiche approvate in Aula il 7.07.2005,

esprime la propria contrarietà

- al rigido automatismo con il quale si inserisce all'art. 155 ter la previsione che il diritto al godimento della casa familiare venga meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio, sia perché per eventuali modifiche è sempre applicabile l'articolo 710 cpc che prevede una valutazione della singola fattispecie concreta verificatasi, sia perché non vi è considerazione alcuna del prevalente l'interesse del figlio minore o del figlio maggiorenne non autonomo ad abitare la casa familiare;
- alla mancata previsione nell'art.709 bis per i procedimenti ex art. 710 che sia competente anche il tribunale del luogo di residenza del figlio maggiorenne non autonomo convivente;
- alla mancata previsione, nell'art. 155 *sexies*, quanto all'audizione del minore, che sia preventivamente informato e che sia ascoltato in forma protetta.

Commissione Speciale Famiglia e Minori

Coordinatrice Avv. Felicita Delcogliano

## Approvata dall'Assemblea OUA – Ostia 23 ottobre 2005

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, riunita in Ostia il 21, 22 e 23 Ottobre 2005, su proposta delle Commissioni Processo Civile e Diritto di Famiglia e Minori

in relazione alle modifiche recate al Codice di Procedura Civile agli articoli da 706 a 709 in materia di separazione ed all'articolo 4 della Legge 898/70 in materia di divorzio dall'art. 2 del Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 80/2005 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 35/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”* (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 111, supplemento ordinario n. 91)

### premess

- **che**, alla luce delle modifiche sopra menzionate, solo apparentemente le disposizioni dei due istituti della separazione e del divorzio risultano armonizzate, ma in realtà si è perduta un'ulteriore occasione, auspicata dall'Avvocatura, per dare una vera omogeneità ad una materia che nel tempo è stata affrontata con soluzioni tampone, a volte estemporanee, risolte con il ricorso alla giurisprudenza, che ha dovuto supplire ad una legislazione confusa e disarticolata;
- **che** le nuove regole non fanno certamente uscire la disciplina dei giudizi di separazione e di divorzio da quella precarietà e provvisorietà che da tempo li contrassegnano;
- **che** l'istituto dei casi di scioglimento del matrimonio non è stato inserito nel titolo secondo del libro quarto del codice di procedura civile che disciplina i procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone, ma si è preferito continuare a perseguire la strada della legge speciale.
- **che**, invece, la ricerca di una logica e di una concretezza di strutturazione sistematica, la palese opportunità di una armonizzazione complessiva di tutte le vicende collegate alla crisi temporanea o definitiva della coppia coniugale, avrebbero forse consigliato la mera rivisitazione dell'art 706 c.p.c., allargando anche allo scioglimento del matrimonio la copertura codicistica;

### preso atto

- **che**, in realtà, il legislatore ha voluto, con le nuove norme, non soltanto risolvere dubbi ricorrenti sorti nei giudizi di crisi matrimoniale, ma anche estendere a tali giudizi le modifiche che la legge 80/05 ha ora introdotto, in un'ottica di semplificazione, nella disciplina della fase di trattazione del processo ordinario di cognizione;
- **che** si è preferito, ancora una volta, privilegiare una forma di incoerente parallelismo giuridico ad una disciplina sostanzialmente unitaria dei giudizi di separazione e di divorzio, come invece era stata delineata dai principi e criteri direttivi enunciati nel progetto di riforma elaborato dalla Commissione Ministeriale Vaccarella, che riguarda l'intero processo civile;
- **che**, essendo stato riformulato il procedimento relativo alla separazione ed interamente riscritto l'art. 4 della Legge 898/70, ci troviamo ad avere due istituti autonomi, anche sovrapponibili, ma mai coesi:
  - 1) uno, la separazione, incardinato nella sistematicità del codice civile in relazione alle norme sostanziali e del codice di procedura civile in relazione a quelle processuali;

2) l'altro, il divorzio, che rimane un corpo estraneo alla materia della famiglia, regolato da legge speciale;

- **che** questa scelta opinabile, confermata dalla mancata abrogazione dell'art. 23 della legge 74/87 (*"Fino alla entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui all'art. 4 della Legge 1 Dicembre 1970 n. 898..."*), nasce ancora una volta dalla difficoltà ad accettare come la evoluzione della nostra società da tempo ci abbia imposto di considerare il diritto di famiglia nella sua unicità di rappresentazione di interessi tutelati in una visione organica;

#### auspicando

- **che** si possa quanto prima addivenire ad una regolamentazione di tipo ordinamentale, procedurale e sostanziale che risolva, una volta per tutte, nel miglior modo possibile, ogni questione attinente al diritto di famiglia e minorile;
- **che** quanto prima si attui una riforma organica e sistemica del settore che attiene alla famiglia ed ai minori, che recepisca le garanzie processuali date dal giusto processo e dalle convenzioni internazionali in materia;

#### esprime consenso

- alla individuazione del **"tribunale del luogo dell'ultima residenza dei coniugi"** quale foro competente per territorio nella instaurazione dei giudizi di separazione (seppure con qualche riserva rispetto a quelli di divorzio), che indica la volontà di uniformare la vigente legislazione a quella sul diritto internazionale privato ( Legge 218/95 che rimanda al concetto di *"vita matrimoniale prevalentemente localizzata"*) ed al regolamento n. 2001/2003 del Consiglio della Unione Europea , che individua in materia di separazione, divorzio e annullamento, il foro competente nella *ultima residenza "abituale e comune dei coniugi"*, prefigurando le soluzioni sussidiarie con la stessa riproduzione testuale adottata dalla novella;
- alla previsione del **termine di novanta giorni** per l'effettiva celebrazione della udienza di comparizione personale dei coniugi dinanzi al Presidente;
- al definitivo **superamento del c.d. "rito ambrosiano"**, sostenuto da chi riteneva che l'udienza presidenziale andasse considerata come la prima udienza di comparizione del processo ai fini delle preclusioni di cui agli articoli 166 e 167 c.p.c. (nel senso che il convenuto, una volta ricevuta regolarmente la notifica del ricorso introduttivo, era da considerarsi ritualmente chiamato in giudizio, senza che potesse avere rilievo il fatto che fosse stato o meno presente all'udienza presidenziale);
- alla previsione dell'estensione anche alla separazione dell'obbligo di allegare al ricorso ed alla memoria difensiva **"le ultime dichiarazioni dei redditi"**;
- alla previsione, in riferimento all'udienza di comparizione personale delle parti, della **obbligatoria assistenza di un difensore**;

#### chiede

che il Governo ed il Parlamento, nella improrogabile elaborazione della normativa in materia, tengano conto delle seguenti indicazioni:

- necessità di **prevedere un unico rito per i procedimenti di separazione e divorzio**, con tutte le garanzie processuali nel rispetto della attuale formulazione dell'Art. 111 della Costituzione, con conseguente abrogazione dell'Art. 23 della legge 74/87;
- necessità di **anticipare lo scioglimento della comunione dei beni** al momento della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale al fine di evitare disparità di trattamento tra il coniuge che dispone dei beni e coniuge che subisce perdite economiche e patrimoniali durante il periodo corrispondente ai tempi del processo;

- necessità di prevedere la **reclamabilità** dei provvedimenti presidenziali;
- necessità di prevedere una specifica disciplina dei procedimenti di appello;
- necessità di prevedere **la possibilità dell'audizione del minore** all'udienza presidenziale, seppure in un contesto "protetto", anche in sede di separazione e non solo di divorzio;
- necessità che, relativamente alla fase di comparizione e trattazione della causa dinanzi al Giudice Istruttore, vengano tenute in debita considerazione **le proposte di modifica degli articoli 167, 183 e 184 del codice di procedura civile** contenute nel documento approvato a Fiuggi dall'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana il 17 luglio 2005;
- necessità di precisare definitivamente che all'ex coniuge superstite venga riconosciuta **l'attribuzione della pensione di reversibilità** solo quando è stato giudicato titolare dell'assegno di mantenimento.

#### **ribadisce infine**

la **necessità di formazione permanente** per Magistrati ed Avvocati, stante la peculiarità della materia e la delicatezza degli interessi coinvolti.

Ostia, lì 21-23 Ottobre 2005



**DOCUMENTO RIEPILOGATIVO COMMISSIONE PENALE  
 BIENNIO 2003-2005**

La Commissione, riunita in Roma il 12 ottobre 2005, letti i documenti adottati nel corso della presente consiliatura, in adesione all'invito formulato dal Presidente con la lettera 6/10/05 a seguito della delibera di assemblea del 20/9/2005, ha elaborato i seguenti

**APPUNTI DI NATURA POLITICA DA TRASMETTERE ALLA GIUNTA ED ALL'ASSEMBLEA  
 COME CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO POLITICO DI CARATTERE  
 GENERALE DA DISCUTERE NELLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEL 21-23 OTTOBRE 2005 IN  
 VISTA DEL XXVIII<sup>a</sup> CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI MILANO.**

L'Avvocatura Italiana, dopo il preciso messaggio contenuto nella mozione finale di Palermo a proposito di attuazione del giusto processo, si trova di fronte ad una realtà normativa che troppo poco ha innovato per attuare effettivamente e concretamente quei profili costituzionali trasfusi nel novellato art. 111 della Costituzione.

Dovrebbero tutti ricordare che l'attuale impianto costituzionale è stata una scelta obbligata per il legislatore italiano, che più volte ha dovuto subire la mortificazione di essere rimproverato da istituzioni sopranazionali per non essere riuscito ad approntare un sistema processuale idoneo a garantire la speditezza dei processi e la loro celebrazione in condizioni di effettiva parità tra le parti, davanti ad un giudice terzo.

L'Avvocatura, quindi, si attendeva che, coerentemente alla nuova filosofia del processo, poi costituzionalizzata, le parti finalmente si ponessero in una condizione di parità rispetto ad un giudice terzo ed imparziale, che avrebbe poi risolto la singola questione portata al suo esame.

Sul punto, invece, si è registrata la solita polemica di natura politica, si è assistito ai soliti compromessi, col risultato di vedere via via sbiadire la presa di posizione iniziale di buona parte del mondo politico, al punto che la tanto reclamizzata separazione delle carriere è finita, poi, in una non certo soddisfacente separazione delle funzioni.

La separazione delle funzioni, infatti, non solo non realizza il principio costituzionale appena richiamato, attesa la possibilità di un travaso dall'uno all'altro campo, sia pure con i temperamenti introdotti dal decreto delegato, ma, anzi, potremo dire che, così come è oggi, quel principio viene totalmente vulnerato.

Infatti, si è privilegiata la caratterizzazione professionale del magistrato, ripristinando finalmente il principio della meritocrazia per la progressione nelle funzioni, quanto meno oggi separate, ma non si è intervenuti per rendere autonomo il ruolo del P.M. sganciandolo definitivamente da quello del giudicante, solo così effettivamente terzo.

Per questo sarebbe stato necessario, per come originariamente proclamato, incidere sull'accesso (no al concorso unico) e sull'organo di autogoverno (no a un unico CSM).

Ancora, richiamata la mozione congressuale approvata a chiusura dell'assise di Palermo, il 5 ottobre 2003, non può non evidenziarsi la continua elusione, da parte dell'interlocutore politico, dei richiami dell'avvocatura italiana.

L'avvocatura aveva detto a Palermo che *"la Giustizia non può e non deve essere terreno di lotta politica"*; ebbene, basta ripercorrere la rassegna stampa di questi due anni, per vedere come, al contrario, su ogni argomento in discussione, che ha riguardato il settore penale, si siano innescati dibattiti che sullo sfondo hanno avuto lotte o faide di natura politica.

Si è parlato, infatti, di provvedimenti salva aziende, di leggi ad personam, tralasciando, di fatto, di discutere delle reali problematiche sottese a molti interventi riformatori..

L'avvocatura aveva altresì detto che *“le riforme frammentarie, finalizzate al riassetto dei rapporti tra poteri dello stato, slegate dal contesto unitario sistematico, nuocciono all'efficienza, alla qualità del servizio giustizia, alla legalità”*; contrariamente a tale constatazione, il legislatore ha operato in diversi settori specifici, con interventi tampone, slegati da un contesto complessivo riformatore e dando modo, in alcune situazioni, di percorrere contestualmente strade diverse e contrapposte; si pensi agli interventi specifici in materia di diritto penale sostanziale (prescrizione, legittima difesa, diffamazione a mezzo stampa ecc...) quando al lavoro vi era una commissione ministeriale cui era stato dato mandato di riformare l'intero codice penale.

Era stato anche affermato che *“l'obiettivo della celerità del processo deve essere perseguito senza compromettere le garanzie del cittadino”*; al contrario, in ambito processual penalistico si è approvata una legge che consente di ritenere effettuata direttamente all'imputato una notifica, che non sia la prima, con la consegna dell'atto al difensore.

Alla luce delle superiori considerazioni, non si può non esprimere un giudizio di insoddisfazione, pur dandosi atto che, con un'inversione di tendenza rispetto al passato, diverse problematiche sono state portate sul tappeto anche se se ne è, poi, snaturato il significato ontologico, a causa della metodologia settoriale utilizzata e del terreno sul quale sono state condotte e dibattute: quello della lotta politica.

**Approvata dall'Assemblea OUA – Ostia 23 ottobre 2005**

**DOCUMENTO RIEPILOGATIVO**  
**COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE**  
**BIENNIO 2003-2005**

Nell'ultimo biennio, la materia del diritto fallimentare è stata quella che probabilmente ha subito le maggiori peripezie.

Il Governo, partito inizialmente con l'ambizione di realizzare una grande riforma strutturale della crisi d'impresa, ma in realtà diviso al proprio interno sugli indirizzi da dare ad essa, ha finito col ripiegare un più modesto compromesso, tradottosi sostanzialmente nell'innesto di alcuni istituti conservativi del bene azienda su un progetto minimale di aggiornamento delle procedure concorsuali e di adeguamento delle stesse agli indirizzi della corte costituzionale. Né da parte sua il Parlamento ha saputo svolgere il suo ruolo di correttore-equilibratore delle proposte governative.

Se si voleva affrontare la questione in modo costruttivo bisognava piuttosto voltare pagina, ridisegnando le materie e gli istituti con logica sistematica, per realizzare un prodotto legislativo che potesse reggere trenta o quarant'anni.

Al contrario, la pretesa di innestare soluzioni ispirate al "*chapter eleven*" americano sulla attuale legislazione, ispirata a una filosofia liquidatoria e officiosa, sembra la ricerca dell'ennesima soluzione-ponte, in bilico, anziché in equilibrio, tra conservazione e liquidazione.

Invece, come ha fatto acutamente osservare il presidente di Assonime, affidare la gestione della crisi ai creditori richiede un cambio di mentalità e di cultura, particolarmente del ceto creditorio, che deve farsi parte attiva e individuare l'imprenditore o il *manager* in grado di salvare l'azienda o parte di essa.

Inoltre il riconoscimento giuridico della conservazione dell'azienda come valore sociale comporterebbe l'assoluta necessità di abrogare l'amministrazione straordinaria, concessa dal ministro pressoché discrezionalmente, mentre dovrebbe applicarsi a tutti i casi in cui il risanamento o la ristrutturazione possono avere successo.

Tutto questo non può convivere in un sistema, qual'è quello della legge fallimentare del 1942, concepito per accertare in via sommaria il passivo per poi liquidare l'attivo e distribuirlo tra i creditori in parti uguali salvo l'ordine dei privilegi. Né appare sufficiente l'espedito cui ha fatto ricorso il Doktor Frankenstein governativo, cioè la manipolazione genetica del concordato preventivo, che era comunque concepito in funzione liquidatoria. Da questo punto di vista, un risultato migliore si sarebbe potuto ottenere intervenendo sull'amministrazione controllata, eliminando il limite temporale e consentendo anche, laddove necessario, la sostituzione del *management*. Benché stravolgente, tale soluzione sarebbe stata comunque più coerente.

La posizione dell'Avvocatura quindi, resta critica, censurando la scarsità di coerenza e sistematicità dell'intervento legislativo e ribadendo il principi su cui ha fondato la propria proposta di riforma della crisi d'impresa, come espressi nel 2003 dall'Assemblea O.U.A. a Messina:

- 1) la crisi dell'impresa è un fenomeno unitario, in cui la distinzione tra reversibilità ed irreversibilità non dipende dal male, ma dall'adeguatezza dei rimedi possibili;**

- 2) **l'attuale sistema di polizia economica ha dimostrato di non saper intervenire tempestivamente, ma solo a decozione conclamata;**
- 3) **non è eticamente e giuridicamente accettabile un sistema in cui il fallimento viene riservato alle imprese medio-piccole;**
- 4) **l'impresa, o meglio l'azienda quale complesso organizzato, ha un valore economico e sociale in sé, da preservarsi ove e fin quando possibile, mentre la logica dissolutoria non è più adeguata ad assicurare il soddisfacimento dei creditori, soprattutto con l'avvento della *new economy* ;**
- 5) **l'interesse effettivo e tutelabile di questi ultimi è quello di una sollecita e redditizia soddisfazione delle loro ragioni e la *par condicio creditorum* va intesa nel senso che l'interesse particolare di alcuno o di un gruppo di essi non deve prevalere sul generale interesse al migliore risultato complessivo possibile;**
- 6) **una moderna disciplina della crisi d'impresa deve essere caratterizzata da certezze giuridiche procedurali ed elasticità di contenuti e soluzioni, sì da essere strumento appetibile per tutte le parti coinvolte e soprattutto per fare in modo che la crisi non covi, ma venga evidenziata subito per essere affrontata tempestivamente con le migliori probabilità di successo.**

L'O.U.A., nonostante i limiti dovuti ad una iniziale resistenza nel riconoscimento dell'Avvocatura come "parte sociale" allo stesso tavolo di ABI, Confindustria e Confederazioni sindacali, ha puntato ad intervenire in ogni fase della tortuosa gestazione della novella, articolatasi dapprima su un progetto di legge-delega di riforma generale affidato alla c.d. Commissione Trevisanato, elaborato in parallelo a un progetto minimale (c.d. miniriforma), poi su un primo progetto ibrido tra i due (c.d. maxiemendamento), poi ancora con un articolato di dettaglio frutto della c.d. Trevisanato bis, poi ancora con l'inserimento di parte del maxiemendamento nel decreto c.d. competitività, per finire, in sede di conversione di quest'ultimo, con una legge delega, i cui decreti di attuazione sono attualmente in via di definizione.

Ma soprattutto, il frutto "politico" dell'impegno di Giunta e Commissione è stato l'inserimento di membri indicati dall'O.U.A. nelle commissioni incaricate di redigere il testo dei decreti attuativi della legge delega, indice del riconoscimento, per quanto faticoso e tardivo, quale "parte sociale" titolata e qualificata.

Certo meglio sarebbe stato se ciò fosse potuto avvenire all'inizio del percorso riformatore, ma il fatto che la conquista sia avvenuta "sul campo", testimonia l'apprezzamento del buon livello e della capacità propositiva che in tale materia l'Organismo Unitario ha saputo esprimere: unico tra tutte le categorie e i soggetti sociali coinvolti, non si è limitato ad emendamenti ed osservazioni su tutti i vari testi via via succedutisi, ma ha elaborato un proprio articolato, alcuni elementi del quale sono stati trasposti nella normazione definitiva.

Ciò ha comportato una grande mole di lavoro per la Commissione, obbligata ad inseguire testi e indirizzi contrastanti e a produrre per ciascuno di essi osservazioni e controproposte, spesso anche in tempi ristrettissimi. Con risultati pratici certo non proporzionali all'impegno profuso, purtroppo, stante la soluzione minimale in ultimo adottata dal legislatore. E tuttavia con esiti di un certo interesse, come la previsione della necessità di una qualificazione professionale per i curatori, la possibilità di affidamento di tale incarico a professionisti diversi in forma congiunta, associata o societaria, una nuova complessiva disciplina dei rapporti pendenti e la possibilità di affittare o vendere il complesso aziendale o parte di esso già prima della verifica dei crediti.

La Commissione, in linea con quanto sancito sinora dall'Assemblea, resta convinta che si sia persa una grande occasione per realizzare una riforma organica della crisi d'impresa, all'avanguardia in Europa, condividendo alcune delle critiche mosse alla novella nel documento dell'ANM, nella parte concernente la mancata previsione dei meccanismi di allerta, i quali costituivano un presidio pubblicistico di vigilanza

sull'attività economica. Certamente non condivide le preoccupazioni della Magistratura associata sulla fissazione di una soglia di fallibilità, che sono dettate da esigenze di economia processuale, peraltro già presenti nella legge del 1942, mentre ricorda di aver indicato l'utilità di mantenere in vita e ristrutturare una forma di procedura semplificata per gestire le crisi di minor complessità e dimensione.

Probabilmente, nonostante tutto, alcuni risultati positivi potranno venire dal nuovo concordato preventivo e dagli accordi di ristrutturazione dei debiti dell'azienda in crisi, ma essi resteranno quantitativamente modesti sin quando non vi sarà una cultura dell'emersione tempestiva della crisi, per i quali la novella ha ben pochi incentivi e soprattutto quasi nessuno strumento, a parte la buona volontà dell'imprenditore.

Tuttavia, per l'affermarsi di tale cultura occorre anche il riconoscimento della crisi come evento normale del rischio d'impresa e non necessariamente frutto di frode o dissipazione. Se non si accetta questa preconditione non ha senso reclamare meccanismi di allerta od osservazione. In questo nelle più recenti posizioni espresse dall'ANM si rileva una certa dicotomia, per non dire contraddizione.

Passando ad una rapida disamina della legge delega di riforma del r.d. n. 267/42 e della bozza di decreto delegato, va messo in evidenza che i principali criteri ispiratori risultano essere i seguenti:

- 1) l'accelerazione dei tempi della procedura, attraverso una completa riscrittura del rito, col ricorso generalizzato a quello camerale;
- 2) una rimodulazione dei rapporti tra organi della procedura, risolto nello spostamento del fulcro dal giudice al binomio curatore-comitato dei creditori, restando al magistrato, nella sostanza, la vigilanza e venendo attribuite al curatore, in stretto rapporto con il comitato, la direzione e la gestione;
- 3) un contenimento dell'impatto sociale degli effetti della procedura, riducendosi la portata delle azioni di ricostruzione del patrimonio, ridisegnandosi organicamente la materia dei rapporti pendenti, ridimensionandosi drasticamente il regime delle limitazioni alla capacità del fallito e prevedendosi il nuovo istituto dell'esdebitazione;
- 4) un recupero di efficienza delle procedure, attraverso la revisione delle regole di realizzazione dell'attivo, forme più agili di dismissione del complesso aziendale e la radicale revisione del concordato fallimentare.

Valutazioni positive vanno senz'altro espresse in particolare in relazione a tale ultimo punto, nonché per quel che riguarda la nuova disciplina dei rapporti pendenti.

Quanto all'accelerazione delle procedure, la sommarizzazione conseguente all'adozione del rito camerale fa sì che essa sia realizzata al prezzo della compressione delle garanzie difensive, difficilmente accettabile almeno in alcune ipotesi, quali le azioni revocatorie.

Il successo della riforma della crisi d'impresa dipenderà comunque in buona misura dalla capacità dei suoi protagonisti di adattarsi al ruolo loro assegnato dalle nuove regole; in particolare sotto il profilo del dovere di iniziativa e dell'assunzione di responsabilità cambia infatti totalmente il modo di svolgere l'ufficio di curatore, così come cambiano del tutto importanza e compiti del comitato dei creditori.

Si impone un radicale ripensamento di tali funzioni; si aprono nuovi spazi professionali che l'avvocatura ha certamente la capacità e le risorse per occupare. Serviranno tuttavia formazione e specifica professionalizzazione, per le quali occorrerà immaginare quanto prima idonei percorsi.

**Documento di sintesi approvato dall'Assemblea OUA – Ostia, 23 ottobre 2005**



L'assemblea dell' Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, riunita in Ostia, (Roma), in data 21-23 ottobre 2005,

**Visto**

il comunicato 13 ottobre 2005 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel quale si ipotizza la *“possibilità di istituire in Italia una commissione ad hoc col compito di analizzare il problema strutturale della durata eccessiva dei procedimenti giudiziari in Italia e proporre una soluzione globale adeguata”*

**Richiamato**

il costante impegno dell'avvocatura italiana alla soluzione del problema, da ultimo concretatosi con l'invio al CM del 2° **CONTRORAPPORTO dell'Avvocatura nel procedimento DH(2000)135,**

**chiede**

nell'interesse della giustizia, di poter dare il proprio contributo nell'eventuale istituenda commissione nelle forme e nei modi che il Comitato stesso riterrà di individuare.

Da mandato al Presidente di inoltrare la formale richiesta.

Ostia, 23 ottobre 2005